



**Tribunale di Taranto  
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. MICHELE PETRANGELO  
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI**

**Presidente  
Giudice a latere**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA**

**PAGINE VERBALE: n. 142**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/15 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + ALTRI**

**UDIENZA DEL 20/07/2016**

**Esito: Rinvio al 25/07/2016**

---

## INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
--	---

**Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE**

**Procedimento penale n. R.G. 1/15 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + ALTRI Udienza del  
20/07/2016**

DOTT. MICHELE PETRANGELO Presidente  
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. R. GRAZIANO/DOTT.SSA G. CANNARILE Pubblico  
Ministero

SIG.RA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere  
Manigrasso Manuela Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + ALTRI -**

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

**COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE**

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno! Possiamo cominciare l'appello degli imputati.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente;
- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente per rinuncia, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia, presente e dall'Avvocato Perrone, presente;
- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco, presente, l'Avvocato Errico assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Ciriolo;

- Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Stefano Maggio;
- Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi con delega orale dall'Avvocato Stefano Maggio;
- Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente (sostituito con delega orale dall'Avvocato Artale) e dall'Avvocato Lanucara, presente;
- Imputato **D'Alò Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Centonze, assente, e dall'Avvocato Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi con delega orale dall'Avvocato Stefano Maggio;
- Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza, presente;
- Imputato **Perli Francesco**, non comparso, Avvocato Mario Viviani, assente, e dall'Avvocato Raffaele Della Valle, assente, sostituiti dall'Avvocato Martucci;
- Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio, presente;
- Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tullio Padovani e dall'Avvocato Carlo Sassi, assente; l'Avvocato Sassi sostituito con delega orale dall'Avvocato Stefano Maggio;
- Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza, presente;
- Imputato **Giovinazzi Cosimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito ex articolo 97 quarto comma dall'Avvocato Lanucara;
- Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, presente e Avvocato Gaetano Melucci, presente;
- Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia

- dall'Avvocato Antonio Santoro, presente;
- Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito dall'Avvocato Lisco giusta delega già depositata;
  - Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, sostituito dall'Avvocato Lisco giusta delega già depositata;
  - Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Aldo Mariucci, presente, e dall'Avvocato Luca Sirotti, assente; l'Avvocato Sirotti sostituito dall'Avvocato Artale;
  - Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e dall'Avvocato Convertino, assente; l'Avvocato Melucci anche in sostituzione dell'Avvocato Convertino;
  - Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Melucci, presente e l'Avvocato Vincenzo Vozza presente;
  - Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente;
  - Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e dall'Avvocato Vozza, presente;
  - Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno, assente, e Avvocato Gaetano Melucci, presente, quest'ultimo anche in sostituzione dell'Avvocato Feno per delega orale;
  - Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci e dall'Avvocato Vozza, entrambi presenti;
  - Imputato **Florido Giovanni**, assente, Avvocato Carlo Petrone e Avvocato Claudio Petrone, presente Carlo Petrone;
  - Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti, presente, e dall'Avvocato Laura Palomba, presente;

- Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati, assente, sostituito dall'Avvocato Federica Sambati;
- Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, Avvocato Francesco Paolo Sisto, assente, sostituito dall'Avvocato Lanucara con delega orale;
- Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio, assente, nominiamo l'Avvocato Vozza ex Articolo 97 quarto comma;
- Imputato **De Michele Cataldo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Luca Perrone;
- Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato Gianluca Mongelli, assenti, sostituiti entrambi con delega orale dall'Avvocato Antonella Primerano;
- Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni, presente;
- Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Manna Francesco**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti, quest'ultimo sostituito con delega orale dall'Avvocato Antonella Primerano;
- Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, assente, difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito ex

- Articolo 97 quarto comma dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza come sopra;
  - Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia, assente (sostituita dall'Avvocato Luca Italiano per delega orale) e Avvocato Michele Laforgia, assente;
  - Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana, assente, sostituito ex Articolo 97 quarto comma dall'Avvocato Vozza;
  - Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano, assente, e Valerio Vancheri, presente;
  - Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente e dall'Avvocato Maddalena Rada, entrambi sostituiti con delega orale dall'Avvocato Artale;
  - Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano, presente;
  - Imputato **ILVA S.p.A**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto, presente, e dall'Avvocato Filippo Sgubbi, assente, sostituito quest'ultimo dall'Avvocato Loreto per delega orale;
  - Imputato **Riva Fire S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Lojacono, presente;
  - Imputato **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Carlenrico Paliero, assente, e Avvocato Gianluca Pierotti, presente anche per l'Avvocato Paliero.

**Responsabile Civile - Regione Puglia** difeso di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato, assente, sostituito dall'Avvocato Vitalberto Milillo giusta delega scritta già depositata.

**Responsabile Civile - Riva Forni Elettrici S.p.A.** assente, con l'Avvocato Annicchiarico, presente.

**Responsabile Civile - Riva Fire S.p.A.** assente con l'Avvocato Annicchiarico, in liquidazione.

**Parti Civili:**

Presidente: Avvocato Riccardo Mele.

AVVOCATO MELE - Sono presente, è presente anche la Parte.

Presidente: È presente anche Romandini Luigi, presente personalmente. Poi abbiamo Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO CAPPABIANCA - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Cappabianca.

Presidente: Avvocato Blonda.

AVVOCATO BLONDA - Presente. Buongiorno, Presidente! Non è presente il rappresentante legale dell'Arca Ionica.

Presidente: Avvocato Silvestre.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Assente, Presidente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo e tutte le Parte sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caterina Argese, assente. Canino Francesco, Cisternini Giovanni, Cirilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio Francesco e Scarano Fedele sono le Parti assistite dall'Avvocato Argese che non c'è e non c'è nessuna di queste Parti. Raffaella Cavalchini.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Sì Presidente, sono presente e nessuna delle mie parti è presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli, presente e la parte assente. Avvocato Cosimo Manca. Italia Nostra in persona del legale rappresentante Parini Marco.

AVVOCATO TARQUINIO - Sostituisco io l'Avvocato Manca, l'Avvocato Tarquinio. È assente la parte.

Presidente: Lippo Cosimo, Avvocato Dionigi Rusciano, non c'è.



Lippo non c'è. Unione Provinciale Agricoltori di Taranto con l'Avvocato Salinari. Non c'è Salinari. Eligio Curci per Lega Ambiente.

AVVOCATO Eligio CURCI - Presente, parte assente.

Presidente: Abbiamo l'Avvocato Ludovica Coda, presente, la parte assente. Avvocato Ernesto Aprile per l'I.N.A.I.L., non c'è nessuno dei due. Avvocato Ezio Bonanni, presente. Avvocato Lamanna.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito per delega scritta dall'Avvocato Marco Fumarola, tutti assenti.

Presidente: Avvocato Fausto Soggia, non c'è, le Parti sono Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarini Claudio, Muto Luigi e Spina Grazia, che non ci sono. Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO - (*intervento svolto lontano dal microfono*). Lo rappresento io, Avvocato...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Gianluca Vitale, come sopra. Filiberto Capatano Minotti, non c'è. Pasadina società il liquidazione in persona del legale rappresentante Bucci Teresa e Pulpo Nicola, non ci sono. Avvocato Francesca Conte.

AVVOCATO Federica LEUZZI - Assente, sostituita con delega orale dall'Avvocato Federica Leuzzi. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Di Lauro per l'ONLUS in persona del legale rappresentante pro tempore Bianchi Donatella, non c'è. Avvocato Francesco Nevoli.

AVVOCATO Francesco NEVOLI - Presente, parti assenti.

Presidente: Avvocato Francesco Tanzi, assente. Cianciulli Enza, Mansueto Maria, Manigrasso Annamaria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna, Viola Attilio; assenti le Parti. Avvocato Cataldo Pentassuglia, presente, parte assente. Avvocato Giuseppe Iaia assente, USI CISL, CISL Provinciale Taranto, FIM CISL, assenti. Avvocato Lelio Palazzo.

AVVOCATO Lelio PALAZZO - Presente, rappresentante legale  
assente.

Presidente: Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Presente, parti assenti.

Presidente: Avvocato Leonardo Spampinato, non c'è l'Avvocato  
Spampinato, le parti sono Fineo Paolo, Giuliano Antonio,  
Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto.  
Avvocato Rosario Orlando, la parte è il Comune di  
Taranto. Avvocato Luca Tatullo assente, le Parti sono  
Andriani Anna, Andriani Anna esercente la potestà  
genitoriale, Vincenzo Di Giorgio assenti. Avvocato  
Maria Antonietta D'Elia, presente, parti assenti.  
Avvocato Maria Letizia Mongello, presente, parti  
assenti. Avvocato Maria Luigia Tritto.

AVVOCATO Maria Luigia TRITTO - Presente, il rappresentante  
legale è assente.

Presidente: Avvocato Nicola Di Bello, presente, la parte  
assente. Avvocato Torsella.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Presente, Presidente, sono presenti  
anche i signori Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo e De  
Gasperis Emanuele.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Martino Paolo Rosato,  
presente, parti assenti. Avvocato Massimiliano Del  
Vecchio, presente, parti assenti. Avvocato Massimo Di  
Celvo.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Lo sostituisco io per  
delega orale, parti assenti.

Presidente: Poi abbiamo Avvocato Mimmo Lardiello, presente,  
parti assenti. Avvocato Mino Cavallo, assente, le Parti  
sono Cinqui, De Rosa Carmela, Leonardo, Umberto, Gatti  
Francesco, Leggieri Anna dell'89, Anna del '58, Davide  
dell'82, Francesco dell'85 e Francesco del '29,  
Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenzo e  
Perelli Rosa; non c'è nessuno di questi. Avvocato  
Patrizia Boccuni, non c'è. Labile Massimo neppure.

Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, presente, le parti assenti. Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - È assente, Presidente, sostituito con delega dall'Avvocato Martino Paolo Rosato, e la parte è assente.

Presidente: Avvocato Pasquale Bottiglione, non c'è. Pescatori Due Mari Società Cooperativa legale rappresentante D'Ippolito Egidio. Avvocato Fabio Petruzzi per Nasole Andrea e Nasole Giovanni, nessuno dei due. Poi abbiamo l'Avvocato Paola De Filippo per Miccoli Anna, assenti entrambi. Avvocato Patrizia Raciti.

AVVOCATO Patrizia RACITI - Presente, parti assenti.

Presidente: Avvocato Pierfrancesco Lupo, assente; Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia. Avvocato Pierluigi Morelli.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Buongiorno Presidente, parti assenti.

Presidente: Avvocato Pietro Dalena.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - È assente, sostituito dall'Avvocato Sergio Torsella.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Palasciano.

AVVOCATO Pietro PALASCIANO - Presente, Presidente, parti assenti.

Presidente: Avvocato Raffaella Cavalchini, come sopra, parti assenti. Avvocato Roberto Prete, non c'è nessuno.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Cavalchini.

Presidente: Avvocato Salvatore D'Aluiso.

AVVOCATO Salvatore D'ALUIISO - Presente, assente il legale rappresentante.

Presidente: Avvocato Salvatore Maggio, Spataro Cosimo, entrambi assenti. Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO Sergio BONETTO - Presente, parti assenti.

Presidente: Avvocato Marco Ottino, come sopra. Avvocato Torsella abbiamo già dato atto delle parti assistite che

sono presenti. Poi abbiamo l'Avvocato Sabatini.

AVVOCATO - (*intervento svolto lontano dal microfono*).  
Sostituito per delega orale dall'Avvocato Cinzia (inc.),  
parti assenti.

Presidente: Avvocato Tatiana Della Marra, non c'è. Cavallo  
Ida, Cavallo Michele e Cavallo Vito. Poi abbiamo  
Avvocato Valerio Sgarrino, presente, parti assenti.  
Avvocato Viviana Lanzalonga, presente, parti assenti.  
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il  
Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio,  
Ministero della Salute, Avvocato in allora Antonio  
Tarentini, che non c'è. Avvocato Fabrizio Muto, è  
assente, così per Muto Luigi, è assente. Avvocato Enzo  
Luca Fumarola, presente, parti assenti. Avvocato Anna  
Murianna, presente, parti assenti. Avvocato Luca Bovino.

AVVOCATO - (*intervento svolto lontano dal microfono*). Ci sono  
io Presidente, Avvocato...

Presidente: Avvocato Anna Mariggiò.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Non è presente, sostituita  
dall'Avvocato Cavalchini con delega orale.

Presidente: Avvocato Antonietta Rossi.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Sostituita con delega orale  
dall'Avvocato Pierluigi Morelli. Parti assenti.

Presidente: Avvocato Raffaele Pesce, non c'è; Marsella Dario è  
assente anche lui. Avvocato Prete Roberto, assente,  
sostituito come sopra. Avvocato Andrea Silvestre,  
assente sostituito dall'Avvocato Rosato. Avvocato Mino  
Cavallo, assente, per Calabretti e Palagiano, assenti.  
Avvocato Basilio Puglia, presente, parti assenti.  
Avvocato Sgarrino, presente, parti assenti. Stefano Di  
Francesco.

AVVOCATO Francesco NEVOLI - Non è presente, sostituito per  
delega orale da Francesco Nevoli e la parte non è  
presente.

Presidente: Avvocato Orazio Cantore, presente, assente

D'Arcangelo Rosaria. Avvocato Curci è presente, è assente Lega Ambiente. Avvocato Lardiello, presente, assenti le parti. Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO CAPPABIANCA - Assente, sostituito dall'Avvocato Cappabianca con delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Bonetto, presente, parti assenti. Avvocato Rosario Cristini.

AVVOCATO RIENZI - Assente, sostituito dall'Avvocato Rienzi.

Presidente: Avvocato Eliana Baldo, presente, parti assenti. Avvocato Torsella, già detto, e anche Avvocato Dalena per alcuni.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Sostituito con delega dall'Avvocato Torsella.

Presidente: Avvocato Valerio Silvetti.

AVVOCATO SILVETTI - Presente, parti assenti.

Presidente: Avvocato Cavalchini, presente, parti assenti.

Avvocato Montanaro, presente, parti assenti. Avvocato Petruzzi, non c'è, per Nasole Giovanni e Nasole Andrea, assenti entrambi; Avvocato Cantore, presente, parti assenti. Avvocato Mimmo Lardiello è presente, parti assenti. Avvocato Paola De Filippo, assente, Anna Miccoli è assente. Avvocato Cavalchini, come sopra. Avvocato Andrea Silvestre, come sopra. Avvocato Silvetti, presente, parti assenti. Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca, presente, parti assenti. Avvocato Bonetto, come sopra. Avvocato Lioi.

AVVOCATO LIOI - Presente, parti assenti.

Presidente: Avvocato Mino Cavallo, non c'è, Matrangolo Marietta non è presente. Avvocato Bottanico, assente, sostituito dall'Avvocato Rienzi; parti assenti. Avvocato Bonetto, presente come sopra. Avvocato Andrea Silvestre come sopra. Avvocato Rienzi, presente. Avvocato Lioi presente, parti assenti. Avvocato D'Elia.

AVVOCATO D'ELIA - Presente, parti assenti.

Presidente: Avvocato Sabatini Simone.

AVVOCATO - (intervento svolto lontano dal microfono).

Sostituito dall'Avvocato...

Presidente: Avvocato Annalisa montanaro, presente, parti assenti. Avvocato Giuliano Leuzzi, non c'è e difende Codacons e Articolo 32, i legali rappresentanti non ci sono. Poi abbiamo l'Avvocato Lecce, presente, parti assenti. L'Avvocato Torsella è presente e ha già detto. Avvocato Lardiello, presente, già detto. Allena è assente, per le Parti Cavallo Ida e Cavallo Vito. Avvocato Tatiana Della Marra, assente, Cavallo Michele. Avvocato Anna Murianna, presente, parti assenti. Avvocato Bonetto già detto. Avvocato D'Elia, presente, parti assenti. Avvocato De Francesco.

AVVOCATO Francesco NEVOLI - Sostituito come sopra, Presidente, da Francesco Nevoli.

Presidente: Avvocato Claudia Esposito, non c'è. Associazione APIN Vittime dell'Amianto, il legale rappresentante non c'è. Avvocato Riccardo Mele, Romandini Luigi, presente. Avvocato Nevoli abbiamo detto che è presente. Avvocato Basilio Puglia, presente. Avvocato Anna Luisa Montanaro, presente, le parti assenti. Avvocato Cappabianca, presente, le parti assenti. Avvocato Rosato, presente. Avvocato Lioi, è presente. Avvocato Rienzi, è presente, parti assenti. Avvocato Silvetti presente, parti assenti. Avvocato Eliana Baldo, presente, parti assenti. Avvocato Enzo Pellegrin, come sopra. Avvocato Orazio Cantore è presente, le parti assenti. Avvocato Andrea Mancini.

AVVOCATO Viviana LANZALONGA - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

Presidente: Avvocato Sgarrino presente. Avvocato Cavalchini, presente. Avvocato D'Elia, presente. E poi da ultimo, mi pare, Avvocato Patrizia Boccuni non c'è per Tommaselli Oscar, Fasulo Marta e Tommaselli Diego, assenti. Avvocato Pellegrin.

AVVOCATO - (*intervento svolto lontano dal microfono*). Lo rappresento io, Avvocato...

Presidente: L'Avvocato Sgarrino è presente, le parti immagino assenti. Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca, presente, le parti assenti. Avvocato Lardiello, presente. Avvocato Silvetti, presente.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Presidente, vorrei darle atto che è sopraggiunto il professore Alessandro Marescotti per Peace Link.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo anche atto che è stata depositata in Cancelleria a cura dell'Avvocato Petrone una richiesta di separazione dei giudizi che sarà esaminata dopo le questioni che stiamo trattando in prosecuzione rispetto alla udienza di ieri nella quale è cominciato l'esame della costituzione delle Parti Civili.

AVVOCATO Edvige MATTESI - Presidente buongiorno, se può dare atto della mia presenza, Avvocato Mattesi in sostituzione dell'Avvocato Bana per Pelaggi Luigi, assente.

AVVOCATO MARTUCCI - Buongiorno Presidente, l'Avvocato Martucci in sostituzione degli Avvocati Della Valle e Viviani per Perli Francesco.

AVVOCATO SBORGIA - Presidente buongiorno, sono l'Avvocato Sborgia per il professore Assennato anche in sostituzione dell'Avvocato Laforgia e in sostituzione sempre dell'Avvocato Laforgia per Pellegrino e dell'Avvocato Modesti per Blonda Massimo.

AVVOCATO GIANNETTA - Buongiorno, Avvocato Giannetta in sostituzione dell'Avvocato Francesco Tanzi, parti assenti.

Presidente: Abbiamo terminato?

AVVOCATO Antonella PRIMERANO - Per l'imputato Manna sono in sostituzione dell'Avvocato Sanguigno oltre che dell'Avvocato Raffo, sempre con delega orale.

\* \* \* \* \*

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo costituito le Parti, chi vuole intervenire? Mi pare che l'Avvocato Petrone aveva ieri anticipato una richiesta di primogenitura.

AVVOCATO MARRAZZA - Presidente, Avvocato Marrazza per Colucci, è stata depositata ieri dall'Avvocato Sassi una memoria ed io faccio proprie le conclusioni e le richieste contenute in quella memoria anche per l'imputato Colucci.

Presidente: L'Avvocato Petrone, prego.

AVVOCATO Carlo PETRONE - Presidente e Signori Giudici della Corte, io ho depositato tempo addietro in Cancelleria una memoria con richiesta di esclusione delle Parti Civili, e l'ho fatto proprio per rendere più spedita la presenza in presenza anche di tanti colleghi che hanno posto le loro questioni e che proporranno le loro questioni. Io mi riporto a quella richiesta, però temendo una procedura di infrazione mi permetto di sollecitare anche la Corte, e certamente l'ha già fatto e lo farà, a svolgere quel lavoro che credo non maieuticamente ma sul piano proprio della pratica processuale deve svolgere nel momento in cui alcune posizioni processuali, in particolare quella che riguarda il mio assistito, il nostro assistito Giovanni Florido, ha una sua eccentricità almeno secondo la nostra prospettazione difensiva rispetto al tema decidendum globale. Questo lo dico perché ai Giudici del Popolo, chiamati a discutere in un processo così ampio, talvolta si presentano questioni caratterizzate da un tecnicismo giuridico molto particolare, ed io capisco che è compito dei giudici togati tecnici del diritto che hanno questo peso sulle spalle. È una perorazione direi pleonastica, però mi permetto di farla, perché in



questi giorni almeno si è parlato tanto legalese, in termini tanto tecnici che forse anche io stesso mi sono perso in alcuni rinvii delle problematiche giuridiche, e ne sentirete altre perché qui c'è un plotone difensivo che mi seguirà, che giustamente prospetterà le questioni, ma lo farà non perché hanno voglia di farvi perdere tempo, perché il processo le offre, e forse avrebbe dovuto essere fatta una scrematura in passato, ma non si piange sul latte versato. Allora, l'affermazione della Difesa di Florido è che tutte le costituzioni di Parte Civile già ammesse in sede di udienza preliminare, poi ammesse fino alla soglia, al landmark del 14 di giugno sono da respingere, ad eccezione - noi diciamo - di quella del signor Romandini e della Provincia di Taranto. Quella del signor Romandini, perché astrattamente risulterebbe persona offesa danneggiata, vedremo poi, insomma, all'interno del processo, e quindi astrattamente non possiamo menare il cane per l'aia. Per quanto riguarda la Provincia c'è anche una problematica da osservare. Per il resto signori Giudici della Corte per quanto ci riguarda ci sentiamo come dei pesci fuor d'acqua, e non possiamo nemmeno andare a chiedere conforto al GUP, dottoressa Gilli, la quale nell'ammettere a suo tempo le costituzioni di Parte Civile anche nei confronti del Romandini, dopo aver indicato reati ambientali eccetera, specifica: "nonché i reati contro la Pubblica Amministrazione capi... posto che dalla mera lettura dei capi d'imputazione la protrazione di attività industriale da parte dello stabilimento ILVA in spregio alle minime regole a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei cittadini (qui siamo dinanzi a parole rarefatte), lavoratori e non, è stata possibile grazie a condotte concussive o comunque in contrasto con le norme a presidio del buon andamento della Pubblica

Amministrazione, della fede pubblica commesse da alcuni degli odierni imputati". Verosimilmente si riferisce al nostro assistito e ad un altro imputato o qualche altro imputato. Allora, la domanda è: andiamo a vedere quali sono le imputazioni. Questo perché dobbiamo rispondere - e qui comincia il tecnicismo giuridico - a quel principio ormai consolidato e già ripetuto in virtù dei quali il sindacato in limine litis da parte del giudice penale deve essere estrinseco ai fini soltanto della individuabilità dei fatti. È pacifico questo. Ma bisogna capire che tipo di sindacato deve essere effettuato. Se ci si trova, proprio direi ictu oculi, come ho già detto, dinanzi a quella che appare nella contestazione qualcosa di evanescente, poi vedremo che sarà una bega di palazzo. Sarà una bega di palazzo trasformata in reato contro la Pubblica Amministrazione! Bene, allora a questo punto l'interrogativo si impone, la domanda si impone, e un'esigenza di approfondimento direi che diventa importante, perché? Perché voi insieme con questa individuazione avete anche la necessità di andare ad individuare il rapporto di causalità, causalità diretta fra il danno e i fatti che nell'imputazione vengono indicati. Indicati in questa maniera generica, io credo che sia difficile poter ammettere costituzione di Parte Civile come quelle di cui vi farò soltanto qualche accenno. Quindi, comunque sempre con quel sommario esame che viene come indicazione del GUP ma non è il verbo, perché la giurisprudenza consente di farvi effettuare delle ricerche, delle analisi, delle indagini con materiale del vostro processo. Vedete che in questo processo non stiamo più al decreto che dispone il giudizio, il vostro fascicolo ha già liste testi, atti tecnici, richieste di citazione del Responsabile Civile, costituzioni di Parte Civile documentate, ampie. Tutti questi fogli, queste carte voi non potete ignorarli,

costituisco già patrimonio genetico del processo. E questo patrimonio genetico esaminandolo voi lo trovate veramente lontano dalla prospettazione accusatoria che la Procura della Repubblica di Taranto facendo arrestare Giovanni Florido ha fatto. E allora una riflessione su questo specifico punto si impone. Domanda: nesso causale effettivo fra ciò che è danno che questo profluvio di parti lese, Parti Civili, ripeto c'è una formazione alluvionale, sono arrivati tutti, a Taranto dicono che arriveranno i soldi e i Tarantini si stanno riempiendo di gioia, arrivano i soldi a Taranto, diamoci da fare! Preoccupa questo come cittadino! C'è il processo ILVA, ci sono i soldi! E si costituiscono Parte Civile tutti. Con rispetto dell'Associazione Amici del Cane e del Gatto, sono iscritto anche alla LIPU, sono anni che abbiamo combattuto intelligentemente perché le Parti Civili avessero anche una dimensione, una realtà, una credibilità e talvolta si arriva all'insulto, e ve lo dimostrerò fra qualche minuto avviandomi verso la fine di questa perorazione ai fini dell'allontanamento dal tema decidendum Florido di queste Parti Civili. Provate ad effettuare un giudizio controfattuale, in sostanza il reato ambientale si sarebbe verificato in assenza del reato attribuito al Florido? Non l'ho inventato io il giudizio controfattuale, l'ha inventato Canzio, noto Magistrato ora Presidente della Corte di appello di Milano. Provate a fare il giudizio controfattuale. Adesso è cresciuto e vuol dire che aveva scritto cose buone! Ebbene, significa qualcosa. Ecco quell'esigenza di prima, perché parlare a degli acculturati bravi, sensibili Giudici del Popolo vi guardo in faccia ignori miei, parlare di giudizio controfattuale, io forse ancora non l'ho capito, mi sono dedicato per approfondirlo, però è la chiave di volta dei problemi di questo genere. E dinanzi ad una posizione quale quella

di un soggetto arrestato per reato per la Pubblica Amministrazione presunta, il rapporto danno e costituzione in giudizio mi pare che sia particolarmente delicato. E non si deve nemmeno parlare di sequenza, parola altrettanto difficile del mondo giuridico, perché la sequenza deve essere una sequenza possibile, perché bisogna parlare di regolarità statistica, l'evento deve essere conseguenza non imprevedibile del fatto. Giudice, Giudici tutti, perché la sentenza sarà la vostra, piccolo elenco. Io credo che sia molto arduo ammettere costituzione in giudizio, richiesta di danni ed eventualmente di censure morali, perché poi chi viene a chiedere il danno, leggetevi gli atti di costituzione di Parte Civile, ci sono delle sviolate moralistiche fantastiche che coprono come una cheratina, pecunia, si busca a denari, ma lo si copre con il velabrum della moralità e dell'ambiente. Ma senza profanare un'aula come questa, che ci azzecca - perdonatemi, sono quelle frasi che storicamente si ripetono nel mondo - la posizione di Florido con tutto questo. Danni patrimoniali richiesti da persone fisiche, l'elenco io l'ho fatto già perché è allegato a questa seconda memoria, la prima che avevo fatto, quindi c'è soltanto un'estensione di cantiere in questo caso. Danni patrimoniali richiesti da persone fisiche derivanti dal deprezzamento di immobili siti nel Quartiere Tamburi, appartamenti, case di cura, parrocchie, c'è di tutto, nessuno si è sottratto a questa kermesse. Danni patrimoniali subiti da allevatori di bestiame ovino e caprino per perdita dell'attività economica, danni patrimoniali derivanti da morti e patologie, danni patrimoniali lamentati da società, se non ho sbagliato c'è anche Il Faro. Il Faro! Nato all'ombra dell'Italsider e dell'ILVA, dove tutti andiamo specialmente nelle sere di plenilunio a guardare il Mar

Piccolo, e chissà se troviamo posto per sederci! Andatevela a leggerla quella costituzione di Parte Civile! Ne volete uno scampolo? Eccola! Danno morale all'immagine enorme, è precipitato ai più bassi livelli di gradimento per gli investitori. Perdita di chance per il disastro ambientale. E ve la prendete con un imputato di una scaramuccia provinciale fra un impiegato un po' inquieto e un Presidente? Ma questo è merito. Danni patrimoniali subiti da persone giuridiche che hanno come scopo primario la loro azione a tutela dell'ambiente. Tutto il rispetto dal WWF agli altri. Conclusione: questo disastro ambientale innominato per quanto riguarda la posizione Florido ha un vulnus, l'assenza di un nesso causale né diretto, né mediato rispetto alla situazione oggettiva. Non mi perdo nei vicoli della legittimatio ad causam, di quant'altro ho già scritto perché mi pare che il discorso della mera lettura dei capi d'imputazione da cui sono partito, che era il punto iniziale della indicazione fatta dal GUP venga superato. E non è un caso che fra le tante costituzioni di Parte Civile, non è che una captatio benevolentiae questa, vi sia stato chi non ha ritenuto di effettuare la costituzione di Parte Civile nei confronti del dottor Giovanni Florido. Una sola, l'Unione Provinciale Agricoltori, ma ve ne sono altre che io ho indicato comunque nella memoria, perché hanno avuto il pudore di rendersi conto che l'oggetto di questo processo non è il sidecar, perché nemmeno un sidecar è la posizione processuale di Florido in questo enorme motore che marcia verso la problematica ambientale, hanno ritenuto di astenersi da questo. E quindi, sintesi: si tratta di eventi né direttamente, né indirettamente considerabili quali effetti normali statisticamente probabili e non inverosimili dal tentativo di concussione di cui risponde Florido. I danni sono totalmente eccentrici, e

questa icastica espressione, "aver costretto Romandini ad assumere atteggiamento di generale favore nei confronti dell'ILVA S.p.a. In due o tre circostanze: una volta mentre andava a comprare il pane in una pizzeria e una volta in una processione". Io penso che le processioni servono per atti fideistiche, per bontà, ci si scambiano gli auguri, in quel caso ci sarebbe stata la concussione, questa specie di manus iniectio posta dal Presidente, ma questo è merito. Conclusione ultima: Signori Giudici Togati, e vi lancio sempre il solito messaggio, ci siamo dimenticati che la dottrina giuridica in questi ultimi tempi sta approfondendo un aspetto estremamente importante che riguarda la distinzione fra concorso di persone nel reato e connivenza punibile? Concorso di persona nel reato e connivenza punibile. Io lancio questo messaggio alla Corte di Assise di Taranto, ai cittadini della Corte di Assise di Taranto che sono qui seduti, e anche ai miei colleghi. Non voglio insegnare niente a nessuno, chiedo aiuto ai colleghi. Vi chiedo aiuto colleghi! Aiutatemi a sostenere che il concorso di persona nel reato è una cosa e la connivenza presunta è un'altra, altrimenti c'è il concorso reale nel capo A), contestatecelo. Siamo gli inquinatori di Taranto! Ma contestatecelo, altrimenti ci fate fare una brutta figura. Mi riporto alle memorie scritte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie, Avvocato Petrone. Avvocato Caiazza.

AVVOCATO CAIAZZA - Signor Presidente e Signori della Corte, io affronterò il tema certamente complesso e delicato delle costituzioni di Parte Civile, dell'ammissibilità delle costituzioni di Parti Civili tutte, motivate dalla prospettazione del danno alla salute nelle tre declinazioni delle lesioni, della morte e del danno cosiddetto da esposizione, quindi del danno che non ha

prodotto lesioni e morte ma che ha messo in pericolo la salute con le conseguenze - diciamo così - Nella vita concreta sull'equilibrio psichico, eccetera. Ne parlo perché tra noi difensori abbiamo ritenuto di razionalizzare l'esposizione in modo che dividendoci gli interventi per temi, sennò avremmo dovuto ognuno poi ripetere, eccetera, quindi certo parlo quale Difensore del mio assistito, ma naturalmente rappresentando un lavoro collettivo che poi si vedrà nelle illustrazioni delle singole richieste di esclusione naturalmente ci coinvolgerà tutti. Devo, signor Presidente, rappresentare una cosa forse ovvia, ma poi a furia di dare per scontate le cose, le cose non si pesano. Questo lavoro ha gravato sugli imputati, e grava sui difensori degli imputati in un modo quasi insostenibile, quasi materialmente insostenibile. Lo scrutinio di oltre, adesso ho perso il conto, oltre 1.500, 1.600 costituzioni di Parte Civile è una attività pressoché insostenibile fisicamente, che ha impegnato i nostri studi per mesi, che avrete una rappresentazione materiale di questo, e mi auguro che questa possa essere l'occasione, lo dico pacatamente perché si colga il peso di questo processo nell'esercizio del diritto di difesa, quanto questo pesi, quanto sia difficile, quanto questo non sia compatibile con ritmi che si prospettano già di per sé insostenibili per un processo normale, per un processo di queste dimensioni è semplicemente impossibile. Chiarito questo in linea generale un ultimo chiarimento. Chiederemo l'esclusione, e vedrà perché Presidente, di moltissime delle Parti Civili richiamandoci, lo dico subito, all'unica esperienza processuale paragonabile con questa, che è la vicenda Eternit, che si è posta esattamente i problemi che noi porremo, cioè il problema che una prassi giurisprudenziale e anche un'affermazione di principi

giurisprudenziali enormemente lassista, diciamo così, pigra nelle valutazioni delle premesse, se è stata possibile in tutti questi anni, nella ordinarietà delle vicende processuali, per cui si chiede di costituirsi, si dice nella fase di ammissione: "Va bene Avvocato, si vedrà poi nel merito, intanto la Parte Civile è ammessa, poi si vedrà nel merito". E anche noi che facciamo, neanche più le facciamo le questioni sull'ammissione che ci cambia uno, due, tre? Quando questo determina la presenza di 1.500 parti in un processo, la dimensione di una richiesta risarcitoria che tramortisce chiunque, noi comprendiamo come quei principi che ho definito lassisti pigri, di prassi, pragmatici non sono sostenibili in un processo di queste dimensioni, se non si vuole che il processo si trasformi, cioè il processo a carico di imputati per il reato di disastro colposo si trasformi in un gigantesco cumulo di processi per morte e per lesioni, per omicidi colposi e per lesioni colpose. Questo è il tema. È il tema che si è posto Eternit, che il Tribunale di Torino, male, la Corte d'Appello definitivamente correggendo gli errori del Tribunale di Torino hanno risolto, e che noi chiediamo voi risolviatelo nello stesso modo. Il primo passo necessario perché chi ci possa capire su questi argomenti è che non è più possibile far riferimento alla nozione di persona offesa e alla nozione di danneggiato come se fosse la stessa cosa, perché non lo è proprio nella fase del giudizio di ammissibilità delle Parti Civili. Perché se la persona offesa è titolare, come è titolare, dell'interesse penale protetto dalla norma, è logicamente sufficiente far riferimento per la descrizione del petitum e della causa petendi sostanzialmente al capo d'imputazione. E se io sono vittima di una persona che mi ha sparato e mi costituisco Parte Civile perché mi ha sparato in un piede nel processo a carico di questo signore, che cosa



si pretende? Quale descrizione della causa petendi? Sono io, dice la giurisprudenza: è sufficiente che si identifichi la persona offesa, sono io quello a cui si è sparato per i fatti di cui al capo d'imputazione. E questa è la persona offesa. Se io non sono persona offesa ma sono danneggiato, io non posso ritenere assolto l'onere di allegazione dicendo: "per i fatti di cui all'imputazione". Poi, dato che ormai, ma questo vale per tutti, non è una critica ai colleghi di Parte Civile, per carità, ma lavoriamo con i computer e con il copia ed incolla, uno fa un capo d'imputazione di 140 pagine perché fa il copia ed incolla del capo d'imputazione e dà l'idea di... poi vai a vedere in questi atti che hanno riempito i nostri studi gli argomenti illustrativi della costituzione sono ridotti a una paginetta con invocazione del capo d'imputazione. Allora, si tratta di capire qui chi sono le persone offese, chi sono i danneggiati. Questo difetto nominalistico, perché negli atti di costituzione, ma lo facciamo tutti quando siamo Parti Civili, diciamo danneggiati per un commodus discessus, il più contiene il meno, la persona offesa è danneggiata dal reato, quindi diciamo siamo danneggiati. Cioè non distingue, questo errore nominalistico è una maledizione nella lettura della giurisprudenza di legittimità, perché è la stessa giurisprudenza di legittimità, direi quasi inevitabilmente insomma, parla di danneggiati, ma come vedremo quando andiamo a prendere le massime, quelle in cui si dice "è sufficiente l'evocazione per chi ha subito il danno - e quindi il nesso eziologico - Del capo d'imputazione", andate a vedere le sentenze che parlano del danneggiato e sono puntualmente casi di persone offese. Quindi, questa distinzione che concettualmente è rigorosissima la dobbiamo recuperare se vogliamo evitare che il processo diventi un happening

di persone che ritengono di poter intervenire, perché l'intervento nel processo qui non è solo il problema della richiesta, il problema che ogni difensore, ognuno di noi si trova a dover combattere con centinaia di Avvocati su qualunque nostra richiesta processuale, che prescindano dalla vicenda del danno. Noi dobbiamo combattere contro centinaia di consulenti teoricamente e anche praticamente medici con centinaia di prove dichiarative scientifiche. Quindi, non è che noi facciamo entrare così la cosa, dice: "Stiamo un po' stretti, è un problema dell'aula", qui è un problema di agibilità del processo.

Vi è un'argomentazione collettiva in questo indistinto qualificarsi come danneggiati sul punto cruciale del nesso eziologico, la perizia epidemiologica. Il mio familiare è deceduto per questa malattia, io sono ammalato di questa malattia, questa malattia è legata a un rapporto causale, come assolvo questo principio di prova indispensabile per l'ammissione, per aprire la porta a questo signore in questo processo, per dargli una sedia, la perizia epidemiologica che nell'incidente probatorio, adesso vedremo che la perizia epidemiologica rappresenta l'affermazione della impossibilità per queste parti di costituirsi in questo processo. Ma andiamo con ordine. Ultima considerazione generale sulla quale dobbiamo parlare con molta chiarezza. Se rimangono queste parti in queste dimensioni, quali che siano le parti, l'articolo 187 terzo comma non è stato abrogato. L'articolo 187 terzo comma, lo ricordo a tutti noi: "Se vi è costituzione di Parte Civile sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato. I fatti inerenti, se vi è costituzione la prova è inoltre, quindi oltre alla prova sull'imputazione, sul processo penale, sui fatti inerenti. Ti sei ammalato, ritieni che sia colpa mia,

benissimo! Allora ti voglio sentire, voglio sentire il tuo medico, voglio nominare un mio consulente che analizzi la certificazione medica che tu mi dai, voglio indicare testimoni per dire se eri fumatore, se avevi un tipo di vita, di un'altra, lavoravi in una ditta appaltatrice di ILVA e mi devi dire quante ore di lavoro al giorno eri in contatto con ILVA, quante volte entravi, uscivi, quante volte rimanevi. La prova moltiplicata per le 1.500 Parti, che è un tema non negoziabile perché il 187 è questo, e ci mancherebbe altro che chi viene chiamato a dover corrispondere cifre stratosferiche non possa e non sia messo nelle condizioni senza nessun tipo di limitazione possibile, che non sia la superfluità della prova. È ben inteso approvare dettagliatamente che quel danno non è riferibile alla mia condotta. Da ultimo, queste richieste di esclusione, le ragioni sono chiare, penso che già la premessa lo definisca. Non vi è per un solo momento in nessuno di noi la mancanza del rispetto più ossequioso per le storie di sofferenza, di dolore che ciascuna di queste vicende rappresenta, non consento anticipatamente che si possa sentire anche solo poter accennare da parte di chi dovesse replicare che non vi sia il rispetto umano profondo per queste storie, e la vicinanza alle persone che le hanno vissute. Qui stiamo solo discutendo di regole processuali e di pertinenza della presenza di queste persone in questo processo. Anticipo la conclusione che si richiama alla sentenza Eternit Tribunale, e meglio ancora Corte d'Appello: "Tutte le costituzioni di Parti Civili aventi ad oggetto pretese risarcitorie avanzate in ragione di eventi lesivi o morti asseritamente dovuti alla verifica del presunto disastro ambientale individua soggetti non qualificabili come persone offese dei detti reati. Tanto premesso, esse costituzioni devono essere dichiarate

inammissibili per avere ad oggetto danni nemmeno astrattamente risarcibili in questo sede. Nemmeno essi possono essere qualificati come danneggiati, perché sempre richiamando le conclusioni della sentenza Eternit, esse rappresentano danni che non rientrano nel novero dei danni ex delicto, come tali risarcibili". Devo ricordare per ordine espositivo che in tema di interesse penale protetto dalla norma del disastro innominato, del disastro ambientale, dopo una iniziale turbolenza è intervenuta la Corte Costituzionale fissando dei parametri che ci interessano. Io qui chiaramente faccio riferimento a quelli che interessano per il giudizio di ammissibilità delle Parti Civili e per la qualificazione - E io dico l'esclusione - certamente della qualifica come persone offese, certissimamente l'esclusione della qualifica come persone offese dal reato di chi ha subito eventi lesivi o mortali, diverso è il discorso del danno da esposizione, naturalmente.

La Corte Costituzionale per quel che qui mi interessa mettere in evidenza ha chiarito che - diciamo - l'oggetto del reato di disastro ambientale descrive un evento distruttivo - sono le parole testuali - di proporzioni straordinarie anche se non necessariamente immani, atti a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Rappresenta, dice la Corte Costituzionale, un pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza - Già qui la Corte Costituzionale nel 2008 lo dice ed Eternit lo valorizza ovviamente - senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o della lesione di uno o più soggetti. Queste sono le parole della Corte Costituzionale. Quindi, il pericolo di un danno che riguarda un soggetto collettivo, non singola individualità la norma non prende in considerazione, la

norma non prende in considerazione, non è che il sistema penale non prende in considerazione, la norma non prende in considerazione la specifica ed individuale conseguenza lesiva o mortale del disastro. Per essere chiari, se si vuole perseguire l'evento lesivo o mortale conseguente al disastro si contesta il reato di lesioni colpose, il reato di omicidio colposo, il reato di strage se fosse necessario. Se queste contestazioni mancano non è che si può pretendere che un'ipotesi di reato diversa si trasfiguri in una cosa che non è. Il disastro interloquisce con un soggetto collettivo. È un reato di pericolo a punizione anticipata e prescinde, perché così dice la Corte Costituzionale, dall'evento lesivo mortale. Il secondo comma, perché non si debba sentire inutili richiami al secondo comma, è pacificamente definito dalla Corte Costituzionale, dalla giurisprudenza univoca, una circostanza aggravante della prima ipotesi, dell'ipotesi del primo comma. La verifica dell'evento non modifica l'oggetto penale protetto dalla norma. Parliamo di giurisprudenza semplicemente incontrovertita. Da ultimo la Prima Sezione della Corte di Cassazione, quella sul processo Eternit che poi ha dovuto riconoscere la prescrizione del reato, parlando proprio del rapporto tra il primo e il secondo comma dice che intercorre - Devono usare sempre, con il rispetto massimo, sempre parole che creano un'ulteriore difficoltà di comprensione, oltre al concetto non sempre chiarissimo - intercorre un evidente rapporto di specialità unilaterale per specificazione e per aggiunta. Questa è la descrizione un po' faticosa, tipica - così capiamo, io perlomeno finalmente capisco - del rapporto esistente tra titolo di reato e circostanza.

Questo è importantissimo perché poiché noi dobbiamo discutere se sono persone offese, come pretendono sostanzialmente

più che nominalmente tutti coloro che si stanno costituendo per la lesione del bene alla salute in questo processo, questo è fondamentale, quindi se l'interesse penale protetto dalla norma non si amplia ove sia contestato il secondo comma, sempre quello è: pericolo, interesse collettivo, pubblica incolumità. Questo è l'interesse penale protetto dalla norma. Altre norme si occupano di proteggere il bene della lesione della vita e della salute individuale. Altre norme, esistono, non è che non esistono. Ed allora, la giurisprudenza parla proprio di causalità collettiva, questo è il principio che la giurisprudenza ha sviluppato e ha ribadito.

Vorrei leggere sul punto conclusivamente le parole della sentenza della Corte di Appello Eternit su questo punto. "Dunque, la causalità collettiva riflette una condizione della realtà distinta da quella relativa ai singoli infortuni, perché gli abbraccia unificandoli come episodi particolari di un fenomeno più esteso e li sussume", quindi entro una categoria tassonomica di carattere generale, che è appunto quella del disastro. Bene, d'altronde la sentenza della Cassazione riprende un'argomentazione del Procuratore Generale in quel processo, questa sentenza Schmidheiny mi pare che sia il cognome, insomma diciamo Eternit, ma se la si vuole trovare è pronunciato Schmidheiny, credo. Il Procuratore Generale aveva fatto osservare, d'altro canto sarebbe una... se noi ritenessimo che la norma contempla la protezione del diritto individuale alla salute, cioè all'integrità fisica, se così fosse si avrebbe una assurdità. Lei immagini un disastro per un'esplosione che uccide duemila persone, il responsabile di quella esplosione potrebbe essere punito al massimo fino a dodici anni di reclusione, avendo operato una strage di mille persone. Questo è l'argomento talmente persuasivo,

che la Corte di Cassazione lo cita facendo ossequi al Procuratore Generale e spiegando come stiamo parlando di un'altra norma, di una norma che si occupa di altro che non dei mille morti dall'esplosione, si occupa di altro. Si occupa della tua condotta che ha messo in pericolo l'incolumità pubblica aggravata dal fatto che veramente hai determinato delle conseguenze. Questo è! Allora, la prima conclusione è che con certezza non sono qualificabili come persone offese tutti coloro che qui lamentano lesioni o morte. Lo sono, lo sono, diciamolo subito perché non è che noi siamo qui a dire che tutti, qui non entra nessuno, lo sono per interpretazione giurisprudenziale, a mio parere dico anche onestamente convincente, coloro che hanno lamentato, vantato e agito con i loro atti di costituzione il danno da esposizione, perché e non a caso il danno da esposizione è un danno senza conseguenze fisiche all'integrità fisica e alla vita. Cioè, ed è un'evoluzione interpretativa, giurisprudenziale, ma che ha una sua logica coerente perlomeno con la fattispecie, cioè si dice: "D'accordo, ma se io vivo nei pressi di una centrale nucleare che poi ha subito per una mancata manutenzione una perdita, eccetera, io magari non mi sarò ammalato ma ho vissuto in una condizione di ansia, di angoscia, di preoccupazione, di timore per me, per i miei figli, che mi ammalo adesso, che mi potrei ammalare tra - Dio non voglia - Negli anni successivi, questa condizione che viene riassunta nella nozione di danno da esposizione certamente individua persone offese dal reato, per cui l'onere di prova in quel caso, richiamando il capo d'imputazione, sarà limitato ad un principio di prova che pur ci deve essere, però, del fatto che io: A) abito a Taranto, B) che abiti in una zona interessata dalle cose, C) che la mia attività era tale... devo dire tre cose, sennò chiunque si trova a passare dice: "Io,

l'ambiente, un bene comune", eccetera; è chiaro. Quindi, il sindacato sulle costituzioni di Parti Civili che hanno espressamente richiesto, lamentato danno da esposizione sarà relativo a quelle singole che per motivi di mancato, a nostro avviso, assolvimento dell'onere minimo di allegazione vanno escluse.

Domanda: allora abbiamo detto non sono queste persone offese lesioni e morte. Sono danneggiati dal reato? Cioè possono rappresentare quella lesione che pur non sovrapponendosi all'interesse penale, pur non essendo il soggetto portatore dell'interesse penale protetto dalla norma è tuttavia conseguenza immediata e diretta della condotta? Questo è il punto critico su cui è intervenuta Eternit, e sulla quale dobbiamo ragionare e sulla quale dovete intervenire. Dovete intervenire! Perché l'orientamento espresso da Eternit è un orientamento ragionevole che pone fine ad un fenomeno che sta diventando incontrollabile. L'idea che il processo penale sia l'occasione breve, la scorciatoia, per esercitare un'azione che ha una sua sede naturale, signor Presidente e signori Giudici. Qui nessuno sta dicendo che non avete diritto di lamentarvi di chiedere i danni, c'è la sede naturale che è il processo civile, sono i Tribunali Civili dove si va a chiedere il risarcimento del danno. Se si vuole fare ingresso in un processo penale determinando le alterazioni del sistema ordinato del processo penale che si occupa della responsabilità penale dei soggetti bisogna entrare in modo rigorosissimo essendoci chiarissime le premesse e le condizioni, invitando - ripeto - non sbattendo la porta ma dicendo: "Andate al palazzo a fianco, che è il Tribunale Civile, dovete andare lì, non vi stiamo dicendo... non vi cacciamo dal Palazzo di Giustizia, avete sbagliato indirizzo". Che significa, allora, conseguenza del reato? Perché questo è il tema, perché



il risarcimento del danno è conseguente anche se non. La sentenza Eternit ha tirato i freni dicendo: "Sì, il danno, ma deve essere danno ex delictum", cioè deve essere conseguente non nel senso, a volte anche affermato dalla giurisprudenza, lo sappiamo benissimo, della conditio sine qua non, cioè se non c'era questa condotta non si determinava il danno, ma è conseguenza ex delicto, cioè deve essere una conseguenza - come possiamo dire - propria della condotta che viene descritta. Non stiamo più parlando dell'interesse penale, stiamo parlando della consequenzialità che deve essere comunque propria della condotta descritta nell'imputazione. E qui la pagina cruciale, è una sentenza di seicento, no di più pagine, naturalmente mi consentirà un richiamo di una, meno, mezza pagina, forse una, ma facciamo prima perché è di una chiarezza esemplare ed è il percorso che noi vi chiediamo di seguire. Lì si parlava di fibre di amianto. "In un numero rilevante di casi, come il presente procedimento ha evidenziato, l'inalazione di fibre di amianto non si è arrestata alla descritta soglia iniziale di offensività", cioè certamente chi abita nella zona ha inalato, però dice - e questo individua il danno da esposizione - Ma la situazione si è poi sviluppata finendo per dar luogo alla produzione di malattie "ab sesto" correlate e ai decessi e alle patologie conseguenti. "Anche le lesioni e le morti - sto sempre leggendo la sentenza Eternit - Da cui scaturiscono ulteriori sofferenze di natura patrimoniale e non, pertanto, sono riconducibili alla fattispecie di reato contestata". Attenzione! "Tuttavia non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non possono considerarsi danni ex delicto risarcibili in questa sede". E cita la Corte di Appello due sentenze diciamo in tema, che affermano

questo principio della Cassazione perché ci sono più sentenze per fortuna della Suprema Corte che questi temi della necessità di porre un freno a questa assurdità, assurdità, assurdità! Io pochi giorni fa, Presidente, facevo un processo per concussione dei Vigili, giorni fa, tempo fa, dei Vigili Urbani, concussione e mi si presenta non so se Codacons, no nemmeno, ADUSBEF, eccetera eccetera, dico: che ci fanno qui? C'è una concussione in danno di alcuni ristoratori, cosa c'entra la ADUSBEF? Ammessa la ADUSBEF perché nel proprio statuto della trasparenza della Pubblica Amministrazione dovrà arrivare un momento in cui comprendiamo che questa cosa non può funzionare, e questo è il teatro che lo dimostra in modo fisico. Questo riguarda il tema degli enti. Ho dirazzato. Dunque, dicevo: "Il Tribunale - Dice la Corte d'Appello - D'altronde si era già espresso in questo senso", però poi che cosa ha fatto il Tribunale? In cosa consiste la correzione della Corte d'Appello di Torino? È importante questo, è importante questo! Cioè il Tribunale era stato posto di fronte allo stesso problema, aveva detto: "No no, non è danno ex delicto", quindi le richieste di prova non c'è motivo, non hanno ingresso e basta, poi dopo solo il danno da esposizione, vedremo sul danno da esposizione. Vedrà le richieste di prova sulle lesioni e le morti. Però arriva poi condanna, arriva in Camera di Consiglio e nel liquidare il danno considera le lesioni e le morti. "No - Dice la Corte d'Appello - Avevi affermato un principio giusto che non erano danni ex delicto, però poi non è che me li calcoli nel risarcimento del danno, sennò che facciamo?" e con grande rigore dice: "Si era già espresso in tal senso il Tribunale, allorché aveva affermato l'irrilevanza nel presente procedimento degli accertamenti specifici invocati con riferimento all'insorgenza delle singole malattie ed infortuni,

lesioni o morti, oggetto degli studi epidemiologici svolti". Vede che è la fotocopia del nostro processo?! "Nonché con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra il (inc.) e la condotta, il Tribunale dopo aver correttamente indicato alle parti processuali quale fosse l'oggetto della causa, dice: "Non vi interessate", eccetera, si è scostato dalle indicazioni fornite attribuendo in sede di decisione valenza alle singole malattie di infortunio, eccetera. Dobbiamo correggere questo errore, se così è risulta evidente che il danno in questa sede risarcibile sia esclusivamente quello da esposizione nei termini sopra indicati. E che costituisca invece oggetto, e come non costituisca invece oggetto di risarcimento il danno rappresentato dalle conseguenze dell'esposizione all'amianto. "La considerazione delle malattie e dei decessi conseguenti alle esposizioni lavorative o ambientali non avrebbe certamente potuto prescindere da un accertamento in termini di causalità individuale" dice il Tribunale. Come avremmo potuto poi non andare a guardare uno per uno, la malattia, la morte eccetera. E qui io trovo, io ammiro una Corte che ha questo coraggio, perché la Corte dice espressamente che c'è anche un problema di ingestibilità processuale nell'ipotesi diversa. "Peraltro, detto accertamento impraticabile nell'ambito del presente procedimento, attese le migliaia di persone fisiche costituite in Parte Civile e la peculiarità di ciascuna posizione, non risulta neppure pertinente all'oggetto dello stesso, che è rappresentato da un fenomeno unitario riferibile a gruppi di persone, non a singole individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso" eccetera. "Il danno in questa sede - ho finito di leggere - È dunque identificabile come il danno subito per effetto dell'avvenuta esposizione", quindi si fa

esplicito riferimento a quale sarebbe stato l'onere probatorio conseguente ad una diversa decisione.

Dunque, la prima richiesta in via principale è che vengano escluse tutte le persone che si sono costituite Parti Civili, invocando, facendo riferimento al danno ed invocandone la connessione eziologica da lesione o da morte dei propri congiunti. Facendo salve da questa richiesta generale le richieste che esplicitamente qualificatesi come tali si sono limitate a lamentare il danno da esposizione. Devo ovviamente ragionare anche in via subordinata, come diciamo noi nella non creduta ipotesi che è un atto apotropaico, diciamo così, scaramantico, che questa non fosse l'opinione della Corte, questa prima, quella di dovere accogliere questa decisione. E allora il tema si sposta sull'adempimento dell'onere minimo di allegazione, sulla quale noi vedremo delle cose in questi atti, ma io non mi permetto, ci mancherebbe, che non suoni come... non avrei nessun titolo come appunto ai colleghi che hanno predisposto. È il segno di dove siamo arrivati con questa giurisprudenza, per cui non c'è neanche più il freno inibitorio di dover dire due parole, di dover spiegare, qui siamo pieni di costituzioni: "Svolgeva l'attività di marmista in un locale attiguo", marmista attiguo, non sappiamo la ditta, la società, attiguo quando, dove? Numero civico, da quando a quando. Ma è solo un esempio, decine, centinaia, le ditte appaltatrici dell'ILVA. La tesi nemmeno sviluppata, appena appena accennata, che dato che avendo un lavoro prendeva appalti dall'ILVA, andavano col camion a prendere delle cose quindi avveniva la contaminazione. Intanto dobbiamo ricordare a tutti i colleghi che non stiamo parlando di un processo per un fatto nucleare, per cui se uno si avvicina ad un'area si contamina. No, quindi che tu vai a prendere le cose e le riporti non lo

so. Se dobbiamo dare rilievo a questo allora mi devi dire quante volte, per quanto tempo, per quale ragione, come, dove, quando, non è che la ditta appaltatrice senza fornire documenti sulla ditta di appartenenza, quindi qui c'è un problema, un tema che dobbiamo scrutinare, Presidente. Noi ci siamo lavorato mesi, auguri a voi! Ma questo è un discorso imprescindibile, perché - ripeto - Per noi è molto più importante l'ammissione con chi, quali sono le parti di questo processo, con quante parti ci dobbiamo misurare, di quale prova ci dobbiamo occupare. Su questo bisogna essere chiari. L'articolo 78 comma 1 lettera D) dice che deve essere soddisfatto il requisito della esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, questa è la formula testuale. Non mi ripeto sulla differenza qui tra persona offesa e danneggiato, e sul fatto che sia pacifico che qualificato come, perlomeno come danneggiato, cioè come danneggiato ovviamente l'esposizione delle ragioni deve avere una consistenza molto superiore alla indicazione del capo d'imputazione. Questo è ovvio! Ecco perché voi dovete preliminarmente dirci chi sono qui le persone offese, non chi nominativamente, chi secondo la Corte si identifica come persona offesa del reato di disastro ambientale, di omesse cautele sul lavoro, cioè chi sono le persone offese e chi sono i danneggiati. Questa è una premessa del vostro provvedimento, perché senno non riusciamo.

Ora, parliamo dei danneggiati non persone offese. Lo ripeto per l'ultima volta, ma lo devo ripetere, fatemi questo atto di fiducia. Quando trovate la massima giurisprudenziale che dice: "È sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto quando tra il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza", a parte il fatto che deve risultare con immediatezza, andate a

vedere la fattispecie e vedete che si parla solo di persona offesa. Fatemi questo atto di fiducia, poi magari adesso ne esce fuori una, ma di trenta che ne abbiamo viste, forse più, quaranta. Diverso, quindi, dobbiamo applicare i principi anche civilistici della determinatezza della domanda. La domanda deve essere determinata, quindi si esercita l'azione civile da parte del danneggiato, quindi è chiaro che la persona offesa ha un privilegio diverso. Se ti presenti come danneggiato devi usare i criteri della determinatezza che sono richiesti dall'azione civile. Voi mi insegnate, esiste l'inammissibilità della domanda se è indeterminata, come la gran parte delle domande che sono state presentate qui. Io ho fatto solo qualche esempio, li vedremo in concreto. Ma c'è un tema decisivo che è quello della perizia epidemiologica, perché non c'è una sola delle parti che si costituisce in tema di salute che non assolva l'onere di cui al 78, cos'era, insomma l'onere di allegazione che non indichi la perizia epidemiologica Triassi, Vigeri, eccetera. È tutto detto lì. Poiché lì dice che le emissioni ILVA, eccetera, sono in questo ambito, in questo territorio, eccetera eccetera, possono determinare questo, eccetera, io ho questo tipo di malattia che rientra in quel... abitavo da quelle parti, eccetera eccetera; rientro nella statistica, io rientro nella statistica e tanto in questo momento mi basta, dicono quando si degnano di dirlo, tanto basta poi proverò in corso di causa che è il nesso, però adesso io per entrare (inc.) la perizia epidemiologica. Bene! La perizia epidemiologica su questo punto dice l'esatto contrario. Ora ve lo leggo. La perizia Forastieri, Brigeri e Triassi a pagina 207: "L'incertezza connessa alla causalità stocastica (quindi probabilistica) risiede nell'impossibilità - sono le parole della perizia epidemiologica invocata

taumaturgicamente come unico argomento - Impossibilità allo stato attuale delle conoscenze: A) di riconoscere chi tra i soggetti esposti ad una concentrazione ritenuta efficace dell'agente in questione svilupperà la patologia ad esso causalmente correlata e chi no; B) di riconoscere chi tra i soggetti esposti che hanno sviluppato la malattia deve la malattia stessa alla esposizione considerata piuttosto che ad altri agenti causali", che è una pietra tombale sulla richiesta, sul preteso assolvimento dell'onere perché si invoca improvvidamente un atto che noi contestiamo dalla prima all'ultima parola, ma come diceva prima l'Avvocato Petrone questo è merito, e arriverà il momento in cui si racconterà la verità su questa storia, ma ora ci stiamo occupando d'altro. Chi invoca questa perizia ha commesso un grave autogol, perché questa perizia sul punto del rapporto del nesso eziologico usa la parola impossibile definire chi essendosi ammalato di una certa, di qualcosa, bisogna vedere di quale malattia poi, quindi se sia per questo, e in una città di Taranto, e lo dico perché io ormai mi sento un cittadino onorario di una città meravigliosa, ma dove c'è Italcementi, l'ENI e un concentrato di amianto senza precedenti nella base militare, insomma è un'affermazione che comporta qualche conseguenza di valutazione, e allora se la perizia che ci mette in croce dice che però è impossibile stabilirlo, voi Giudici della ammissione delle Parti Civili che invocano quella perizia che cosa dovete fare? Dovete sfidare l'impossibile, cioè diremmo no, dovete esprimere la vostra sovrana valutazione che non è vero. Noi siamo contenti, perché sarebbe un primo segno di comunanza di giudizio negativo sulla perizia Forastieri, Brigeri e Triassi, però dovete fare questo, perché chi invoca ha invocato l'impossibilità. Quindi, questo comporta che tutti i danneggiati, e dovete fare

un'analisi come abbiamo fatto noi, non è che noi ci divertiamo qui, noi abbiamo delle valige qui, Presidente. Non è che io sto facendo ostruzionismo per lamentare, io devo dirvi quelle di cui chiediamo l'esclusione nella via subordinata per ciascuna, perché chiedo... anche perché per ciascuna sono. Io difendo una persona che vive modestamente, ognuna di queste chiede un milione, centomila, trecentomila, seicento mila, tre milioni, quattro milioni, quindi adesso io mi metto qua e dopo essermi spezzato la schiena con i colleghi, come tutti noi per alcuni mesi, adesso a dimostrazione plastica di che cosa significa far impazzire un processo, o stabiliamo la regola che un processo rientra nelle regole di un processo normale o lo facciamo così, non è che c'è un altro modo.

Quindi, le conclusioni sono chiare: A) esclusione di tutte le Parti che lamentano lesioni o morte, qualificazione di esse come meri danneggiati, non ammissibilità neanche come danneggiati perché il danno non è ex delicto, in subordine valutazione ora delle singole posizioni. Naturalmente ci siamo divisi questo, distinguendo, facendo uno sforzo di distinguere tra le Parti Civili che si erano costituite in udienza preliminare, quelle che si sono costituite al dibattimento, credo che sia, come è giusto che sia che funzioni l'ufficio del processo, come lo definisce il professor Dominioni, sia il contributo più importante che vi possiamo dare, perché è uno scrutinio che intanto abbiamo fatto noi, forse per voi sarà più facile poter solo verificare, sperando anche di poter incontrare la vostra fiducia, ma insomma di poter verificare come è doveroso i punti che noi evidenziamo. Quindi, è chiaro che in questa analisi che io cercherò di fare il più rapidamente possibile, forse tra un po' finirò anche per sedermi con il permesso del Signor Presidente, ma per ora non è



necessario. Mi pare di aver detto delle cose generali tutto, sì.

E allora, io qui comincio, poi altri seguiranno, però io vorrei andare avanti io perché poi ho un problema di aereo. Allora, richiamo la vostra prima attenzione sulla... stiamo parlando delle Parti Civili costituite in udienza preliminare, sull'atto di costituzione,. Naturalmente in questa occasione segnalerò anche i difetti di Procura, gli errori materiali e quant'altro.

Costituzione di Parte Civile nell'interesse di Monfredi Fabrizia, Salerno Mattia, Salerno Federico, Salerno Luca dell'Avvocato Pierfrancesco Lupo. Qui mi limito a farvi notare che la stessa Parte Civile nel costituirsi rappresenta che la condotta della quale si duole è precedente ai fatti di causa. Ma non è mica il solo, eh! "A sostegno della pretesa si evidenzia che egli nel periodo a far data dal 1987 sino a che gli fu possibile esercitò l'attività di agricoltore presso la sua azienda che insiste al confine tra il Comune di Taranto e quella di Statte, nella zona immediatamente limitrofa". La malattia che viene diagnosticata a questo signore, agiscono gli eredi, qui stiamo parlando di eredi che agiscono per il defunto, è stata diagnosticata nel 1992, cioè la malattia è diagnosticata nel 1992, l'esposizione è dall'87. Ecco, vede, qui noi dovessimo ammettere dovremmo poi fare con i nostri consulenti, con i consulenti di controparte, discutere se la policitemia vera o Morbo di Vaquez sia addebitabile all'ILVA. Quindi, qui mi limito a sottolineare questo dato, va esclusa perché nella stessa descrizione della condotta i fatti antecedono, se si può dire non lo so, la contestazione. Colgo l'occasione per dire una cosa che riguarderà moltissime Parti Civili, non moltissime per la verità; alcune Parti Civili, ritenendo di dover fare uno sforzo in più sull'onere di allegazione producono

delle consulenze di parte con medici che dicono, per la verità ripetono quello che dice la perizia, potrebbe essere, è probabile, non è che... un paio forse si sono sbilanciati nel dire: "Certissimamente questa è una malattia non dovuta ad altro che all'ILVA". Questi atti vanno espunti dall'atto di costituzione di Parte Civile, ove venisse ammessa. Tutti gli atti, con delle conseguenze però importanti, perché tutti gli atti valutativi, tecnici, peritali possono entrare nel dibattito, questo forse si sconta la presenza di molti colleghi che praticano più il diritto civile che il diritto processuale penale, non possono trovare ingresso nel processo così come allegato, il documento sì, ma non la perizia, la perizia bisogna fare una lista testi e indicare il proprio consulente che ci venga a dire queste cose, senno scavalchiamo un bel passaggio, quindi secondo me voi non le potete utilizzare nemmeno per valutare l'ammissibilità, perché non è una prova; non è un documento e non è una prova. E se queste parti non hanno avuto l'accortezza di fare la lista testi e di indicare il proprio consulente come lista testi, considerino che andranno incontro a questo problema.

Atto di costituzione dell'Avvocato Palasciano per Giudetti Ennio e Giudetti Giada. Ecco, qui si dice che la signora ha sempre vissuto a Taranto, sino al mese di dicembre del 1981 ha vissuto in via Principe Amedeo, successivamente ha abitato in via Lago di Averno, che questa fatale patologia viene messa in relazione dalla letteratura oncologica internazionale, non meglio precisata la letteratura oncologica internazionale con le inquinate e tossiche condizioni ambientali, ma non c'è dubbio, è dimostrato pertanto il nesso di causalità tra l'attività inquinante posta in essere dagli imputati e la malattia contratta della signora. Si allegano certificazioni anagrafiche, che anche potranno un

problema, perché se si produce la certificazione, alcuni l'atto di proprietà dell'immobile, anche per il luogo di residenza la certificazione anagrafica poi bisognerà approfondire se la certificazione anagrafica è stata seguita dalla vita effettiva presso l'abitazione. Io per esempio ho una residenza in un luogo per ragioni diverse, quindi non è che se presento il mio certificato medico il mio certificato di residenza non significa molto. Quindi, richiesta di esclusione per genericità.

Parte Civile Albano Aida, stiamo sempre parlando di eredi, quindi morte, Albano in Liuzzi, Liuzzi, Avvocato Valerio Sgarrino. Il signor Liuzzi ha prevalentemente avuto la propria residenza nel quartiere Borgo di Taranto. Anche il luogo di lavoro del medesimo trovavasi in tale quartiere, precisamente via D'Aquino, ma non si dice quale lavoro, quale attività lavorativa. Nel 2005 va incontro ad edema polmonare complicata da un'aritmia ventricolare, episodio di insufficienza respiratoria acuta, e si mette sul conto della costituzione di Parte Civile anche l'insufficienza renale acuta. Totale mancanza di assolvimento dell'onere minimo di prospettazione probatorio documentale, se ne chiede l'esclusione.

Avvocato Sgarrino per Montervino Anna ed altri. Il signor Montervino, questa è la rappresentazione del petitum, che per anni ha prestato attività lavorativa presso il mercato ortofrutticolo del Rione Tamburi, è stato esposto alle azioni di dette sostanze. Non c'è nessun documento che provi l'attività lavorativa di questo signore. Qui dovete decidere voi se è sufficiente dire: "Io ho lavorato" o se non sia onere minimo dire dove, alle dipendenze di chi e per che periodo per poter entrare nel processo, non per poter provare il danno, per poter entrare nel processo.

Stesso discorso, vado più veloce, tutte queste Parti Civili

redatte dal collega Sgarrino sono sullo stesso schema, quindi evocazione di malattia, nessuna specificazione nemmeno minima sul nesso causale che non sia di una tale genericità, cioè l'inquinamento può portare l'insufficienza respiratoria, certamente, non c'è dubbio. Qui, dico per esempio, nella dichiarazione di Parte Civile per Terrezza Marisa si dice che anche la encefalopatia genesi vascolare ischemica è eziologicamente riconducibile all'esposizione del soggetto agli agenti inquinanti immessi nell'atmosfera. La encefalopatia genesi vascolare ipossico ischemica, chi l'ha detto? Dove è scritto? Quale letteratura scientifica? Quale certificazione? Quale asserzione medica? Lo proveremo. Quindi, queste dell'Avvocato Sgarrino, tutte quelle di cui stiamo chiedendo l'esclusione dell'Avvocato Sgarrino, che sono: Albano Aida, Liuzzi Pierluigi, Liuzzi Alessandro, Liuzzi Marianna, Montervino Anna Carmela Maria Iolanda, Montervino Vincenzo, Albano Aida, Anna, Antonella e Vincenzo, Terrazza Marisa, Campitelli Roberto.

Lo stesso tipo di considerazioni, qui lo posso fare veramente unitario, è per le Parti civili dell'Avvocato Alessandro Apolito o Apolito, non c'è in nessuno degli atti di costituzione nemmeno un tentativo di ricostruzione del nesso eziologico, si fa riferimento all'attività inquinante dell'ILVA, cioè è un'affermazione - diciamo così - assiomatica. Sono numerosi, sono elencati, qui parliamo di 55 persone che si costituiscono Parte Civile lamentando lesioni genericamente riferite, c'è tutto il capo d'imputazione richiamato, eccetera, non si produce... io devo dire, ovviamente Presidente noi parliamo di files che sono stati depositati e che noi abbiamo stampato in sequenza, quindi naturalmente se vi è stato qualche errore nella stampa può accadere. Noi non troviamo certificazione o documentazione sufficiente

a dare un minimo sostegno a queste richieste, alla prospettazione insomma del nesso eziologico che non sia un generico richiamo alla attività inquinante dell'ILVA.

Vi prego di prendere nota che la costituzione dell'Avvocato Claudia Pignatelli che riguarda Sebastio Marco c'è un problema formale, e cioè la Procura Speciale non è autenticata, quindi si chiede la esclusione della Parte Civile per questa ragione. L'atto di costituzione relativo, signor Presidente, questo è un altro problema per capire noi a che problemi andremo incontro, cioè questa costituzione di Parte Civile per Sebastio Federica dell'Avvocato Claudia Pignatelli qui allega... qui stiamo parlando di una persona defunta che ha lavorato presso ILVA, quindi come operaio dell'ILVA, quindi obiettivamente noi ci troviamo di fronte ad un rapporto stretto in modo non incontrovertibile con lo stabilimento, però nella stessa certificazione ILVA che viene allegata si dice che il signor Sebastio aveva lavorato dal 2 gennaio del 1979 al 30 giugno 1979 come manovratore, dal luglio del '79 all'81 come agganciatore. Dall'81 all'87 come tecnico amministrativo del personale, dall'87 al '91 cioè siamo già a dodici, quindici anni di attività precedente ai fatti di causa. Quindi, noi ci avvieremmo a sostenere cosa? Come, come dovremmo, chi sarebbe mai in grado di poter dire non solo di dover provare il nesso causale della malattia eccetera con certezza con quella, ma che non sia frutto della esposizione del periodo precedente a che i Riva acquistassero l'ILVA o si mette tutto sul conto? Non so! Cioè se un danno che è frutto di un'esposizione di dieci, venti, trent'anni quando sono periodi misti, che per dieci, quindici anni il mio assistito manco sapeva di che cosa stavamo parlando, visto che si è occupato della cosa incidentalmente a partire dal 2003. Cioè il mostruoso Archinà si è occupato di ILVA dal 2003 al

2009, quindi per esempio adesso dovrei io rispondere dell'evento doloroso del signor Sebastio, il quale ha lavorato in ILVA quindici anni prima dei fatti di cui oggetto alla contestazione e voi dovrete dire se la sua malattia è dovuta a questa seconda parte, non alla prima. Auguri, buon lavoro! Che vi devo dire? Noi ne chiediamo l'esclusione.

Stessa cosa, sempre Avvocato Pignatelli, Uzzi Carmela, sono sempre parenti della stessa persona, tra l'altro! Stesso discorso vale anche per la costituzione Pignatelli di Uzzi Carmela per le stesse ragioni che vi ho appena illustrato. Io adesso dovrei prendere degli altri documenti, se mi da' dieci minuti di sospensione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Un quarto d'ora, sono le dodici meno venti, a mezzogiorno riprendiamo.

*La Corte sospende il processo alle ore 11:40. Rientra la Corte alle ore 12:15 e si procede come di seguito.*

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo. Avvocato Caiazza, a lei la parola.

AVVOCATO CAIAZZA - Grazie, Presidente. Volevo dire che sono per l'ordine con il quale potrete seguire questa mia esposizione, ora mi stavo occupando... sempre siamo nelle costituzioni di Parte Civile in sede di udienza preliminare, mi stavo occupando del tema eredi, quindi morte, interrompo per ragioni di organizzazione del lavoro tra di noi, parlando invece di costituzioni di Parte Civile riguardanti il danno da esposizione. Quindi, come possiamo dire? Siamo proprio ai confini estremi, diciamo così, perché riconosciamo nel danno da esposizione, non noi, la giurisprudenza lo riconosce, la coincidenza con l'interesse penale protetto dalla norma, però abbiamo detto anche qui, non basta richiamare il capo d'imputazione anche a definire persone offese

coloro che siano portatori del danno da esposizione, occorre ovviamente un principio di prova che consenta al Giudice di dire: "Sì, tu ti puoi sedere in quest'aula". In questo senso vorrei portarvi l'esempio che tra l'altro in questo modo ci consente di risolvere la bellezza di... risolvere, cioè di affrontare in una volta sola la bellezza di 267 costituzioni di Parte Civile; sono le costituzioni di Parte Civile patrocinata dall'Avvocato Simone Sabbatini che sono sostanzialmente tutte in tema di danno da esposizione. Il collega tra l'altro fa una esposizione molto approfondita e interessante della giurisprudenza sul punto, e richiama la giurisprudenza che pur ribadendo la non dimensione individuale del danno, ma la dimensione collettiva l'ha ristretta per esempio su ambienti di lavoro, a comunità ristrette di lavoratori, insomma un tema interessante. Però quando andiamo al tema della allegazione, che è quello che ci interessa, noi ci troviamo di fronte a che cosa? Queste 269 persone sono o operai ILVA, e quindi come ci siamo detti il tema è certamente più semplice in senso di onere di allegazione o dipendenti di ditte appaltatrici di ILVA. Però, si è ritenuto da parte del collega che fosse sufficiente questo. Io ve ne mostro una per tutte, sono tutte uguali. Cioè è stata predisposta una maschera all'inizio dell'atto di Procura Speciale, una maschera nella quale si dice nome e cognome, Tizio e Caio, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, datore di lavoro e c'è l'elencazione dei datori di lavoro, periodo di lavoro dal... al, fine! Queste affermazioni contenute nella maschera non sono sostenute da alcun documento. È la mera esposizione dei datori di lavoro. Allora voi vi trovate coloro che dichiarano di essere dipendenti ILVA che scrivono nello spazio datore di lavoro ILVA o Ansaldo-ILVA, e anche su questi io mi permetto di dire

che perlomeno, ma anche per onorare chi ha fatto questo, perché qui ci sono persone che si sono costituite per operai dell'ILVA allegando lo statino dell'INPS che ricostruisce tutti i periodi di lavoro, dal, al, assunto, poi ha fatto qua; l'idea di onere minimo di allegazione che noi vi proponiamo è questa, anche per il soggetto parte offesa da danno da esposizione. Dovremmo pretendere perlomeno che l'affermazione di essere un operaio dell'ILVA, di esserlo stato sia minimamente supportata da un documento, non in forma originale, una fotocopia, ma un principio di prova. Se non c'è manca il requisito minimo per partecipare ad un processo penale. Questo è il principio che vi chiediamo di affermare. Quindi, questo anche per chi si qualifica operaio di ILVA senza documentare che è operaio di ILVA. Ma ancor di più per i dipendenti delle ditte appaltatrici. Ma io le chiedo, sempre rimanendo nello stesso esempio: ma che cosa dovremmo desumere dal fatto che ci viene detto che datore di lavoro: 1) Cartubi Metallica, 2) Global Service S.r.l., 3) cioè i vari datori di lavoro nei vari periodi Mati s.a.s. Minervini Antonio, 4) Mati S.r.l., 5) Mati Sud, 6) Itas S.r.l. Industria Technology, eccetera eccetera, e che cosa noi... Noi in termini di onere probatorio che cosa dovremmo desumere da questo elenco, che cosa ci dice questo? Nella scarna premessa in fatto, perché la premessa è veramente interessantissima in diritto, però scarnissima premessa in fatto si dice semplicemente o dipendenti dell'ILVA o dipendenti di società appaltatrici dell'ILVA. Questo è un tema importantissimo, perché sono tantissime le Parti Civili, non solo questi 269 che invocano questa cosa, questo essere dipendenti di ditte appaltatrici, ma che significa? Cioè ditte appaltatrici che significa? Perché questo lega, da che cosa dovremmo desumere che questo lega al luogo fisico ILVA. E anche quando dovessimo, ma



così, arbitrariamente legare ad un acronimo, al nome di una ditta, S.r.l. Pinco Pallo, che significa? Ancora una volta che tipo di legame? Si entrava? Si usciva? Si rimaneva lì? Appalti perché si rimane a lavorare per un lungo periodo di tempo, e quale è stato questo lungo periodo di tempo? Cioè questo per noi è il discorso. Così chiarito, così vede che lo liquidiamo questo malloppo perché sono tutte le... e questo atto di costituzione cumulativo, la prima richiesta atto Avvocato Simone Sabatini all'udienza preliminare era stato... è anche il file numerato così, 65, Di Girolamo Francesco più 268, la prima richiesta è l'esclusione di tutte queste parti per mancato assolvimento dell'onere probatorio anche da parte di chi si dice operaio ILVA, ove si ritenesse che l'indicazione operaio ILVA, ma io non lo credo affatto sia sufficiente, certamente vanno escluse tutte le Parti che fanno riferimento all'essere dipendenti da ditte appaltatrici, perché qui bisogna fare il doppio salto mortale di immaginare che cosa fanno queste ditte appaltatrici e in che termini creerebbero il nesso causale. Perciò, come elencazione subordinata alla richiesta principale di esclusione di tutte le Parti Civili indicate in questo atto di costituzione, elenco ai fini del verbale, le faccio un esempio Presidente, non è che noi non abbiamo lavorato ad una memoria, noi abbiamo lavorato ad una memoria che raccoglie anche tutta la parte generale, però non siamo riusciti fisicamente per le singole parti di cui sto parlando ad entrare così nel dettaglio. Noi contiamo, avendo concluso fino a notte fonda, di poter, io spero, non so se in giornata o per la prossima udienza forse più facilmente di depositarvi una memoria più completa anche su queste obiezioni, ecco perché è necessario riferirci ai singoli fatti. Sono tutti elencati, ma Ci sono generiche, tranne casi rari, generici appunti su

quale sia il problema. Quindi, io qui per esempio devo elencarvi, perché rimanga a verbale, i nomi di chi chiedo comunque in via subordinata certamente l'esclusione, sono tutti coloro che fanno riferimento alle ditte appaltatrici, si qualificano come dipendenti, e quindi: Di Girolamo Francesco, Albano Antonio, Albano Emanuele, Amodio Mario, Antonucci Francesco Salvatore, Apruzzese Massimo, Apruzzese Raffaele, Arganese Francesco, Barone Andrea, Basile Cosimo, Basile Severino, Bria Ferdinando, Briganti Pietro, Buono Giuseppe, Caforio Antonio, Carrieri Antonio, Chiarappa Domenico, Chiloiro Francesco, Cipriani Fernando, Colacicco Vito, Corallo Angelo, Costantini Saverio, D'Andria Michele, D'Arcante Carlo, De Biasi Zaccaria, De Matteis Alessandro, De Valerio Giuseppe, De Leo Giuseppe, De Pane Nicola, Di Cuio Vito, Di Tinco Giuseppe, Druda Francesco, Fago Francesco, Filomena Mirko, Fortunato Colucci Cosimo, Fortunato Colucci Lucio, Fruciano Maurizio, Gallo Paolo, Genchi Angelo, Giuseppe Fanelli, Grottoli Mario, La Gioia Raffaella, La Pertosa Domenico, Laudati Antonio, Lezza Cataldo, Lezza Cosimo, Lobarco Attilio, Lombardi Bartolomeo, Lupinella Martino, Manigrasso Raffaele, Marfeo Cataldo, Marrucci Francesco, Marsiglia Michele, Marturano Antonio, Marzella Mario, Massafra Giovanni, Mero Salvatore, Motolese Giacomo, Musciagna Pietro, Passarelli Carmine, Pepoli Francesco, Perrucci Gaetano, Petaro Attilio, Pulpico Vincenzo, Ricci Dorato, Ricci Vitantonio, Rossini Ciro, Ruggeri Giampaolo, Rutigliano Michele, Scardia Antonio, Sferra Egidio. Quindi Rutigliano Michele sì, chiediamo l'esclusione, siamo sempre nelle richieste subordinate alla richiesta di esclusione generale di tutti in quanto dipendenti di ditte appaltatrici. Scardia Antonio, Sferra Egidio, Simonetti Cosimo, Sito Salvatore, Solito Luigi, Stramaglia

Luciano, Tarantino Giovanni, Tocci Vito, Topo Francesco, Valente Antonio, Vallefoco Giuseppe, Vestita Massimo, Vicari Francesco, Viesti Emanuele, Villani Francesco, Capriulo Cosimo, Buzzerio Vito, Bianco Nicola, Spina Cosimo, Battista Francesco, Fago Nicola, Pastore Agostino, Russo Massimo, Brugnara Guido, Cavallo Giuseppe, Acampora Francesco, Netti Giuseppe e Pavone Luigi, sempre salvo errori o omissioni. Vorrei che fosse chiaro: noi abbiamo stampato, qui noi altri documenti non ne abbiamo visti, se poi c'è da qualche parte un file che invece raccoglieva tutti i documenti, credo di no, penso che non ci siano, perché noi abbiamo stampato quello che la Cancelleria ci ha dato nell'udienza preliminare, mi scuso in questo caso anticipatamente con i colleghi che dovessero segnalare un nostro errore.

Chiedo scusa solo un attimo, Presidente. Allora, siamo sempre in tema di danno da esposizione. Qui abbiamo l'Avvocato Silvestre, il danneggiato è Laneve Michele. Qui abbiamo un esempio, anche questo, che vi consente di capire di cosa parliamo. In particolare si costituisce per le seguenti ragioni di fatto: Laneve Michele, nato a... eccetera, è titolare di un'azienda, la Floricoltura Tamburi s.a.s. Che è in Taranto alla via San Brunone 9, attività adiacente al cimitero di Taranto. Il signor Laneve, qui perlomeno è indicata, e vedrete nella quasi totalità non è neanche indicata la ditta, qui dice che è titolare di questa ditta e dà un indirizzo, che è un fatto già abbastanza eccezionale. Il Signor Laneve svolge attività lavorativa ivi ed è continuamente esposto a concreto rischio della salute, riceve seri danni di natura... Poi aggiunge: "L'attività lavorativa riceve seri danni di natura economica proprio a causa del deposito di polveri dei parchi dell'ILVA all'interno e vicino al banco di vendita". Allora qual è il danno che qui si sta chiedendo? Perché si esordisce parlando

di danno da esposizione per la salute, poi si fa riferimento al deterioramento, quindi di che cosa? Dell'immobile, per il deposito di polveri nei parchi dell'ILVA, non si danno indicazioni di arco temporale. Da quanto tempo svolge questa professione, questa attività, per quante ore al giorno, eccetera. A noi sembra che anche così concepito un atto di costituzione per danno da esposizione sia insufficientemente argomentato. Per questo stesso fatto si costituisce Ammirato Anna, che da quello che capiamo è la moglie di Laneve, quindi si costituisce con un atto Laneve invocando il danno da esposizione, con un altro atto la moglie di Laneve. Valgono per lei, direi ancor di più, le osservazioni sul mancato sviluppo minimo. Qui poi abbiamo l'Avvocato Caterina Argese, qui c'è un problema formale, di cui vi prego di prendere nota; queste costituzioni di Parte Civile dell'Avvocato Argese, ferme restando obiezioni di carattere comune alle altre, hanno un problema di Procura Speciale direi non superabile, perché viene allegata come Procura Speciale, e sono diversi atti, poi li indico Presidente, una Procura Speciale così concepita: "Il sottoscritto, persona offesa del reato, nomina difensore di fiducia l'Avvocato Caterina Argese, eccetera eccetera, dichiara che il proprio domicilio è presso il difensore, conferisce specifico mandato al presente difensore a proporre eventuale impugnazione avverso la sentenza emessa in contumacia, quindi evidentemente è un modulo per quando si difende l'imputato, conferisce Procura Speciale - Ed eccoci qua, quindi questo è l'atto di nomina - Procura Speciale perché in nome e per conto, e nell'interesse del sottoscritto esprima la volontà di richiedere e richieda alternativamente o cumulativamente i procedimenti speciali previsti dalla legge, nonché a proporre eventuale opposizione al decreto penale, ovvero

a richiedere l'oblazione ritenendo fin d'ora tale atto fermo e valido, e - aggiunto a penna - Che depositi Procura Speciale, costituzione di Parte Civile". Quindi, sullo schema di una nomina per imputato con Procura Speciale a chiedere riti alternativi si integra l'oggetto della Procura Speciale con un potere di deposito della nomina, manca del tutto la Procura a costituirsi Parte Civile, perché non possiamo ritenere che la Procura a depositare sia equivalente alla Procura a costituirsi Parte Civile, descrivendo una pura attività materiale e mancando tutte le connotazioni tipiche, che come ieri l'Avvocato Lanucara molto bene ha rappresentato, devono far parte. Queste sono le costituzioni dell'Avvocato Caterina Argese che riguardano Civilla Marco, Cisternini Giovanni, Scarano Fedele, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio Francesco, Iorio Claudio, De Francesco Fabio, Canino Francesco. Qui abbiamo gli atti di costituzione di Parte Civile del collega Lamanna, sono tutti sostanzialmente - come ora vedremo - Riferiti a persone che svolgono l'attività di marmista o mi pare anche, adesso lo vediamo, dipendenti di cooperative che lavorerebbero presso il cimitero. Sono diverse e anche queste possono essere affasciate da valutazioni comuni, perché poi alla fine dei conti sono atti seriali e quindi sono ripetitivi. Così è sviluppata la causa petendi: "Il signor Basile Angelo svolge la propria attività di marmista dal 2003 a tutt'oggi in locale attiguo all'ingresso del cimitero", punto! "Permanente esposizione al trattamento di polveri nella fase di realizzazione del marmo e nelle successive fasi di installazione dei marmi presso tombe ed edifici cimiteriali. Va tenuto conto che i locali in cui opera sono immediatamente contigui ai parchi minerari dell'ILVA e nel periodo di ventilazione le polveri dei

parchi entrano con facilità nei locali. A parte che qui - veramente, non è una battuta - Dato che c'è un danno da esposizione alle polveri per un marmista è già un bel tema andare a distinguere, ma dico: è assolto l'onere probatorio dicendo semplicemente svolge la propria attività di marmista in locale attiguo e non si indica per quale ditta, per quante ore al giorno, è dipendente, è titolare, lavora saltuariamente, occasionalmente. Questo è, mi pare, sufficiente, perché è la censura che svolgiamo per tutti questi atti e quindi riguardano Studio Legale Lamanna and Partners riguardano Basile Angelo, Basile Roberto, De Giorgio Franco, Fedele Antonia, Fittaiolo Raffaele, Giannese Maria, Guarini Antonio, Guarini Cosimo, Guarini Luigi, Guarino Angelo, Guarino Angelo, due volte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Date di nascita diverse.

AVVOCATO CAIAZZA - No, stavo guardando nato a Taranto il 14 febbraio 1972 e nato a Taranto il 28 agosto del 1972. Sono due date diverse, l'anno è lo stesso e il mese pure.

GIUDICE A LATERE Fulvia MISSERINI - No, il mese no.

AVVOCATO CAIAZZA - Guarino Angelo, Guarino Angelo, Guarino Giambattista, Laneve Maurizio che avevamo già visto prima, Petruzzi Alessandro, Petruzzi Antonio, Potenza Angelo Raffaele e Potenza Nicola, però in effetti questi gli ho elencati, mi faccia solo essere un secondo più preciso. Attività di marmista, locale attiguo. Attività di marmista, locale attiguo. Attività, Fedele Antonia, di fiorista con banco attiguo all'ingresso del cimitero. Mi ricordavo che c'erano delle differenze. Fittaiolo Raffaele dipendente del Comune di Taranto con mansioni di impiegato presso il cimitero di San Brunone. La signora Giannese Maria che opera come moglie di Catanzariti Antonio deceduto nel 2010 in quanto dipendente della Cooperativa Ancora Service del 1995,

che non sappiamo cosa sia, non lo sappiamo che cos'è la cooperativa, che attività svolge, dove, non viene detto, senza documenti sempre. Durante la sua attività lavorativa è stato esposto ad agenti patogeni, in particolare cancerogeni ed altri rischi connessi all'illecita gestione dell'attività produttiva quale conseguenza diretta del comportamento degli imputati; finita la esposizione della causa petendi.

Guarini Antonio, marmista dal 1970 al 2003. Dal 1970! Questo pone quegli altri problemi che abbiamo detto, dal 1970 al 2003. Il locale è attiguo all'ingresso, permanente, attiguo.

Guarini Cosimo, marmista presso il cimitero di San Brunone, adiacente ai parchi minerali. Si tratta di operatore con attività di marmista in locale attiguo all'ingresso del cimitero, nulla sull'attività lavorativa, occasionale, dipendente, niente, nessuna definizione dove e come. Marmista dall'85, quindi prima dei fatti di causa, a tutt'oggi, anche prima, in locale attiguo al cimitero.

Guarino Angelo, marmista in locale attiguo al cimitero.

Guarino Angelo, marmista dal 1990 in locale attiguo al cimitero.

Guarino Giambattista, marmista presso il cimitero in locale contiguo all'ingresso del cimitero.

Laneve Maurizio dipendente della Cooperativa Ancora Service nel 1992 con mansioni di impiegato, contratto servizi ed a tempo indeterminato, dal 1996 al 2006 ha svolto la propria attività, non sappiamo quale, presso il cimitero di San Brunone.

Signor Petruzzi Alessandro, marmista dal 1994 nei locali attigui all'ingresso del cimitero.

Il signor Petruzzi Antonio, attività di marmista dal 1993 a tutt'oggi in locale attiguo al cimitero.

Potenza Angelo Raffaele fiorista con banco attiguo all'ingresso del cimitero, non sappiamo da quando, da

cole, dove, per conto di chi.

Il signor Potenza Nicola svolge la propria attività di fiorista dal 1994 a tutt'oggi con banco contiguo all'ingresso del cimitero. Quindi, chiediamo l'esclusione per la assoluta genericità della domanda. Questo l'avevamo, invece, già appuntato in memoria e quindi è più semplice.

L'Avvocato Fausto Soggia per Spina Grazia come erede di Alagni Francesco deceduto nel 2013, abitante nel Quartiere Tamburi, però qui c'è un problema di Procura Speciale che non so che cosa... cioè la Procura speciale, Presidente e signor Giudice a Latere è così concepita: Procura Speciale, atto di conferimento, il signor Alagni Francesco, quindi è lui che conferisce, nato a... conferisce, eccetera. E c'è la descrizione. Poi si va alla firma, immagino che sia deceduto nelle more, immagino che sia questo, però è firmata Spina Grazia, moglie. Alagni Francesco è interlineato, e la sottoscrizione è autentica, ma la Procura Speciale però è a nome di Alagni Francesco, quindi Spina Grazia non conferisce nessun mandato ma sottoscrive in luogo come moglie, quindi qui c'è un dato formale mi pare non superabile, e la costituzione va esclusa. Qui avevamo avuto il tempo in memoria di fare l'elencazione con più facilità; ho quasi finito questa mia prima parte perlomeno, poi dopo vedremo.

Gli atti di costituzione dell'Avvocato Massimiliano Del Vecchio nella numerazione dei files dell'udienza preliminare (è il 118) è per conto di una serie di persone. Qua è lo stesso discorso dei lavoratori ILVA e invece dei dipendenti di ditte, eccetera, però qui il collega ha allegato documentazione, e anche con molto scrupolo. Quindi, qui ci sono le documentazioni INPS per ciascuno di questi operai, e quindi questo - A mio modo di vedere - Risolve il problema dell'adempimento minimo



anche per il danno da esposizione per chi è documentatamente operaio dell'ILVA, mentre invece tutti coloro che sono dipendenti di ditte appaltatrici pur scrupolosamente documentati attraverso documentazione INPS, quindi con uno sforzo ricostruttivo importante di queste ditte, però se non ci si dice queste ditte che cosa fanno, per quanto tempo, in che modo sarebbero entrate in contatto e perché, chiaramente difetta. Quindi, qui non è una richiesta subordinata, la richiesta di esclusione riguarda solo coloro i quali nell'atto di costituzione dell'Avvocato Massimo Del Vecchio non sono dipendenti ILVA, mentre tutti quelli operai ILVA secondo me ci sono tutte le condizioni per l'ammissione della loro Parte Civile; siamo sempre in tema di danno da esposizione. E quindi vi elenco chi sono coloro che di queste molte Parti Civili dobbiamo necessariamente, credo, escludere. Sono, salvo errori o omissioni: Tripaldi Vito Gaetano, Annicchiarico Cosimo, Russo Alberico, Pulignano Giovanni, Festa Antonio, Sergio Benito, Caiazzo Moreno, Natale Francesco, Fuggiano Domenico, Battista Roberto, Albano Francesco, Camassa Emiliano, Merletto Pasquale, Nodelli Roberto, Anello Antonio, Conte Franco, Faraone Luciano, Ovatta Cosimo Damiano, Basile Francesco, Di Stani Antonio, Esposito Luigi, Vermiglio Cosimo, Fricelli Pietro, Solito Cosimo, Gatto Carlo, Pastore Domenico, Longo Giuseppe, Cauano Martino Luigi, Mancarelli Francesco, Cataldo Vito, Piaccione Mauro, Lumino forse Luigi, Matichecchia Vito, Fontana Daniele, Romeo Alfonso, Bottiglione Luciano, Ciura Francesco, Tommaselli Carmelo Giove, Monetta Pietro Antonio, Massaro Vito, Ligorio Cosimo, Fago Francesco, Corrente Francesco, Catapano Emanuele, Celestiano Gaetano, Conte Vincenzo, Gabriele Sergio, Nazaro Cosimo, Sperti Giuseppe, Simone Antonio, Moro Quintino, Macchiella Giuseppe, Borneo Carmine,

Blandamura Antonio, Mastrobernardini Francesco, Lippo Pietro, Valentini Cosimo, Chiloiro Michele, Arpa Davide, Bianco Pietro, Imperiali Antonio, Ruscigno Dario, Catapano Pietro, Di Maglie Annibale, Cinieri Francesco, D'Alò Cosimo, Papadopoli Michele, Brunetti Luigi, Calella Vito, Colella Mario, Schiavone Fabrizio, Cavallo Cosimo, Giannotta Umberto, Giannotta Angelo, Pignatelli Antonio. Quindi, questi sono.

Ci stiamo avvicinando per la parte mia alla conclusione, e abbiamo ancora: vi sono degli atti dell'Avvocato Sergio Bonetto, questo per Laneve Angelo; anche qui c'è un danno da esposizione, ma poi si evoca anche una lesione che sarebbe, io non so che cosa è BPCO, broncopolmonite cronica con ripetuti episodi di bronchite asmatiche riacutizzata, ma non si allega - Se non ho commesso errori - Certificazione medica, ma per quanto riguarda il danno da esposizione si dice il signor Laneve Angelo ha prestato e presta la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta - qui si dice - Cosimo Guarini che opera in locale contiguo all'ingresso del cimitero, marmista all'interno del locale sopra indicato. Non si dice da quando, per quanto, con che orario di lavoro, eccetera. Mi pare insufficiente la specificazione; questo era Laneve Angelo. Invece ve ne sono altre dell'Avvocato Bonetto su cui ci sono dei problemi formali, ferme restando analoghe genericità, ma sono talmente assorbenti le questioni formali che...

Per quanto riguarda la dichiarazione di costituzione di Parte Civile di Piccinno Cosimo, la Procura non è autenticata, cioè c'è scritto "è autentica a.v.", ma non è firmata. È predisposta per l'autentica ma non è autenticata.

Avvocato Bonetto per Schifone Carmelo, qui addirittura mancano le pagine iniziali della Procura, cioè la Procura inizia a un certo momento della sua... no, qui ho commesso un errore, le chiedo scusa, infatti ne ho preso un'altra.

Eccola. Questa qui, e non c'è neanche numerazione. C'è la numerazione di pagine, quindi se Loro vanno dopo pagina 53, la dichiarazione di costituzione termina a pagina 53, le pagine successive, che però non sono numerate, sono della Procura Speciale che inizia senza la parte introduttiva, cioè è un errore materiale ma non si capisce chi sta conferendo Procura Speciale, e quindi manca...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La firma invece da chi è apposta?

AVVOCATO CAIAZZA - Sì sì, la firma è apposta, Schifone Carmelo, è autentica, anche se l'autentica è tagliata un po' a metà dalla fotocopia, ma non è questo il punto, il problema è che manca proprio tutta la parte descrittiva, il conferimento dei poteri, perché inizia dal quattordicesimo imputato, cioè dal capo di imputazione 14 Colucci Antonio, 15 Giovinazzi Cosimo, Dinoi Raffaele, eccetera, quindi addirittura non c'è Procura nei confronti di tredici imputati, dei primi tredici imputati del capo di imputazione, non c'è la descrizione del conferimento dei poteri, è un errore materiale chiaramente, ma comunque ne chiediamo l'esclusione; questo è Schifone Carmelo.

Sempre Avvocato Bonetto, Pricci Raffaele; qui non c'è la Procura speciale, nel senso - Sto parlando dell'atto di Pricci Raffaele - Che firma Pricci Raffaele autentica, ma la Procura Speciale e nomina: "Io sottoscritto Piccinno Cosimo, nato a... eccetera eccetera", quindi è, evidentemente, nella predisposizione seriale delle Procure non si è fatta la correzione, ma qui la Procura la conferisce Piccinno Cosimo e la firma Pricci Raffaele che poi effettivamente si costituisce come Pricci Raffaele, ovviamente. Anche su Semeraro Lorenzo c'è un errore materiale. Adesso non devo dire io, si capisce chiaramente che è un errore materiale di fotocopiatura,

ma non c'è la firma della Procura Speciale. La Procura Speciale: "Io sottoscritto Semeraro Lorenzo", si va alla firma, c'è firma, si vedono due sbuffi in testa della firma a penna, ma non c'è la firma, è tagliata evidentemente dalla fotocopia. Quindi, manca la firma, manca la sottoscrizione, quindi anche di questo chiediamo la esclusione.

Ultimi due, questo dell'Avvocato Torsella per Cedro Maria, lamenta un danno da esposizione e per deprezzamento di un immobile, non descrive l'immobile, non dice dove è situato l'immobile. "La responsabilità degli imputati deriva dai fatti emergenti dalle indagini, poi descritti dai Pubblici Ministeri, i quali hanno determinato gravi danni, eccetera, alla signora Cedro". Qui adesso mi sta venendo il dubbio, non so se sia, questo l'Avvocato Torsella ce lo può dire, sia tra i soggetti individuati nel... questo è un controllo che non ho fatto, non vorrei che fosse un soggetto individuato nel capo d'imputazione dai Pubblici Ministeri come persona offesa, questo non credo, se non lo è qui non c'è descritto né dov'è... dice: "Comproprietaria pro quota di un'abitazione sita nel Rione Tamburi in prossimità dello stabilimento, che a causa della stretta vicinanza ne era danneggiata e subiva deprezzamento". Non c'è descrizione del danneggiamento, né un principio di descrizione, in più dice: "Danno morale conseguente alla preoccupazione per lo stato di salute, essendo stata costretta a vivere in un ambiente insalubre ed inquinato". A mio parere e a nostro parere non raggiunge i livelli di sufficienza descrittiva, che - Ripeto - sono presenti in tanti altri analoghi di costituzione che invece operano una descrizione molto più accurata.

Questa qui, sempre dell'Avvocato Torsella, Elisabetta Millarte, danno da esposizione, dichiara di vivere ai Tamburi, produce un atto notarile di acquisto di

immobile per cui dice: "Sono proprietaria di questo immobile". Era uno degli esempi che vi facevo di tipo generale, ma non il certificato di residenza che dice: "Vivo là dentro", sono proprietaria di questo immobile e non sappiamo nemmeno se l'immobile nel quale vive o non vive, quindi mi sembra anche questo... Io direi che ho veramente, e me ne dispiaccio, abusato della vostra pazienza, questa è la parte mia e io qui mi fermo, anche perché non potrei. Grazie per l'attenzione, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Chi interviene?

AVVOCATO MELUCCI - Buongiorno, Presidente e Signori della Corte di Assise. L'Avvocato Melucci, intervengo in particolare per i miei assistiti: Ceriani Alfredo, Pastorino Agostino, Bessone Enrico, Rebaioli Giovanni ed anche Casartelli Giuseppe e Corti Cesare. Questi imputati, diversamente dall'imputato Di Noi che risponde di altre forme di reato, rispondono di tutta una serie di rappresentazioni di reato di natura dolosa, per le quali la Procura della Repubblica, lo scopriremo durante le fasi della istruttoria, individua la responsabilità di questi miei assistiti semplicemente evidenziando le ragioni per le quali la loro sovente frequentazione con lo stabilimento di Taranto possa in qualche modo aver avuto un'incidenza causale anche sulla tipologia dell'attività che ivi si svolgeva, e quindi sulle conseguenze che a questa attività non possono che essere collegate. E quindi non potevo aspettarmi negli atti di costituzione di Parte Civile per i quali chiedo l'esclusione che vi potesse essere un approfondimento ulteriore, diverso, che consentisse almeno per quanto attiene le richieste risarcitorie di poter sviluppare da parte di questa Difesa un'attività difensiva che fosse compiuta, perché questo lavoro non è stato fatto. Era francamente impossibile da parte delle Parti Civili, me ne dolgo nei loro confronti perché posso fare soltanto

questo in questa fase, e quindi non sappiamo e non posso dire per quali ragioni, per quella che viene detta la causalità interna, per quali ragioni l'operatività di queste persone che erano tutti consulenti dello stabilimento ILVA di Taranto possa in qualche modo essere collegata ad un fatto che è la causa del danno che viene lamentato, e quindi io sono molto lontano dalla possibilità di poter esercitare rispetto a queste richieste un'attività difensiva che sia propria, che sia compiuta, che sia puntuale. Quindi, dovrò naturalmente essere in tutti questi casi, e non vuole essere un monito, ma vuole essere proprio una forma di scuse anticipate che faccio alla Corte, un'attività che dovrà essere a 360 gradi, anche rispetto a tutta una serie di richieste risarcitorie che francamente ci lasciano basiti. Questa è la premessa generale, che naturalmente poi svilupperò rispetto a tutti gli altri temi del processo, anche per quanto atterrà le richieste di prova, la possibilità di poter utilizzare determinati atti nei confronti dei miei assistiti, e quindi la premessa è questa: la indeterminatezza, la assoluta indeterminatezza del capo d'imputazione rispetto alle condotte commissive ed omissive attribuibili in via ipotetica ai miei assistiti, pone nella impossibilità anche le Parti Civili, prima ancora che il Difensore, di fare qualcosa di più, uno scatto in avanti per poter rappresentare per quanto attiene i loro interessi eventuali ipotesi di danno che avrebbero subito per l'operatività di questi soggetti. Fatta questa premessa di ordine generale, io ho raccolto alcune note rispetto naturalmente alla parte di costituzioni che ho approfondito, naturalmente associandomi per quanto attiene le considerazioni generali e a quanto detto dall'Avvocato Caiazza, e chiedendo l'esclusione per difetto di pertinenza e per indeterminatezza della

domanda di tutte le costituzioni di Parte Civile rivolte nei confronti dei miei assistiti duolendomi, e lo dico di nuovo, non della indeterminatezza della richiesta risarcitoria, ma prima ancora della indeterminatezza della condotta commissiva ed omissiva che loro viene attribuita, e faccio alcuni brevissimi cenni ad alcuni elementi che a mio avviso sono insuperabili. Mi riferisco innanzitutto alla costituzione di Parte Civile dell'Avvocato Torsella, rispettivamente alla Masseria Fornaro. Rispettivamente alla Masseria Fornaro noi abbiamo un profluvio di costituende Parti Civili pur essendo la Masseria Fornaro una ditta individuale, il cui unico titolare è il Fornaro Angelo, il genitore e rispetto ai quali noi abbiamo delle costituzioni di Parte Civile autonome per un milione di euro l'una, cioè non per robetta, fatte dai figli con il padre in vita, nelle quali i figli, pur essendo soltanto il figlio Vincenzo - vado a memoria ma il documento è agli atti e ve lo produrrò insieme a questa mia nota - Indicato come prestatore d'opera, definendosi tutti gestori di questa masseria. Quindi, il padre vi si costituisce in quanto proprietario, è una nuova figura giuridica evidentemente nuova coniata - Che ha detto sapientemente come altri l'Avvocato Petrone all'apertura di questa udienza - È quella del gestore, cioè il prestatore d'opera diventa gestore, che è poi cogestore perché ci sono più gestori della medesima Masseria, il cui titolare però è uno solo, e ci sono tutte costituzioni di Parti Civili che ruotano intorno a questa azienda. Stessa cosa vale per la Masseria Epifani, dove l'unica costituenda Parte Civile non è il titolare ma è il gestore. Credo che anche questa costituzione di Parte Civile sia stata fatta dall'Avvocato Torsella, ma mi posso sbagliare, comunque è la Masseria Epifani e tale Epifani è il titolare, anzi il gestore in quanto gestore si

costituisce. E ho anche da rilevare delle irregolarità formali, che poi diventano anche di peso sostanziale relativamente alla costituzione di Parte Civile della Cooperativa Galeso, stiamo adesso parlando di mitilicoltori, ed è la Cooperativa Mitili Europa, la prima difesa dall'Avvocato Lardiello, la seconda dall'Avvocato Rusciano, che in particolar modo non documentano in alcun modo né i poteri rappresentativi di chi si costituisce, né lo statuto di queste cooperative, né quantomeno l'ambito di operatività delle stesse, lasciando talmente indeterminata la possibilità, io lo dico sempre dal mio punto di vista perché poi non posso sostituirmi a Voi nell'accertamento dei fatti, di difendermi prima ancora di capire perché devo rispondere di questi reati e dei danni che ne sarebbero conseguiti. Ma quello che veramente stupisce, e devo dire che il dato non è unico ma è comune a molte posizioni, che addirittura si costituiscono Parti Civili tre cooperative di mitilicoltori che nascono un anno dopo che il Comune vieta la movimentazione, l'allevamento dei mitili nel primo seno del Mar Piccolo, cioè sono tutte queste cooperative di mitilicoltori nate, la Cooperativa Pescatori Due Mari, la Santa Maria Società Cooperativa, la Nuova Taranto Società Cooperativa, la Omnia Coop. Nascono nell'anno 2012 quando l'ordinanza del Sindaco che vieta - come dicevo prima - La motivazione e la coltivazione dei mitili nel primo seno del Mar Piccolo (mi sono confrontato su questo con il dottor Buccoliero l'altro giorno), è un'ordinanza ancora in essere quella del Sindaco, è del - Le dico la data precisa perché me la sono appuntata - È dell'anno 2011, è del 22 luglio 2011, l'ordinanza Dipartimento di Prevenzione imponeva il blocco del prelievo e della movimentazione dei mitili. Tutte queste cooperative che le ho indicato e che le ho anche più analiticamente descritto nella



memoria che le deposito con allegata documentazione, nascono un anno dopo che lì già non si poteva più operare attività di movimentazione e allevamento di questo tipo di prodotto, tipico peraltro della nostra città.

Io le deposito adesso una breve nota, le ho anche allegato la visura camerale e alcuni dati della Masseria Fornaro, che potrà verificare effettivamente che è una ditta individuale e che l'unico figlio, anche se si costituiscono tutti i figli, che opera con lui in qualità di prestatore d'opera è il figlio Vincenzo e non gli altri, tutti si qualificano gestori e per le ragioni che ho detto io chiedo oltre che l'esclusione di tutte le Parti Civili per l'indeterminatezza della domanda nei confronti dei miei assistiti, evidenzio queste questioni a livello esemplificativo e non esaustivo, allego documentazione e la informo sin d'ora che per ragioni professionali concomitanti mi allontano dall'udienza, delegando per lo sviluppo di altre questioni attinenti che avrei dovuto trattare io il collega Carmine Urso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Bene.

AVVOCATO Carmine URSO - Presidente e signori della Corte, prima di passare all'analisi delle costituzioni nello specifico nei loro difetti formali e non solo, è doveroso anche per una questione di metodo fare una breve, concisa ma necessaria introduzione su alcuni capi d'imputazione per comprendere chi può costituirsi, chi soggetto può essere qualificato come soggetto danneggiato. Partiamo dal capo C), ovvero l'articolo del Codice Penale 437, l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Sappiamo bene, si inserisce nel Libro Secondo del Codice Penale Titolo Sesto, delitti contro la pubblica incolumità; persona offesa dal reato chi è? La Pubblica Amministrazione, lo Stato,

ovviamente, però noi sappiamo che si può costituire Parte Civile anche il danneggiato, l'abbiamo sentito tante volte, anche se in soli tre giorni di udienza, però l'abbiamo sentito tante volte. Bene, l'interrogativo che noi ci dobbiamo porre è chi può essere soggetto danneggiato da questo reato, perché purtroppo nello studio delle costituzioni di Parte Civile abbiamo avuto modo di vedere richieste risarcitorie di persone che in realtà con questo reato non hanno alcun collegamento. L'articolo 437 insieme alle tante contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro crea che cosa? Crea un microsistema penale a tutela della sicurezza del lavoratore. Ebbene, nel caso specifico ci sono venuti incontro gli stessi Pubblici Ministeri, i quali in modo adeguato sono andati ad individuare nel capo di imputazione le persone legittimate a costituirsi per tale fattispecie delittuosa. Ovvero, litteris dicono i Pubblici Ministeri, ci sono state emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera creando un pericolo per la salute dei lavoratori con eventi di danno consistiti in malattia e morte. Ecco! Questo è il primo punto che dobbiamo segnare. Le persone danneggiate da tale reato sono al più i lavoratori con quegli oneri di allegazione che l'Avvocato Caiazza poc'anzi ci esplicava, poi andremo a vedere naturalmente atto per atto, dichiarazione per dichiarazione se tale onere di allegazione vi è stato o non vi è stato, però in via teorica unico soggetto o meglio categoria di soggetti danneggiati che possono costituirsi per tale reato sono esclusivamente i lavoratori. Emblematico sul punto e penso che sia la cartina di tornasole che dirime ogni dubbio è stato il Supremo Collegio, la Cassazione. La Cassazione con una sentenza abbastanza recente, se non vado errato del 2014, ha sostenuto che per tale reato si possono

costituire i sindacati, solamente se i lavoratori danneggiati da tale reato erano iscritti al sindacato. Quindi, si chiude il cerchio. Lavoratore non iscritto, sindacato non ti puoi costituire, quindi questo è la comprova che il lavoratore è l'unico soggetto che può essere danneggiato dal reato di omissione dolosa di cautele. Quindi, questo è il primo punto. Secondo punto: i capi d'imputazione H) ed I) ovvero l'avvelenamento di acque e di sostanze alimentari. Anche in tale fattispecie delittuosa il bene tutelato è la salute pubblica, sempre rientra in quella categoria di reati dove persona offesa è sempre lo Stato, però naturalmente - mi ripeto - c'è la possibilità di un danno. C'è la possibilità di un danno, e anche in tale situazione o circostanza sono gli stessi Pubblici Ministeri che un'altra volta ci vengono incontro. Perché che cosa dicono? Dicono, capo d'imputazione: l'avvelenamento c'è stato, ipotesi naturalmente, l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame con conseguente abbattimento dei predetti capi di bestiame, e poi contaminazione dello specchio acqueo del primo seno del Mar Piccolo ove insistevano numerosi impianti di coltivazione di mitili - la faccio breve - che erano costretti a distruggere il loro prodotto. Ci sono questi due elementi fondamentali: abbattimento dei capi di bestiame, distruzione dei mitili. Questo cosa ci fa capire? Che in realtà questi alimenti non hanno mai circolato nella popolazione, nessun cittadino di Taranto, ma anche non di Taranto perché sappiamo benissimo che i nostri prodotti vanno oltre i confini della provincia, ha potuto anche potenzialmente subire alcun danno alla propria salute perché i beni, i mitili, il bestiame erano stati bloccati dalle competenti autorità e distrutti. Quindi, gli unici soggetti che in realtà possono lamentare un danno sono i proprietari del

bestiame o dei mitili, non certamente il cittadino singolo che dice: "Io essendo cittadino di Taranto potevo mangiare una cozza con la diossina", è una sciocchezza, è una vera e propria sciocchezza! Andiamo avanti. Capo L): i danneggiamenti agli edifici. Questo è molto più semplice, perché io se sono titolare di un bene mobile o immobile posso subire un danno; io se sono proprietario di un appartamento, di una casa, di qualsiasi cosa se viene modificato nella sua qualità, nella sua natura, nella sua essenza sono un soggetto che ha subito un danno e sono anche persona offesa dal reato. Quindi, qui è una situazione diversa, perché abbiamo un bene giuridico diverso da quello dei capi d'imputazione di cui abbiamo parlato prima, perché si pone in un libro del Codice Penale che tutela diversi beni giuridici. Il bene protetto dal 635 dal danneggiamento è il patrimonio, non la pubblica incolumità e via dicendo. Quindi, patrimonio significa: io ho una casa, questa casa viene imbrattata, viene distrutta, viene alterata in qualcosa, modificata in qualcosa, ho subito il danno. Basta! Se non sono proprietario di un immobile o di un mobile qualsiasi che fosse, parliamo in termini generali, poi andremo nel caso specifico del processo, non posso lamentare un danno, non posso dire che siccome io sono cittadino di Taranto e basta ho avuto un danno o sono persona offesa per il reato di danneggiamento se non provo come è accaduto. Le vedremo, sono accadute queste cose, Presidente e Signori della Corte, persone che per motivi assurdi hanno chiesto, non avendo alcun titolo su beni immobili o mobili che fossero, hanno chiesto un risarcimento per danneggiamento. Andiamo avanti. Arriviamo alle cautele in materia di rischi industriali, capo M), capo N) e capo O). Qui andiamo oltre il Codice Penale, c'è un Decreto Legislativo, il 334 del '99 con

le modifiche che ci sono state negli anni. Il testo, la legge è fondamentale, la legge va letta, perché la legge è autosufficiente. Se noi andiamo a vedere, a leggere, a capire l'oggetto di tale Decreto Legislativo, l'oggetto è controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. L'articolo 1 di tale Decreto Legislativo, che poi è stato emanato perché è stato un ricevimento di una direttiva europea, se non vado errato, la 82 del '96, se non vado errato, che ha imposto all'Italia di adeguarsi, noi ci siamo adeguati anche se con tre anni di ritardo, però capita, e il primo articolo del decreto dice: "Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose". Quindi, noi dobbiamo capire che qui si parla di oneri amministrativi, un complesso industriale che ha determinate dimensioni, poi andiamo troppo nello specifico e voglio evitarlo, perché se una industria è più piccola è esonerata da tali oneri amministrativi, paradossalmente l'incendio non può succedere, ma questa è la legge; se ha determinate dimensioni è tenuta a degli oneri amministrativi. Secondo l'accusa tali oneri non sono stati rispettati. Benissimo! Allora, persona offesa chi è? Ritorniamo alla Pubblica Amministrazione. Ma da questi oneri non rispettati vi è stato un danno, vi è stato un incendio che ha fatto danni a qualcuno? No! Non ci sono atti processuali che possono fondare, che possono dare sostegno ad una eventuale costituzione di un soggetto che dice: "No, io chiedo il risarcimento anche per il capo M), N) ed O) perché sono stato danneggiato", da che cosa? Io industria magari non ho rispettato, dicono i Pubblici Ministeri, questioni amministrative di comunicazione, di conservazione di sostanze pericolose, va bene, ne risponderò, vedremo

come rispondere, ma io cittadino, io lavoratore, io fioraio, io marmista non posso chiedere un danno perché non c'è stato quell'evento da cui deriva il danno. È così semplice, non è difficile! Perché alcune volte le cose semplici vogliono essere presentate come difficili. Sono cose reali! Sono cose reali! È la realtà. Noi ci dobbiamo confrontare con la realtà. Andiamo ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Reati contro la Pubblica Amministrazione, abuso d'ufficio, concussione, favoreggiamento, ci sono tante ipotesi in questo processo. Bene! Se sono contro la Pubblica Amministrazione vuol dire che la persona offesa è la Pubblica Amministrazione. La dottoressa Gilli nella sua ordinanza ha detto: "Effettivamente la Pubblica Amministrazione è la persona offesa, però noi dobbiamo andare a vedere un attimo i reati, le condotte, se da una condotta in violazione degli articoli 323, 479 e via dicendo c'è stato un danno connesso". Va bene! Andiamoli a vedere. Capo Q) ed R) dell'imputazione. Questi capi d'imputazione cosa riguardano? Hanno ad oggetto una condotta corruttiva in atti giudiziari e di falso correlati ad una perizia effettuata in un altro procedimento penale, cioè mi spiego meglio, sono stato forse poco felice, qualcuno è andato a corrompere qualcun altro per fare una perizia falsa relativa ad un altro procedimento penale. Oggi, in relazione a questo procedimento penale qualcuno chiede un danno. O rientra in un unico procedimento penale, e quindi c'è una correlazione con le altre imputazioni che possono essere imputazioni ambientali e via dicendo, ma se abbiamo ad oggetto un altro procedimento penale sono due sistemi separati, altrimenti sarebbe quantomeno eccentrico il lavoro di creare tanti procedimenti penali che poi confluiscono in un unico calderone. Le cose non si fanno per caso. Se si fanno, si fanno bene ed io ho fiducia

che siano state fatte bene e quindi sono due realtà diverse con danni diversi, con persone offese che è la Pubblica Amministrazione, Comuni. Poi abbiamo i capi U) e V) di imputazione, le concussioni. Concussioni tentate e concussioni consumate. Sulla concussione tentata già la questione è semplice. Cosa significa un reato tentato? E' che l'evento non si è consumato, altrimenti è concussione consumata, e se l'evento non si è consumato il danno come può derivare? È proprio semplice. Se io cerco di fare qualcosa, non ci riesco per un motivo "ics", contro la mia volontà, dice il Codice Penale, l'evento non si realizza, però qui oggi qualcuno ci vuole convincere che c'è stato un danno in assenza di evento. Forse qualcosa traballa, no? Non vi pare? Anche la concussione consumata nel caso specifico non ha trovato evento, perché il capo V) si concreta in che cosa? In una promessa, in una mera promessa effettuata dal dirigente Morrone, la quale non ha avuto alcun concreto effetto nella gestione, poi lo si vedrà dall'imputazione, sulla cava Mater Gratiae, perché al dirigente Morrone non è stata fatta alcuna imputazione. E allora, o tutti vanno sotto processo o non c'è la concussione, è semplice il passaggio. Vuol dire che si è magari fatto qualcosa che andava oltre il tentativo, ma non aggiungere ad un certo punto dove si potesse intravedere un danno per soggetti terzi che non siano la Pubblica Amministrazione. Poi andiamo al capo CC), abbiamo un altro reato contro la Pubblica Amministrazione, sempre condotta concussiva. In che cosa è consistita? Costrizione in danno dell'Assennato finalizzata ad ammorbidirlo - queste sono le mie parole - Le valutazioni sull'impatto ambientale dello stabilimento ILVA effettuate dall'ARPA, cioè c'è stato un pubblico ufficiale che è andato da Assennato, ha detto: "Dai, vedi un po', aggiusta le carte". Questa è

l'ipotesi accusatoria. Assennato ha avuto l'imputazione? No! Quindi, non c'è riuscito questo pubblico ufficiale a portare a termine il suo intento qualora l'avesse avuto. Vuol dire che anche qui qualcosa non funziona, se Assennato è stato ligio al dovere, quell'altro magari è un farabutto, però Assennato è stato bravo, questo cosa significa? Significa che naturalmente non c'è stato un evento e non c'è stato un danno connesso. Capo O) di imputazione, le fughe di notizie dell'imputato De Michele. Va bene, una fuga di notizie, che danno può esserci da una fuga di notizie, se il danno non viene documentato. E' tutto questo il problema. Io dico: "Sì, va bene, c'è stata questa fuga di notizie, ho avuto un danno", documentalo! No, io cittadino di Taranto, residente al quartiere "ics" ho avuto un danno perché quello ha spifferato. In ultimo il capo PP) dell'imputazione. Se non vado errato anche l'Avvocato Sirotti ieri ha parlato dell'abuso d'ufficio per quanto riguarda l'AIA. Qui è un atto amministrativo. Sirotti ha detto: "nella realtà Tarantina non esiste un diretto concorrente dell'ILVA", quindi è una questione meramente amministrativa che non ha risvolti in tema di danno se non correlato alla posizione del soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero sempre lo Stato nelle varie accezioni ministeriali, naturalmente, perché lo Stato lo dobbiamo anche un attimo individuare, non è soggetto astratto lo Stato, per fortuna.

Ultimo punto che voglio toccare è la costituzione di Parte Civile nei confronti degli enti responsabili ex Decreto Legislativo 231 del 2001. Il 231 del 2001 ha introdotto una novità nel nostro sistema giuridico, ovvero ha detto che anche le persone giuridiche come le società possono essere imputate come tutti noi, come le persone fisiche. Il legislatore nello scrivere questo decreto legislativo, e non si può dire che il legislatore ha



sbagliato, ha omesso, è stato ingenuo, il legislatore quando fa le leggi le fa coscientemente, perché i Parlamenti sono pieni di persona, non è una testa sola, e dietro i Parlamenti ci sono tante altre organi e organizzazioni. Il Presidente ride! Ma se il legislatore in tutto il Decreto Legislativo non ha parlato di Parte Civile un motivo ci sarà? Forse perché, anzi non forse, sicuramente perché non ha voluto introdurre il concetto di Parte Civile e risarcimento da obbligazione civile nell'imputazione contro le società. Tanto è vero, e questa è la prova provata che il legislatore non ha errato, ma l'ha fatto scientemente, vi è un articolo, l'articolo 54 di questo decreto, che è il sequestro conservativo. Che cos'è il sequestro conservativo? Lo sappiamo. Io sono imputato di qualche cosa, e quindi posso risarcire qualcuno, per evitare che disperda i miei soldini arriva il provvedimento giudiziale, mi blocca i soldi, così se c'è qualche condanna, se c'è qualche risarcimento i soldi stanno là, per evitare le furbizie che purtroppo nella vita ci sono. Nell'articolo 54, a differenza del sequestro conservativo presente nel Codice di Procedura Penale articolo 316, non è previsto il sequestro conservativo per le obbligazioni civili derivanti da reato, ma è previsto per la pena, per tutto il resto, ma non per le obbligazioni civili, quindi questo ci fa capire come il legislatore non ha dimenticato di scrivere Parte Civile, ha detto: "No, le società non devono avere obbligazioni civili da risarcire". La Cassazione ha totalmente acclarato questa circostanza, le sentenze sono plurime e nel 2014 c'è stata la pietra miliare, dove è stata totalmente esclusa sentenza 3786 del 17 ottobre 2014, sezione quarta, 3786/14 che ha detto: "Vedete, il legislatore ha fatto così", è una scelta, è una politica criminale, è una politica di perseguimento di determinati obiettivi, però

ha fatto questa scelta, la Parte Civile non ci può stare contro una società imputata. Bene! Passiamo all'analisi delle costituzioni di Parte Civile. Dopo aver fatto questa introduzione richiamerò molto spesso per dire che non c'è legittimazione per vari capi d'imputazione, per questo ho fatto in premessa questa mia introduzione, passiamo alle costituzioni. Passiamo alle costituzioni del collega Sgarrino, il quale si costituisce per molteplici persone, ma partiamo dalla prima nei confronti di Albano Aida, Liuzzi Pierluigi, Liuzzi Alessandro. Io leggo la costituzione, nell'incipit sono generalizzati. Vediamo chi sono questi soggetti per capire che cosa possono chiedere. Questi soggetti sono eredi del de cuius Liuzzi Mariano deceduto nel 2009 a seguito di una patologia polmonare. Ritorniamo a quello che abbiamo detto prima. Ma secondo voi un cittadino che risiede, che non è un lavoratore ILVA, che non è neanche un lavoratore dell'indotto, che non è un fioraio che ha la bancarella vicino al cimitero, non è niente di questo, si può costituire per il capo C)? Per le ragioni che abbiamo detto prima no, qui invece c'è la costituzione per il capo C). Abbiamo anche la costituzione per il capo L), cioè per il danneggiamento, cioè io sono l'erede di una persona che è deceduta purtroppo per una malattia tumorale, però mi dovete dare anche il danno correlato ad un danneggiamento, di quale immobile? Di quale bene patrimoniale? C'è la costituzione anche in questa situazione, così come anche in relazione ai capi M) ed N), ovvero i rischi industriali, quel famoso Decreto Legislativo degli incendi. Lo inseriamo, tanto fa sempre bene inserire una cosa in più. Poi, tutta questa malattia che ha portato purtroppo al decesso di questa persona è stata allegata, ma io chiedo che sia espunta, perché se deve essere prodotta sarà prodotta nel

contraddittorio fra le Parti in fase di richieste di prova.

Andiamo avanti. Sempre il collega Sgarrino, Montervino Anna, Montervino Carmela, Montervino Maria e Iolanda. Anche costoro eredi di una persona deceduta per malattia tumorale, una neoplasia polmonare nello specifico, deceduta nel 2010, residente nel quartiere Tamburi, e il collega Sgarrino sebbene non fosse questa persona il de cuius un lavoratore ILVA o dell'indotto si è costituito per il C), si è costituito per il capo L) per il danneggiamento, si è costituito per i rischi industriali. Ugualmente è stata allegata documentazione medica che va espunta.

Andiamo avanti. Signora Amato Maggio Marisa. Stessa costituzione, perché molte costituzioni sono state fatte a ciclostile, per questo l'Avvocato Caiazza e poi magari anch'io ha evidenziato che qualche firma è saltata, perché è diventata industriale la costituzione di Parte Civile. Signora Amato Maggio Marisa affetta da cardiopatia e da problemi alla tiroide, leggo, residente in Taranto. Stessa richiesta risarcitoria sempre in relazione anche ai capi C), ai capi L), ai capi M) e ai capi N) con documentazione allegata da espungere. Qui abbiamo anche il signor Albano Vincenzo affetto da patologia tumorale, capi d'imputazione C), L), M) ed N). Buscicchio Vincenzo, accomunabile, se non vado errato, anche questo signore è affetto da patologia tumorale, e poi signora Montervino Carmela, Albano Anna, Albano Aida, Albano Antonella, Albano Vincenzo, sempre tutte del collega Sgarrino che sono o eredi di persone decedute o persone affette da malattie polmonari, da malattie tumorali. Cingolani Valentina, Girelli Matteo, Terrezza Marisa, Campatelli Roberto. Stessa eccezione che sollevo, la carenza di legittimazione a costituirsi per il capo C), per il capo L), per il capo M) e per il

capo N), nonché l'espunzione della documentazione medica, almeno oggi l'espunzione di tale documentazione medica dal fascicolo dibattimentale.

Passiamo al Comune di Crispiano. Il collega Fumarola si costituisce per l'ente civico, e a mio parere compie due errori. Il primo si costituisce contro le società imputate, abbiamo visto che il Decreto Legislativo 231 non lo permette. Due, si costituisce per quei capi d'imputazione C), L), M) ed N), per cui un ente civico non è sicuramente un lavoratore, sicuramente non ha un patrimonio immobiliare nel Comune di Taranto, sicuramente non è titolare di quegli oneri amministrativi connessi alla prevenzione degli incendi.

Avvocato Murianna, Parte Civile costituenda La Gioia Cosimo, ex dipendente ILVA, ha una malattia tumorale, un linfoma, residente oggi Statte-Paolo VI; c'è una costituzione anche per quei reati di avvelenamento che abbiamo detto prima. Qual è il danno? Abbiamo spiegato molto semplicemente che il danno nei confronti di una persona che ha lavorato all'ILVA, del cittadino Tarantino, del cittadino che è affetto da una malattia tumorale non può esserci, perché quel bestiame, quei mitili sono stati distrutti, non sono andati sul mercato. Quindi, al più può chiedere un risarcimento il produttore dei mitili, non il signor La Gioia Cosimo.

Poi andiamo avanti: Avvocato Bovino; abbiamo le Parti Civili Virtù Nicola nato a Taranto il 29 marzo del 1958, Virtù Giordano 15 marzo 1993, Marraffa Maria Raffaella 18 marzo 1964. Questi sono eredi della signora Marraffa Maria Raffaella deceduta, l'ultimo nome che avevo letto era la signora purtroppo deceduta nel 2012 per malattia tumorale. Anche qui vi è allegazione di documentazione che va espunta in questa fase. La vedremo, la commenteremo quando arriveremo alle richieste di prova, faremo le nostre eventuali eccezioni e la Corte

eventualmente se riterrà opportuno le accoglierà oppure accoglierà la documentazione, però al momento non può risiedere nel processo.

Avvocato Muto Fabrizio, il quale si costituisce per il signor Muto Luigi, 17 febbraio 1935, residente in Taranto, e come causa petendi, cioè richiesta risarcitoria connessa ad un nodulo polmonare. Anche in questa costituzione, Presidente e Signori della Corte, abbiamo l'estensione della richiesta risarcitoria alle imputazioni di cui al capo C), di cui al capo H) ed I), avvelenamento e via dicendo, L) danneggiamento, M), N) ed O) rischi industriali, nonché anche per i reati contro la Pubblica Amministrazione, i capi U), i capi V) i capi P), Q) ed R) che abbiamo commentato prima. Dobbiamo limitare, perché noi dobbiamo sapere di cosa dobbiamo rispondere, non solo da un punto di vista direttamente penale, ma anche dell'obbligazione civile eventualmente derivante, noi dobbiamo sapere nello specifico, non possiamo in modo eccentrico accettare ogni forma di imputazione quando il nostro ordinamento non lo prevede.

Avvocato Prete. L'Avvocato Prete si costituisce per tante persone, si costituisce per Bellocchio Margherita, Bianco Gustavo, Blandamura Giuseppe, Blè Andrea Bruno Italo, Chetry Armando, Chetry Emanuele, Chimenti Francesco, De Mattia Anita, Fichera Raffaello, mi esimo a leggerli tutti, sono troppi. Sono diversi cittadini di Taranto e solo alcuni sono stati operai ILVA. Da Bellocchio Margherita a Zito Emilia, quindi parliamo di un bel numero di persone, le prime due pagine della costituzione, queste persone non hanno lavorato all'ILVA, però la richiesta risarcitoria si estende anche al capo C), cioè alle omesse cautele dolose in materia di sicurezza del lavoro, nonché anche se non c'entra nulla con il lavoro presso lo stabilimento siderurgico e quindi si estende a tutte le Parti Civili,

il capo H) l'avvelenamento, il capo I), il capo M), N) ed O). Anche in tale costituzione c'è la costituzione nei confronti delle società imputate. Vi risparmio la filastrocca!

Collega Maria Antonietta D'Elia. La collega D'Elia si costituisce per tante persone, Adamo Cosimo, Scarano Carmela, Adamo Emanuele, Albano Egidio, Lapatata Rosaria, Alfieri Antonio, Zergiuso Carmela, vado a spot, non in ordine, Caternicchia Giuseppina, Cedro Antonio, tante. Si costituisce anche contro le società imputate. E qui è una questione prettamente formale, l'azione di costituzione dei signori Ammirato Anna e Laneve Michele, che forse già l'Avvocato Caiazza l'aveva citato, se non vado errato, non è sottoscritta dal Difensore. Pena di inammissibilità, articolo 78 del Codice di Procedura Penale, mi dispiace, è sfuggito e non può entrare.

Collega Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca. La collega si costituisce per i signori Rossi Franca, La Sala Lucia, Latagliata Pietro, De Pasquale Antonietta, sono sempre parecchie le Parti Civili, Morga Antonio, D'Arcante Cataldo, Fiore Salvatore e via dicendo. Queste persone appartengono potremmo dire, è brutto usarlo come termine, ad una categoria di persone affette da malattia tumorale o da malattie cardiovascolari o eredi di persone che purtroppo sono venute a mancare a causa di tali malattie. La collega si costituisce per tutti i capi d'imputazione. Tutti! Non ne lascia neanche uno! Restringiamo il campo a quelli per cui si può costituire, cioè il capo A) l'associazione e il disastro di cui al capo B), per il resto non c'è legittimazione.

Andiamo avanti. Avvocato Anna Lisa Montanaro. Parti Civili: Zaffoni Daria, Ferrara 25 gennaio del 1966; Lapertosa Lara, 16 agosto 2004; Lapertosa Loriani Roberta 12 giugno 1992, e Lapertosa Mario 14 agosto 1962. Anche in tale dichiarazione di costituzione di Parte Civile vi è

la costituzione nei confronti delle società imputate, vi è la costituzione per tutti i capi di imputazione. Queste sono persone affette da tumore o loro eredi, quindi va limitata come abbiamo detto poc'anzi solamente ad alcuni capi d'imputazione la legittimazione e formalmente anche qui c'è un errore formale, la dichiarazione di costituzione di Parte Civile del signor De Pasquale Emanuele non è sottoscritta dal difensore.

Collega Murianna, ritorniamo. Parti De Gennaro Mario e Potente Giuseppe: ex lavoratori dello stabilimento siderurgico dell'ILVA. La costituzione viene effettuata per i capi B) disastro, C) omissioni dolose per le cautele dei lavoratori, H) ed I) avvelenamento, quindi va solamente limitata al capo B) e al capo C) perché era un ex lavoratore ILVA, qui vi è residenza e vi è legittimazione. C'è però un difetto di allegazione, difetto di allegazione in relazione al signor Potere Giuseppe, perché non c'è la prova del rapporto lavorativo presso lo stabilimento ILVA. Quel minimo di allegazione di cui prima parlavamo in questo caso nei confronti del signor Giuseppe Potere manca.

Ci sono, però, anche altri elementi di doglianza formale in queste costituzioni. Andiamo in relazione alla legittimatio ad processum, per intenderci. Manca quell'elemento fondamentale di cui alla lettera C) del 78, ovvero le esposizioni delle ragioni che giustificano la domanda. Cioè, tu mi stai chiedendo un risarcimento, però la legge a pena di inammissibilità mi dice: "Mi devi spiegare perché vuoi questo risarcimento, non puoi venire davanti ad una Corte, davanti a un Tribunale e dire: io voglio un po' di soldi". Le costituzioni non vi è neanche menzione di riportare il capo d'imputazione, si mettono solo le lettere, poi dice: "Vedi tu che cosa dicono". Cioè, è il minimo indispensabile, almeno dire: "Vedi, io ti chiedo il risarcimento in relazione a

questo reato".

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, magari possiamo fare una pausa per mangiare qualcosa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, sono le 2:00.

*La Corte sospende il processo alle ore 14:00. Alle ore 15:00 rientra la Corte e si procede come di seguito.*

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo.

AVVOCATO Carlo RAFFO - In sostituzione degli Avvocati Antonio Raffo e Gianluca Mongelli, subentro io con delega orale, l'Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO ARTALE - Avvocato Artale. Io invece volevo dare atto del deposito di una integrazione alle memorie, già depositate ieri nell'interesse dell'ingegner Legnani e dell'ingegner De Felice, che contengono l'indicazione nominativa delle parti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, molto utile. Grazie, Avvocato. Allora, prego.

AVVOCATO Carmine URSO - Grazie, Presidente. Allora, riprendo dalla dichiarazione di costituzione di Parte Civile del collega Basilio Puglia, in favore del Comitato Liberi e Pensanti. Questa dichiarazione di costituzione già è stata già esclusa dalla dottoressa Gilli all'udienza preliminare. Perché? Questo è un ente esponenziale. Gli enti esponenziali sono portatori di interessi. La Legge permette che si possano costituire Parte Civile nei processi penali, ma devono sottostare, devono avere determinati requisiti. Quali sono questi requisiti? Naturalmente che lo statuto, che diciamo è il codice genetico di un ente, debba avere come scopo la tutela di quei beni che vengono offesi dalle imputazioni. Deve altresì l'ente avere un radicamento sul territorio, dove appunto il reato viene consumato, e infine l'ente deve nascere prima della commissione del reato, altrimenti



sarebbe veramente facile creare associazioni solo al fine di potersi costituire in un processo penale. Nel caso di nostro interesse, la costituzione del collega Puglia è priva di questi elementi, perché l'associazione è nata successivamente al momento di consumazione dei reati, così come detto anche dalla stessa dottoressa Gilli all'udienza preliminare, non ha una diffusione tale da poter pretendere un risarcimento, e tra l'altro alcune persone che fanno parte di tale associazione, e lo abbiamo evinto dallo statuto naturalmente, come i signori Ranieri Cataldo, Battista Massimo e Rito Domenico, hanno posto azioni personali sempre in questo processo. Poi questo forse, sono gli atti che ci ha dato la Cancelleria in, c'è un errore formale, evidente, mancano tutte le sottoscrizioni del legale rappresentante, sia nella procura, l'autentica del Difensore, la sottoscrizione del Difensore nell'atto di costituzione. Questo può essere un errore materiale, magari c'è un originale e a noi è stata data una copia, non lo sappiamo, però dagli atti che a noi sono stati prodotti tale è. C'è la carenza di tutte, dico tutte, le sottoscrizioni.

Andiamo avanti. La collega Avvocato Raffaella Cavalchini si costituisce per De Filippis Vito Maria, quale persona titolare di una masseria, la Leo Caspide. Tale costituzione viene effettuata per i capi d'imputazione a), b), c), h), l), m) ed n). Quindi, associazione, disastro, danneggiamento, omissioni dolose, e i rischi industriali. Naturalmente per le ragioni che ho già chiarito poc'anzi va limitata ai capi a) e b) e non per questi altri capi d'imputazione. Ragionamento diverso ma simile, anche per quanto riguarda la costituzione sempre della collega Cavalchini in relazione al fondo antidiossina. Questo perché? Perché ci sono profili evidenti di inammissibilità, qui è sempre un ente

esponenziale, rientriamo sempre nel ragionamento di prima. Una onlus in questo caso, che ci impone di leggere, di studiare lo statuto di questa onlus, e vedere qual è lo scopo statutario, perché nasce questa associazione. Bene. Io leggendo lo statuto dell'associazione ho letto che articolo 2 dello statuto lo scopo associativo è la raccolta, la raccolta e l'elaborazione di dati medici che possono rilevare la presenza di sostanze dannose che si accumulano nell'organismo umano, negli animali e negli alimenti. La raccolta e l'elaborazione. Questo è lo scopo della onlus fondo antidiossina. Non vi è alcun altro scopo che possa essere sussunto nel concetto di obbligazione civile derivante da reato. Anche perché ci sono delle associazioni in questo processo che hanno degli scopi ben precisi, che delineano quel perimetro necessario alla legittimazione dell'ente esponenziale. Sarebbe fare due pesi e due misure. Naturalmente, anche in questo caso, come quello del Collega Puglia, manca quel requisito dell'effettività e della continuità del contributo associativo sul territorio. Non viene provato. Ritorniamo al concetto della minima allegazione necessaria ad avvalorare una dichiarazione di Parte Civile quando necessita di requisiti fondamentali per la sua esistenza nel processo penale.

Avvocati Lioi, Rienzi, Silvetti si costituiscono per una serie di soggetti, di persone, persone ora residenti in Taranto, un mero danno da esposizione, e anche in questo caso la costituzione viene fatta per tutti i capi d'imputazione. In modo indiscriminato. Si prende il capo d'imputazione, si fotocopia e si inserisce nell'atto di costituzione o alcune volte si ha l'accortezza di ricopiarlo. Quindi, anche in questo caso persone residenti in Taranto si richiede un danno connesso all'esposizione agli inquinanti ipotizzati, che il

siderurgico emanava, deve essere limitato a quei due reati a) e b) del capo d'imputazione. C'è anche in questo caso la costituzione nei confronti degli imputati persone giuridiche, la 231, stesso ragionamento che abbiamo fatto prima. Poi ci sono degli elementi evidenti di illeggimità, formale, ripeto. Per esempio la costituzione del signor Vetrò Fabio porta una procura priva di sottoscrizione. Così come il signor Gnisci Cataldo, il signor Iurlaro Davide, la signora Boccuni Giuseppina e il signor Marseglia Francesco. Sono tutti privi di sottoscrizione.

Passiamo alle dichiarazioni di Parte Civile del collega Avvocato Orazio Cantore. Il collega si costituisce per più persone, leggo: Maragliano Carmela, 24 dicembre 1962; Clemente Marina 18/10/96; Clemente Giovanni 22/9/83; e Clemente Giuseppe 19 agosto del 1957; meglio sono eredi di quest'ultimo Clemente Giuseppe deceduto per malattia tumorale. La costituzione viene fatta per tutti i capi d'imputazione, è logico, che anche in questo caso va frenata in relazione ai primi due capi d'imputazione. Stessa questione per quanto riguarda gli enti imputati. Anche qui gli enti imputati vengono considerati soggetti passivi e quindi tenuti ad un risarcimento del danno nei confronti degli eredi. C'è un elemento formale che anche qui manca. Ovvero, manca la prova del rapporto successorio. Non c'è nulla. Si dice "io mi costituisco, sono il figlio, la figlia, la moglie", però viene lasciato, rimare lettera morta. Stesso ragionamento per una ulteriore costituzione del collega, dove parte sono il signor Montanaro Vito Antonio e Montanaro Cosimo, tutti i capi d'imputazione come *causa petendi* e costituzione nei confronti delle società.

Avvocato Stefano De Francesco costituito per l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto. Questa

costituzione sulla scia di quella che poc'anzi ho rappresentato, si costituisce per tutti i capi d'imputazione, si costituisce per le società. Qui dobbiamo un attimo soffermarci, è d'obbligo, perché non è una persona malata di cancro o un suo erede, o di qualsiasi altra patologia. L'azienda sanitaria deve anch'essa essere aderente al concetto di danni. Deve potere avere subito un danno, nel suo aspetto di *fumus*, cioè leggendo le imputazioni, leggendo le ragioni non c'è in questo momento la prova necessaria del danno, però come *fumus* deve stare una legittimità della costituzione per i capi d'imputazione. Ebbene, l'Azienda Sanitaria ha sicuramente una legittimazione in relazione al reato di associazione e al reato di disastro doloso, però in relazione agli altri capi d'imputazione non ha alcuna pretesa risarcitoria. Né ha dato allegazione tale da potere dire per esempio, per esempio "sono titolare di un determinato immobile x che ha subito un danneggiamento y, quindi chiedo il risarcimento anche per il capo 1)" per esempio. Oppure avvelenamento, quale è stato il nocumento connesso alla posizione giuridica dell'Azienda Sanitaria Locale? Sappiamo che in quel caso è competente il Ministero a costituirsi, il Ministero per la Salute.

Andiamo avanti. La collega Claudia Esposito si costituisce per l'Associazione APIN Vittime Amianto, ente esponenziale e prima di tutto non c'è la legittimazione alla costituzione per il reato di danneggiamento, ovviamente, è un ente esponenziale, non è titolare di un bene mobile o immobile che può essere anche potenzialmente leso dalle condotte contestate agli imputati, così come per i rischi industriali che abbiamo analizzato, il decreto legislativo per la prevenzione degli incendi per intenderci. C'è anche qui costituzione nei confronti delle società imputate e andiamo ai vizi formali, perché

le dichiarazioni di costituzione hanno sempre questo doppio profilo, fondatezza sostanziale ma anche formale. Nella procura speciale di questa dichiarazione di costituzione di Parte Civile manca l'indicazione dei capi d'imputazione, nonché le generalità degli imputati, contro i quali si è inteso conferire il potere di esercitare l'azione civile. In poche parole è una procura generica. È una procura speciale generica. È una cosa assurda. Cioè io sto delegando, dove l'ordinamento giuridico impone la procura speciale, sono tutti quegli atti che non si può tornare indietro, cioè il cliente deve essere informato nel minimo dettaglio sia verso cosa va incontro, e quindi quello che vuole dare all'Avvocato. Questi sono dei limiti. Non è un mandato difensivo semplice che mi dice "difendimi in questo processo, fai quello che sai fare di meglio". No, la procura speciale è qualcosa che va oltre. Perché non è un semplice mandato alle liti, come si dice nel gergo anche civile, ma è qualcosa che va oltre, è una procura speciale "io ti devo dire puntualmente cosa devi andare a fare, quindi come mio procuratore vai, sei il mio sostituto, non sei il mio semplice Difensore. Sei il mio sostituto". In questo caso c'è una genericità totale. Poi un altro elemento è quello del requisito della territorialità dell'ente esponenziale, cioè tu vuoi entrare a fare parte del processo per i reati commessi a Taranto? Bene, mi devi dire ma tu per Taranto che cosa hai fatto, se tu non hai avuto cura dei problemi che stavano a Taranto fino al 18 giugno luglio del 2016, oggi non puoi venire a chiedere un risarcimento del danno.

Andiamo avanti. Collega Avvocato Eliana Baldo. Si costituisce per l'Asso Consum. Anche in questo caso c'è una costituzione per le omissioni dolose delle cautele nei confronti degli operai. Loro tutelano dei consumatori,

non degli operai. L'avvelenamento è dei mitili e del bestiame, i rischi industriali, il danneggiamento, e qual è il bene patrimonio o il mobile o immobile che possiedi? Di cui sei titolare? Non lo sappiamo. E poi tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Anche in questa costituzione di Parte Civile mancano nella procura speciale, anzi proprio nella stessa dichiarazione di Parte Civile, non solo nella procura speciale, mancano le generalità complete degli imputati, articolo 78 Codice di Procedura Penale a pena di inammissibilità mi devi dire come si chiamano, quando sono nati, dove sono nati e dove risiedono. Se non me lo dici è inammissibile l'atto. Naturalmente manca come prima detto, verso chi persone esercitare l'azione civile e in ultimo, l'ho tenuto proprio per ultimo per darle più rilievo, lo statuto non tutela, non ha nessuna connessione con i reati in contestazione. Associazione dei consumatori. Se il commerciante fa una frode io mi costituisco, se qualcosa del genere accade nell'ambito del consumo io mi costituisco e lo statuto lo dice chiaramente. Cioè lo statuto è fatto bene. Ma non possiamo ora prendere una qualsiasi associazione e inserirla solo perché il processo ha un rilievo nazionale e anche internazionale. Tra gli allegati, poi, lo dico solo per una richiesta di espunzione, vi è un verbale di un altro procedimento penale, forse sarà stato un errore nelle fotocopie. Può capitare, ci mancherebbe, sbagliamo tutti. La collega poi Baldo si costituisce anche per una persona fisica, la signora Fornaro Annamaria, 13 novembre del 1975, residente alla via per Martina Franca, che all'epoca dei fatti era residente nei pressi dell'Ilva. Ammalata di malattia tumorale. Anche in questo caso, capo c), capo h) avvelenamento, capo m), n), o) rischi industriali, danneggiamenti, reati contro la pubblica amministrazione

devono essere eliminati come *causa petendi*.

Avvocato Enzo Pellegrin, costituzione Parte Civile in favore del signor Axo Arnaldo, Taranto 13 maggio del 1962 e residente fin dal 1979 ad oggi in Taranto, quartiere Paolo VI. Il signore ringraziando il Dio non ha avuto nessuna malattia, lamenta il timore di ammalarsi e il rischio da esposizione. Legittimamente. Ma questo rischio d'esposizione deve essere anche circoscritto e ritorniamo sempre, la richiesta mia è in tal senso, la limitazione della *causa petendi* alla esclusione dei capi c), h), i), l), m), n), o) e i reati contro la pubblica amministrazione.

Avvocato Giuseppe Lecce costituito per più persone, quali eredi del signor Servillo Gennaro, deceduto nel 2010, per sindrome mieloplastica. Anche in questo caso, in questa circostanza vi è la costituzione per i capi d'imputazione di avvelenamento, rischi industriali e danneggiamento e contro la pubblica amministrazione. C'è la costituzione anche nei confronti delle società imputate ed è allegata documentazione che va espunta, e ritornando al discorso che prima facevo, solo eventualmente acquisita dopo le osservazioni di tutte le Difese in contraddittorio da codesta Corte. Poi abbiamo una ulteriore costituzione del collega Avvocato Giuseppe Lecce, in favore di Surgo Antonio quale erede di Surgo Dora deceduta nel 2013 per adenocarcinoma e fotocopia quella di prima. Limitazione dei capi d'imputazione per carenza di legittimazione in relazione ad alcune imputazioni, società imputate cui si chiede l'obbligazione civile e documentazione connessa.

Andiamo ad un'altra costituzione del collega Sgarrino Valerio. Si costituisce per il signor Motolese Bruno, affetto da neoplasia polmonare operaio Ilva fino al 1994. Questo è un primo campanello di allarme. Guardiamo il capo d'imputazione e capiamo come non c'è correlazione.

L'imputazione parte dal 1995. Una persona che ha finito di lavorare nel 1994, quindi gli imputati odierni rispondono per i fatti commessi dal 1995 in poi, una persona che ha finito di lavorare nel 1994, Italsider, gestione pubblica, purtroppo ha avuto una malattia polmonare, ma di certo non può essere correlata alle imputazioni oggi contestate agli imputati. Forse si sarebbero dovute mettere sotto processo altre persone per il povero signor Motolese Bruno, non gli odierni imputati. Anche in questo caso si chiede, eventualmente, in subordine è questa mia richiesta, l'esclusione per i capi l), il danneggiamento e per i rischi industriali, i rischi per gli incendi. Anche qui è allegata documentazione di cui si chiede l'espunzione.

Altra costituzione del collega Sgarrino in favore di Montervino Ester Vita e Antonietta, eredi di Montervino Vincenzo, se non vado errato, sì, Montervino Vincenzo, deceduto nel 2010, residente al quartiere Tamburi. Anche in questo caso limitazione del capo d'imputazione con espunzione dei capi c) e del capo l), m), e n) danneggiamento e prevenzione incendi. Documentazione da acquisire solo previo contraddittorio. Stesso ragionamento sempre del collega Sgarrino in relazione alla costituzione di Parte Civile in favore di Musciacchio Doriana.

Costituzione dell'Avvocato Simone Sabattini, il quale si costituisce per 161 parti, se non vado errato, sì, Agrusta Domenico più 160, operai o dell'Ilva o dell'indotto Ilva. In relazione agli operai dell'indotto Ilva mi riporto alle argomentazioni che l'Avvocato Caiazza ha fatto poc'anzi, perché sarebbe ultroneo ripeterle; per quanto riguarda gli operai Ilva la costituzione viene effettuata per i capi a), b) c), quindi associazione, disastro, omissioni di cautele per i lavoratori, l) danneggiamento, m), n), o) rischi



industriali, s) disastro connesso a reati contro la pubblica amministrazione. Ovviamente va limitata solo ai primi tre, associazione, disastro e cautele a favore degli operai. Però il tasto dolente di questa costituzione è il difetto di allegazione. Tutti questi signori, tutte queste 161 persone si costituiscono ma non provano effettivamente, anche in modo "blando" (tra virgolette) di avere effettivamente lavorato. Qualsiasi persona può dire "io ho lavorato all'Ilva" e poi non provo con qualsiasi altro documento?

Andiamo avanti. Avvocato Sergio Torsella. Si costituisce per il signor Epifani Giovanni nato a Taranto il 28 gennaio del 1959 e ivi residente alla via Vicinale Lapillo San Francesco numero 152. Il signore è un allevatore, però, e qui ha legittimazione a costituirsi per avvelenamento, perché è un allevatore, ha subito un danno. Quindi, questi sono i punti focali, ci sono persone che possono chiedere il risarcimento in relazione ad un reato, altre no. Non è indiscriminata la costituzione, come non è indiscriminata da parte nostra il riconoscimento del diritto. Però si costituisce anche per i rischi industriali, capi m), n) ed o), se non vado errato, e per i reati contro la pubblica amministrazione che non hanno prodotto danni nei confronti di queste persone, a meno che non si voglia dire che l'abbattimento deciso dall'A.S.L. ha creato un danno a queste persone. Formalmente però il signor Epifani si costituisce in proprio e nella *causa petendi* viene definito, anzi si definisce gestore di masseria. Forse è un mio limite, ma un concetto di gestore di masseria io nel Codice Civile non penso di trovarlo. E non c'è nessuna prova di rappresentanza legale di tale masseria o quota di masseria. Quindi, c'è anche qui un difetto di allegazione. Questo signore non si identifica, non ci fa capire chi è, ci chiede un danno anche cospicuo ed è un

gestore di masseria. Sempre Avvocato Torsella si costituisce per il signor Sperti Giuseppe e chiede che è accomunabile alla posizione precedente e chiede anche il risarcimento nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione.

Collega Della Marra si costituisce per la signora Cavallo Ida, 8 giugno del 1939, residente in Corso Umberto numero 121 proprietaria di azienda agricola nel quartiere Tamburi. È una rinnovazione in questo caso di una precedente costituzione. E in questa dichiarazione, al di là che manca la quantificazione del danno che sappiamo può essere presentata anche in ambito delle conclusioni, quindi non mi soffermo sul punto, al di là delle costituzioni nei confronti delle società imputate, manca una valida procura, perché ora non ricordo bene se lo stesso Avvocato Caiazza poc'anzi nel leggerla era la stessa persona interessata, ma qui c'è un mandato difensivo, si dà procura speciale per il rito abbreviato, per il patteggiamento. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Una è un mandato difensivo per difendere un imputato, una è una procura speciale per potersi costituire Parte Civile. E, quindi, c'è un vizio. Sì, al deposito di costituzione di Parte Civile. Stessa posizione sempre del collega Gianni Allena per il signor Cavallo Vito proprietario di azienda agricola. Anche in tale costituzione, Avvocato Giovanni Alleva, Cavallo Vito Parte Civile, c'è un mero mandato difensivo e non una procura speciale secondo i criteri che il Codice di rito prescrive.

Avvocato Mimmo Lardiello. Abbiamo la costituzione per due persone: Antonante Armando quale legale rappresentante della società cooperativa di produzione e lavoro a Mutualità Prevalente Santa Maria Società Cooperativa e il signor Battista Ignazio, 15/7/59, legale rappresentante, amministratore e legale rappresentante della Omnia Cop

società cooperativa con sede in Taranto alla via Selene numero 10. Benissimo. In tale costituzione c'è una dichiarazione in relazione al capo c), alle omissioni dolose per la sicurezza sul lavoro, che una cooperativa che si interessa di mitilicoltura se non vado errato, non ha diritto a richiedere.

Avvocato Della Marra, Cavallo Michele, mi riporto alle argomentazioni poc'anzi dette, società imputate, mandato difensivo al posto della procura.

Avvocato Bonetto, Sergio Bonetto. Si costituisce per diverse persone l'Avvocato. Ci sono diversi profili di costituzione dell'Avvocato Bonetto. Inizio con il primo che è il signor Albano Michele, Taranto 2 agosto del 1981, residente al quartiere Tamburi. Non c'è quantificazione del danno. Vi è una dichiarazione di costituzione in relazione a tutti i capi d'imputazione. Un residente ai Tamburi, tutti i capi d'imputazione. Naturalmente va circoscritta ai reati che potenzialmente hanno potuto creare un documento nei confronti del signor Albano. Ovvero il capo a) e il capo b). Basta. Anche in questo caso c'è copiosa documentazione allegata che va espunta. Sempre il collega Bonetto, collega Bonetto si costituisce anche per il signor Blasi Antonio che lavora presso il cimitero di Taranto. Società Ancora quella che prima l'Avvocato Caiazza dice non sappiamo che cosa è. Lo sappiamo che cosa è. Questo signore a mezzo del suo Avvocato chiede un risarcimento per tutti i danni provocati da tutte le imputazioni, ed è ovvio che va quanto meno limitato, quanto meno limitato ai primi due capi d'imputazione. Documentazione allegata da vagliare in contraddittorio. Parte Chiedi Pietro, sempre Avvocato Bonetto, Fasano Ciro, lo accomuno perché è una stessa posizione. Sono entrambi lavoratori dell'Ilva S.p.A.. Naturalmente in questo ambito la *causa petendi* va anche allargata al capo c), abbiamo detto prima sono

a) e b), essendo lavoratore dell'Ilva ha diritto ad avere una *causa petendi* in relazione al capo a), b) e c) ma non certo al resto. Documentazione sempre allegata che va valutata in contraddittorio. Poi ancora abbiamo, stiamo per concludere, abbiamo l'Avvocato Bonetto che si costituisce per il signor Rebuzzi Aurelio in proprio e quale erede di Rebuzzi Alessandro. Anche in questo caso va circoscritto il campo di imputazione ai primi due capi a) e b), documentazione allegata da eliminare. Per il momento quanto meno. Avvocato Bonetto Onlus Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute. Anche in questo caso vi è una costituzione correlata ad una *causa petendi* omni comprensiva, difiniamola così omni comprensiva. Anche in questo caso in relazione allo statuto della Onlus va limitata alla tutela del bene salute, che per un'associazione può riscontrarsi nei primi due capi. Documentazione allegata da verificare in contraddittorio.

Andiamo avanti, abbiamo l'Avvocato Silvetti, se non vado errato, sì, Valerio Silvetti di Roma, che si costituisce per il signor D'Amuri Nicola, Taranto 23 giugno del 1975 ivi residente in via Monfalcone numero 33. Il signor D'Amuri cittadino di Taranto, facente parte dell'indotto Ilva, quindi quelle ditte che lavoravano presso Ilva, mi riporto alle argomentazioni dell'Avvocato Caiazza, limitazione della legittimazione a costituirsi in relazione solo ai capi a) e b) perché cittadino di Taranto e non quale lavoratore dell'indotto dove non abbiamo allegazione a comprova del suo effettivo danno, di essere stato attinto da qualsiasi tipo di documento. C'è un vizio formale. La procura speciale del signor D'Amuri riporta una firma non autenticata dal Difensore. Quindi, non abbiamo la certezza della provenienza. È un vizio formale, purtroppo è così.

Avvocato Cappabianca Clara Esmeralda, si costituisce per i

signori D'Andria Emanuele 23 dicembre del 1982, Pizzoleo Umberto, cittadini del Comune limitrofo di Statte, e affetti da malattia tumorale e respiratoria rispettivamente. Anche in questo caso per le stesse ragioni per le altre costituzioni già narrate della collega Cappabianca vi è costituzione per tutti i capi d'imputazione che va limitata solamente ai primi due. Naturalmente la documentazione valutata in contraddittorio.

Signor Brunetti Angelo, Avvocato Mimmo Lardiello. Si costituisce il collega per i capi c) ed l), il signor Brunetti Angelo è proprietario di un immobile adiacente allo stabilimento. Per il capo l) sì, è legittimato, per il capo c) non è mica un lavoratore, una persona che abita a fianco all'Ilva non è un lavoratore dell'Ilva. Avvocato Pellegrin, Axo Ranaldo, abbiamo qui una persona che è abitante del quartiere Paolo VI e dice di essere proprietario di un immobile, dice perché non c'è la prova neanche della residenza nel quartiere Paolo VI di Taranto e della proprietà a maggior ragione dell'immobile di cui si chiede il risarcimento connesso al danneggiamento dello stesso. In ultimo, e chiudo, abbiamo un'ulteriore costituzione dell'Avvocato Valerio Sgarrino, il quale si costituisce per il signor Delli Ponti Tiziano nato il 4 aprile del 1981 a Taranto e residente in Leporano in via Aranci numero 45. Il signore Delli Ponti Tiziano è erede di Delli Ponti Stefano, che era lavoratore Ilva deceduto per malattia tumorale. Anche in questo caso vi è una costituzione per danni ipotizzati in relazione al capo l) il danneggiamento che naturalmente non viene provato, perché non si sa se titolare o meno di un immobile. Manca, e questo è molto importante per una costituzione ai fini successori, la prova del rapporto parentale, cioè non c'è neanche un certificato che ci prova che

effettivamente c'è un rapporto di parentela tra il soggetto deceduto e il soggetto che oggi ci chiede un risarcimento del danno e da un punto di vista sostanziale manca ancora, cioè c'è della documentazione che va acquisita previo vaglio dibattimentale. Formalmente la dichiarazione di costituzione di Parte Civile cita solamente i capi d'imputazione. Li cita con le lettere per intenderci, non li riporta neppure, quello che ci è capitato poche costituzioni fa. Io mi costituisco per i capi a), b), c) e via dicendo... E non scrivo niente altro. Evidentemente articolo 78 lettera d) le esposizioni delle ragioni che giustificano la domanda è necessario. Non c'è neanche quel minimo, come la Cassazione ammette, anche riportare il capo d'imputazione è sufficiente, qui ci riportano le lettere del capo d'imputazione. È quanto meno carente da questo punto di vista. Signor Presidente e Signori della Corte, io ho finito di rappresentare le mie questioni, per tutte queste costituzioni chiedo che siano accolte e espunte in relazione alle questioni sollevate. Grazie.

AVVOCATO L. ITALIANO - Avvocato Luca Italiano per l'ingegner Pierfrancesco Palmisano. Sarò brevissimo anche perché richiamerò le già richieste..., la richiesta di esclusione da parte del collega Sirotti che ha parlato ieri, ha depositato oggi una memoria, l'ingegnere Pierfrancesco Palmisano risponde del capo pp) gli vengono contestate insieme ad altre persone, tra cui l'imputato Romeo, che è difeso dal collega Sirotti, due reati contro la pubblica amministrazione. Ovviamente si chiede l'esclusione di tutte le Parte Civile ad eccezione fatta per la Regione Puglia, che è l'unico soggetto legittimato a costituirsi nei confronti dell'ingegnere Pierfrancesco Palmisano. Ho concluso, grazie.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Avvocato Daniele Convertino

nell'interesse dell'imputato Ceriani. Presidente e Signori della Corte, il mio intervento è facilitato tantissimo da quelli che sono stati gli interventi pregevoli di chi mi ha preceduto, quindi mi risparmierei di ritornare su quegli aspetti, su quei punti che sono stati già ampiamente trattati da chi mi ha proceduto, in particolare in punto di individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme oggetto del capo d'imputazione. Ovviamente però in considerazione della crucialità, della delicatezza del momento processuale che stiamo vivendo, non potrò esimermi dal sottoporre all'attenzione delle Signorie Vostre Illustrissime quelle che sono le eccezioni formali, sostanziali che abbiamo ravvisato approcciandosi a ciascun atto di costituzione di Parte Civile che è stato in maniera copiosa, come tutti quanti sappiamo, che sono pervenuti all'attenzione delle Signorie Vostre. Cercherò quindi di evitare di riepilogare i concetti giuridici che sono stati già ampiamente espressi, e di fare solamente dei richiami per indicem a quelli che sono i capi d'imputazione che ad avviso di questa Difesa non possono formare oggetto di doglianza da parte delle costituite Parti Civili. Il primo atto di costituzione che vorrei sottoporre alle vostre attenzioni è quello dell'Avvocato Alessandro Apolito, che si è costituito in rappresentanza di un numeroso gruppo di cittadini di Taranto, nello specifico nell'interesse della signora Quaranta Alberta, la quale si costituisce in qualità di danneggiata dai reati contestati nella richiesta di rinvio a giudizio. E si costituisce, signor Presidente e Signori della Corte, in relazione a tutti quanti i capi d'imputazione. Faccio proprie come avevo detto in premessa le osservazioni che sono state fatte in precedenza, in particolare quanto alla legittimazione da parte di questa signora cittadina di Taranto che lamenta

una patologia, ma che certamente non essendo una lavoratrice dello stabilimento siderurgico Ilva non ha titolo in questa sede per costituirsi in relazione ad esempio al capo d'imputazione c), sul quale abbiamo ampiamente detto in precedenza, abbiamo visto come tuteli solamente determinati aspetti rivolti all'adozione di cautele volte ad evitare il realizzarsi di infortuni sul lavoro, quindi certamente un cittadino comune non può costituirsi in relazione a questo capo d'imputazione. Così come la signora Quaranta Alberta non può costituirsi in relazione ai capi d'imputazione H9 ed i), anch'essi abbiamo visto tutelano l'avvelenamento, vanno a tutelare dei beni giuridici che certamente non concernono, non riguardano direttamente il singolo cittadino. Allo stesso modo c'è una carenza di legittimazione rispetto alla costituzione in relazione ai capi d'imputazione m), n) e o), ed altrettanto in relazione ai capi p), q), r), u) e v), che come abbiamo detto riguardano tutti i reati contro la pubblica amministrazione, e per le ragioni ampiamente dette il cittadino non può costituirsi in relazione a questo tipo di contestazione. Il discorso fatto per la signora Quaranta Alberta è analogo anche in relazione alle costituzioni in favore, sempre fatte dall'Avvocato Apolito in favore dei signori Cataldo Grazia, Buscicchio Giuseppe, Giugno Maria Luigia, D'Andria Nicola, D'Andria Maria, D'Andria Cosimo, D'Andria Anna, D'Andria Salvatore, D'Andria Teresa, D'Andria Vito, Sergio, Luigi e Antonio, questo è un unico atto di costituzione sempre a firma dell'Avvocato Apolito. Anche in relazione alla costituzione in favore della signora Del Giudice Annamaria e in relazione alla costituzione in favore della signora Galeandro Maria Costanza. Tutti questi atti di costituzione riguardano cittadini di Taranto, ma per tutti, che lamentano delle patologie differenti



chiaramente tra loro, ma per tutti questi cittadini valgono le considerazioni fatte rispetto alla costituzione in relazione a capi d'imputazione che chiaramente non concernono la loro posizione. In particolare poi un'osservazione che vale sempre in relazione a queste costituzioni, ma anche in relazione alle costituzioni fatte in favore della signora De Bartolomeo Francesca, della signora Fiorino Angela, del signor Pesaro Ermanno, del signor Oteri Santo e del signor Romano Alfredo, così chiudo l'aspetto legato alle costituzioni dell'Avvocato Apolito, nonché in relazione ai signori Boccuni Gaetana, Trani Vincenzo, Tardiota Carmela, D'Andria Chiara, Magistri Sangermano Cosimo, Pranzo Francesco, Bisco Anna, Bisco Stefania, Zappatore Antonio, Ventruti Mario e Martellotta Cosima, mi sembra che siano questi gli ultimi legati all'Avvocato Apolito, ecco, rispetto a tutti questi cittadini che sostanzialmente versano nella medesima posizione, in analoga posizione, tutti quanti asseriscono di avere contratto una patologia e asseriscono che tali patologie, per quanto differenti tra loro, siano in qualche modo eziologicamente connesse rispetto alle condotte ascritte oggi agli imputati, rispetto a quello che è chiaramente il capo d'imputazione consacrato nel decreto che dispone il giudizio. L'aspetto che voglio sottolineare alle Signore Vostre è il seguente: si tratta di una mera allegazione, di una mera asserzione, ma in alcun modo è stato provato, indicato, offerto un mero elemento anche solo indicativo che possa collegare il rapporto eziologico sussistente tra la patologia e le condotte asseritamente poste in essere dagli imputati. Dico questo, signor Presidente e Signori della Corte, perché la Corte di Cassazione ci insegna che quando a costituirsi Parte Civile è un danneggiato da reato, così come tutti quanti questi signori stessi si sono

qualificati e non una persona offesa, l'onere di allegazione necessario ai fini della costituzione di Parte Civile è un onere maggiore, è un onere superiore rispetto a quello che chiaramente incombe in capo alla persona offesa, che per il solo fatto di essere tale, chiaramente può essere ammessa a costituirsi Parte Civile. Diverso è il discorso per i danneggiati dal reato, rispetto ai quali occorre dare, come dice la Suprema Corte di Cassazione, una indicazione di sussistenza del nesso eziologico, cosa che nel caso di specie, in nessuno di questi atti di costituzione è stata anche semplicemente adottata. Stesso discorso e concludo con riferimento all'Avvocato Alessandro Apolito, va riferito ai cittadini sempre residenti in Taranto, Ventruti Mario, Martellotta Cosima, Trollo Carmela, Greco Nicola, Modolo Antonio Giuseppe, Capuano Vincenzo, Anna e Adriana, nonché Infantini Aldo e Barbi Giacomo ed infine De Pasquale Maria Pia. Per tutti questi soggetti valgono le considerazioni già espresse.

Passo poi alla disamina dell'atto di costituzione rappresentato, offerto dall'Avvocato Andrea Blonda nell'interesse dell'Arca Ionica. L'Arca Ionica ex Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Taranto, si costituisce Parte Civile in questo procedimento in qualità di società detentrica di 565 alloggi, di cui 158 in proprietà tutti siti nel quartiere Tamburi e lamentano in particolare l'ammaloramento degli immobili e la perdita evidentemente asserita del valore degli stessi. In relazione a questo atto di costituzione di Parte Civile, signor Presidente e Signori della Corte, vorrei rappresentare dei profili di mancata legittimazione *ad causam*, una carenza di legittimazione, che in particolare concerne anche in questo caso il capo c) che come abbiamo detto è quello relativo alla rimozione ed

omissione delle cautele relative agli infortuni sul lavoro, ma anche in relazione ai capi h), ai capi i), al capo m) e al capo n) ed in relazione ai capi p), q), r) u) e v), che sono quelli che come abbiamo detto in precedenza riguardano reati contro la pubblica amministrazione. Quindi, ad avviso di questa Difesa, Arca Ionica non può chiedere di costituirsi anche rispetto a questi capi d'imputazione. Ma ci sono dei rilievi rispetto a questo specifico atto di costituzione, che concernono anche la legittimazione *ad processum*, manca infatti la prova della titolarità del diritto a promuovere la costituzione di Parte Civile da parte della dottoressa Teresa Piccolo, che si costituisce in rappresentanza dell'Arca Ionica quale commissario straordinario. Lo statuto, signor Presidente, cui faceva riferimento prima il collega che mi ha preceduto, non è allegato all'atto di costituzione, non lo troverete allegato all'atto di costituzione, è solamente richiamato all'interno dell'atto, ma poi non è allegato, quindi conseguentemente non è possibile fare quelle verifiche in ordine alla legittimazione, di cui ha già abbondantemente parlato in precedenza il collega Urso. Quindi, questo problema specifico si ripropone anche in relazione all'Arca Ionica. Poi un profilo formale, sostanziale allegato al fatto che all'atto di costituzione è allegata una consulenza a firma del geometra Alessio Mottoliese, una consulenza di stima del valore degli immobili e degli importi asseritamente necessari per ripristino degli stessi, ovviamente in relazione a questa consulenza ne chiediamo l'espunzione, ovviamente qualora dovesse essere sentito il consulente,, secondo quelle che sono ovviamente le statuizioni del Codice di rito, questa consulenza potrebbe eventualmente trovare ingresso nel fascicolo

dibattimentale, ma allo stato ne chiediamo l'espunzione. Passando poi alla disamina dell'atto di costituzione dell'Associazione Onlus Italia Nostra, che si è costituita attraverso l'Avvocato Cosimo Manca, un passaggio molto rapido, e un richiamo più che un passaggio va fatto in relazione alla circostanza che si tratta di un ente esponenziale, non ripeto ma mi limito a richiamare quanto è stato già detto, ma vorrei ribadire un concetto che è stato a chiare lettere ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che ci dice che gli enti esponenziali possono costituirsi soltanto qualora vengano a lamentare dei danni ulteriori, diretti, specifici, diverso chiaramente dal danno legato alla mera tutela bene ambientale che come sappiamo è un danno rispetto al quale l'unico legittimato a costituirsi Parte Civile è lo Stato, in persona del Ministero. Quindi, partendo da questo presupposto, in relazione alla costituzione di Italia Nostra Onlus difetta completamente questo tipo di doglianza specifica di un danno diverso, ulteriore e specifico, ma ovviamente al di là di questo che è un profilo generale che concerne questo atto di costituzione dobbiamo anche sottolineare come Italia Nostra si sia costituita anche in relazione al capo c), in relazione ai capi h) e al capo i), in relazione al capo l), in relazione ai capi m), n), o), quindi cautele in materia di rischi industriali, non riesco a comprendere quale possa essere il nesso o la doglianza di un'associazione come Italia Nostra rispetto a questo tipo di imputazione, nonché in relazione a tutti i capi d'imputazione che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione. Italia Nostra si costituisce anche contro gli enti responsabili ai sensi della 231 del 2001 ovviamente anche rispetto a questo tipo di costituzione c'è rilievo difensivo della mancanza di legittimazione a costituirsi contro gli

enti. Poi l'atto successivo è quello a firma dell'Avvocato Salinari che si costituisce nell'interesse del signor Luca Lazzaro, Presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori di Taranto. Anche rispetto a questo atto di costituzione ci sono dei rilievi che questa Difesa ha interesse a fare emergere. Il primo riguarda la legittimazione a costituirsi anche in relazione al capo c), al capo l) ed in relazione al capo p), che per le ragioni ampiamente dette ad avviso di questa Difesa non possono concedere la legittimazione a costituirsi anche all'Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto.

Anche per questo atto di costituzione c'è un rilievo formale che attiene in questo caso specifico alla procura. La procura speciale all'interno della quale non sono indicati specificamente gli imputati contro i quali si intende procedere alla costituzione di Parte Civile. Non si indicano..., in particolare non si indicano nemmeno le ragioni rispetto alle quali è conferita la procura stessa. Non si indica se si costituisce per chiedere la restituzione o il risarcimento dei danni e non indica ovviamente nemmeno in termini assolutamente generici quale danno richiedere. Se un danno patrimoniale, un danno non patrimoniale, quindi anche sotto questo aspetto la procura è affetta da genericità, e quindi abbiamo quello stimolo, cui faceva precedentemente riferimento l'Avvocato Urso, una procura speciale generica che chiaramente nel nostro ordinamento non può trovare ingresso.

Avvocato Curci Lega Ambiente Onlus. Rispetto a questo atto di costituzione i rilievi attengono alla carenza di legittimazione a costituirsi, in relazione al capo c), in relazione ai capi h), e al capi i), in relazione al capo l), in relazione ai capi m) n) e o) e in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione. Anche Lega

Ambiente Onlus si costituisce contro gli enti responsabili ai sensi della 231, e ad avviso di questa Difesa questo tipo di costituzione non è possibile. Anche a questo atto di costituzione abbiamo trovato allegata tanta documentazione che non può trovare ingresso in questo momento nel fascicolo dibattimentale, è ovviamente necessario un previo contraddittorio tra le Parti, all'esito del quale eventualmente questa documentazione potrà trovare ingresso. Ci sono addirittura documenti come sentenze, ordinanze di altri procedimenti che ovviamente non possono trovare ingresso nel fascicolo dibattimentale, articoli, rassegne stampe e comunicati, ovviamente di tutta questa documentazione ne chiediamo l'espunzione. Medesimi o comunque analoghi rilievi valgono in relazione alla costituzione di Legambiente Onlus, Lagambiente Puglia, Lagambiente Circolo di Taranto, sempre a mezzo dell'Avvocato Curci e dell'Avvocato Martino Margiotta, o meglio si sono costituiti a mezzo dell'Avvocato Eligio Curci, ha riproposto in particolare la costituzione contro le società che non era stata già ammessa all'udienza preliminare, quindi ovviamente valgono i rilievi che ho fatto in precedenza anche rispetto a questo atto di costituzione. Poi l'altro atto sul quale voglio richiamare l'attenzione delle Signorie Vostre è l'atto di costituzione dell'Avvocato Ezio Bonanni in favore dell'associazione Contramianto e Altri Rischi Onlus. Signor Presidente, rispetto a questo atto di costituzione c'è ad avviso di questa Difesa, carenza di legittimazione in relazione ai capi h) d i), ovvero l'avvelenamento, come abbiamo già detto, in relazione al capo l) che concerne il danneggiamento, nonché in relazione ai capi m), n), o), cautele e rischi industriali, anche in questo caso non può esserci costituzione rispetto a questi capi d'imputazione,

nonché in relazione a tutti i capi d'imputazione che riguardano reati contro la pubblica amministrazione. Anche in questo caso la costituzione è stata estesa anche nei confronti degli enti responsabili ai sensi della 231 del 2001, ovviamente anche rispetto a questo c'è rilievo da parte di questa Difesa di carenza di legittimazione. Va espunta poi la corposa documentazione allegata, articoli di stampa, lettere, comunicati stampa, tanta documentazione rispetto alla quale valgono le osservazioni che ho già rassegnato in precedenza.

Avvocato Catapano Minotti si costituisce poi per la Pasadina S.r.l.. È una società a responsabilità limitata proprietaria di terreni a vocazione agricola in prossimità dello stabilimento Ilva, come si legge proprio testualmente nell'atto di costituzione. Riteniamo che ci sia carenza assoluta di legittimazione a costituirsi in relazione al capo c) di cui alla rubrica, nonché in relazione al capo l) di cui alla rubrica. Avvocato Ostilio per il Comune di Statte. Anche rispetto a questo atto di costituzione, Signor Giudice e signor Presidente e Signori della Corte, valgono i rilievi detti in precedenza ed in particolare sottoponiamo all'attenzione delle Signorie Vostre la carenza di legittimazione in relazione al capo c), ai capi h) ed i), in relazione al capo l), in relazione ai capi m), n) ed o), nonché in relazione a tutti i capi d'imputazione che concernono i reati contro la pubblica amministrazione. Poi il WWF si costituisce a mezzo dell'Avvocato Francesco Di Lauro. Rispetto a questo atto di costituzione, i rilievi che questa Difesa intende sottoporre alla vostra attenzione è quello relativo anche in questo caso ad una costituzione che è stata estesa tanto al capo c), quanto al capo h), quanto al capo l), ai capi m) ed n), nonché a tutti i capi p) e seguenti che riguardano reati contro la pubblica

amministrazione, e certamente WWF non può costituirsi rispetto a questo tipo di contestazione. Poi c'è l'atto di costituzione dell'ANMIL, a firma degli Avvocati Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarcone, ecco rispetto a questo atto di costituzione, signor Presidente, da un lato questa Difesa eccepisce la carenza di legittimazione in relazione al capo c), in relazione ai capi m) ed n) e in relazione ai capi p), q), r) e v). Poi c'è anche costituzione nei confronti degli enti responsabili e anche in questo caso, questa Difesa eccepisce la carenza di legittimazione a fare questo tipo di costituzione, ma soprattutto il rilievo che vorrei sottoporre alle Signorie Vostre concerne una problematica afferente alla procura speciale. Questo atto, la procura speciale, che come abbiamo visto è il cuore dell'atto di costituzione, perché rappresenta il momento del conferimento dello specifico incarico a costituirsi da parte del cittadino nei confronti dell'Avvocato, in questo caso la procura speciale reca solo la denominazione procura speciale, ma in sostanza non è assolutamente qualificabile come tale. Consiste, infatti, leggo testualmente una mera delega a rappresentarmi e difendermi come Parte Civile. L'atto è viziato da assoluta genericità, in quanto manca l'indicazione della *causa petendi*, e quindi non è esplicitato nemmeno in relazione a quali capi d'imputazione viene conferito il potere di costituirsi.

Poi passando alle costituzione dell'Avvocato Francesco Nevoli, quale si è costituito, le tratterò unitariamente, perché i rilievi sono univoci, quindi per dovere di brevità cercherò di trattarle unitariamente. Avvocato Francesco Nevoli si costituisce per Confederazione, Unione Sindacale di Base, per l'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, per la Confederazione Unione Sindacale di base Regione Puglia, l'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia, per l'Unione Sindacale di Base Lavoro



Privato Taranto. Quindi, sono cinque atti di costituzione sostanzialmente analoghi, rispetto ai quali gli unici rilievi che questa Difesa rappresenta alle Signorie Vostre, attengono ad una carenza di legittimazione a costituirsi rispetto ai capi l), ai capi m), n), o) ed ai capi che concernono i reati contro la pubblica amministrazione. Anche a questi atti di costituzione di Parte Civile, come avrete avuto certamente modo di constatare, è allegata tantissima documentazione che potrà trovare ingresso nel fascicolo dibattimentale solo previo debito vaglio nel contraddittorio tra le Parti.

Poi l'atto di costituzione successivo è quello della Provincia di Taranto costituitasi a mezzo dell'Avvocato Lelio Palazzo. Anche la Provincia si è costituita rispetto al capo c), rispetto al capo h) e al capo i), in relazione al capo l), in relazione ai capi m), n) e o), nonché in relazione a tutti i capi d'imputazione che riguardano reati contro la pubblica amministrazione, quindi p), q), r), u), v). Valgono le osservazioni già fatte. Chiaramente questa Difesa chiede che la costituzione sia limitata ai capi d'imputazione rispetto alla quale la stessa è ammissibile. Si costituisce inoltre la Provincia anche contro gli enti e le società. Anche su questo aspetto valgono le osservazioni già rassegnate. Poi c'è l'atto di costituzione del Comune di Taranto, Avvocato Rosario Orlando. Rispetto a questo atto di costituzione segnaliamo una carenza di legittimazione in relazione al capo c), per le ragioni già ampiamente esposte, non può costituirsi il Comune di Taranto rispetto al capo d'imputazione c), così come non può costituirsi rispetto ai capi h) ed i); e non può costituirsi in relazione al capo l), ai capi m), n) e o) e in relazione a tutti quanti i capi d'imputazione che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione.

Analogamente il Comune di Taranto non può costituirsi contro gli enti responsabili ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 e mi pare che questi fossero gli unici rilievi rispetto a questo atto di costituzione.

Poi c'è l'Avvocato Claudia Pignatelli si costituisce Parte Civile in nome e per conto di Sebastio Marco, Sebastio Federica e Sebastio Giuseppe, i quali si costituiscono in proprio e quali eredi di un familiare deceduto, purtroppo per una patologia tumorale. Il rilievo principale rispetto a questo atto di costituzione attiene alla mancata sottoscrizione della procura speciale. Faccio riferimento specifico all'atto di costituzione che riguarda il signor Marco Sebastio. Manca l'autentica della procura speciale da parte del Difensore. Inoltre a questi atti è allegata una consulenza tecnica, anche in relazione a questa costituzione valgono le considerazioni già dette in ordine alla possibilità di introdurre in questo momento procedimentale una consulenza all'interno del vostro fascicolo. Avvocato Paolo Rosato si costituisce per i signori, li tratterò unitariamente perché il rilievo è unico ed è comune a tutti quanti, signori Celestano Teresa, De Matteis Lucia, La Neve Antonio, Bisignano Francesco, Del Prete Donato, Raffo Anna, Barnabà Massimo, Catapano Giovanna, Digneo Michela, Gagliardi Antonio, Palagiano Anna, Palagiano Gilda e Cellamare Giuseppe. Si tratta di cittadini tutti quanti residenti nel quartiere di Taranto, nel quartiere Tamburi di Taranto e proprietari di immobili in loco. L'unico rilievo che avanziamo rispetto a questi atti di costituzioni concerne la legittimazione a costituirsi contro gli enti responsabili ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001. Analoghi rilievi rispetto all'atto di costituzione a firma dell'Avvocato Maria

Antonietta D'Elia rispetto ai signori Scarci Roberto, Leone Alessandra, Scialpi Martino, Leone Patrizia, Della Fortuna Pietro, Recchia Maria, La Neve Addolorata, La Neve Antonio, La Neve Cosimo, La Neve Michele, La Leve Piera, La Neve Rita e La Neve Vincenzo. Situazione perfettamente analoga a quella delle precedenti costituzioni a firma dell'Avvocato Paolo Rosato. Anche questi signori, cittadini di Taranto si sono costituiti rispetto agli enti responsabili ai sensi del Decreto Legislativo 231. Qualche altra osservazione prima di concludere, signor Presidente, atto di costituzione a firma dell'Avvocato Luca Tatullo nell'interesse della signora Anna Andriani, anche quale genitore esercente la potestà sulla minore Sara Di Giorgio. Signor Presidente e Signori della Corte, rispetto a questo atto di costituzione ravvisiamo una carenza di legittimazione a costituirsi per i reati di cui all'imputazione c), h), i), m), n), o), nonché in relazione anche al capo l) e ai capi p), q), r) che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione. Poi Avvocato Spampinato nell'interesse del signor Fineo Paolo, nonché nell'interesse dei signori Intini Augusto, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, le tratterò anche queste, se non altro in considerazione della tarda ora unitariamente. In realtà tutti questi atti di costituzione, signor Presidente, hanno degli aspetti analoghi, per questo si prestano alla trattazione unitaria. Rispetto a questi atti questa Difesa osserva una carenza di legittimazione a costituirsi in relazione a tutti i capi d'imputazione, va limitata solamente ai capi a), al capo b) e al capo c). Tutti gli altri reati, rispetto ai quali questi signori si sono costituiti ovviamente non c'è legittimazione per chiedere risarcimento del danno. C'è carenza di legittimazione anche per costituirsi contro

gli enti responsabili, valgono le considerazioni già fatte ed è stata allegata tanta documentazione rispetto alla quale ovviamente valuteremo in seguito l'acquisibilità della stessa. Poi la costituzione dell'Avvocato Soggia nell'interesse della signora Spina Grazia, oltre ad una carenza di legittimazione a costituirsi in relazione al capo c), ai capi h) ed i), al capo l), m), n) e o) e ai reati contro la pubblica amministrazione, nonché a costituirsi contro gli enti responsabili, la segnalazione che questa Difesa vuole sottoporre all'attenzione delle Signorie Vostre concerne la procura speciale, che come vedrete è stata conferita dal signor Alagni Francesco, testualmente proprio nella procura speciale dice "il signor Alagni Francesco", il quale era già deceduto al momento del conferimento della stessa, ma è poi firmata dalla signora Spina, quindi c'è una irregolarità che invalida chiaramente il momento del conferimento della procura speciale. Anche in questo caso è allegata documentazione acquisibile eventualmente solo in un diverso momento procedimentale. L'Avvocato Soggia si è poi costituito anche nell'interesse dei signori Ligorio Giuseppe, Novellino Angelo Raffaele, De Giorgio Michele, Buonamico Benedetto, Montervino Vito, Sansone Antonio. Si tratta tutti di cittadini e operai presso il cimitero di Taranto. Ravvisiamo carenza di legittimazione rispetto al capo c), rispetto ai capi h) ed i), rispetto al capo l), rispetto ai capi che riguardano le cautele in materia di rischi industriali, nonché in relazione ai capi d'imputazione che afferiscono ai reati contro la pubblica amministrazione. Allo stesso modo c'è carenza di legittimazione a costituirsi contro le società, gli enti responsabili. Stesso discorso riguarda la costituzione sempre effettuata dall'Avvocato Soggia in favore del signor Guarino Claudio, nonché dei signori Latagliata Giovanni,

Carparelli Giovanni, Cristello Roberto, Cristello Giuseppe, Forte Cataldo, Di Giorgio Massimiliano, De Pace Cosimo, D'Addario Angelo e Malatesta Cosimo. La situazione è analoga a quella delle precedenti costituzioni, carenza di legittimazione rispetto ai reati c), h), i), l), m), n), o) e rispetto ai capi che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, nonché carenza di legittimazione a costituirsi contro enti e società. Stesso discorso, e concludo, per quanto riguarda l'Avvocato Soggia per quanto riguarda le costituzione nell'interesse dei signori Bianchi Michele e Massimo, che è l'ultimo assistito da parte dell'Avvocato Soggia. Quindi, anche in relazione a questi ultimi due atti di costituzione valgono le osservazioni fatte in precedenza.

Arrivando velocemente alla conclusione, gli ultimi atti rispetto ai quali ovviamente voglio sollecitare le attenzioni delle Signorie Vostre, sono quelli a firma dell'Avvocato Silvestre, il quale si è costituito nell'interesse di diversi cittadini di Taranto, faccio riferimento specifico ai signori La Neve Michele, Ammirato Anna, Fumato Domenico, Teodoro Giuseppe, Tagliente Massimo, poi Picoco Salvatore, Piccinno Francesco, Pernisco Walter, D'Angelo Giovanni, Desda Angelo, Pellegrini Nicola, Notarpietro Giovanni, Franchini Antonio, Altomare Vittorio, Ciccolella Abele, Colaninno Giancarlo, De Giorgio Angelo, Padova Giambattista e Mottolese Cosimo. In tutti questi atti di costituzione a firma dell'Avvocato Silvestre c'è carenza di legittimazione a costituirsi rispetto ai capi h) ed i), in relazione ai capi l), in relazione ai capi m), n) ed o) e in relazione ai capi che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione. Di questo elenco soltanto alcune di queste persone sono anche legittimate a costituirsi in relazione al capo c) in quanto operaio

presso il siderurgico Ilva in un periodo rientrante nel capo d'imputazione, per tutti gli altri, ovviamente non essendoci questo tipo di circostanza, non essendo operai del siderurgico, chiaramente non c'è legittimazione nemmeno a costituirsi in relazione al capo c).

Gli ultimi atti di costituzione sono a firma dell'Avvocato Della Marra e dell'Avvocato Allena. Ho sentito che in precedenza li ha citati anche il collega, probabilmente gli atti che ho avuto modo di analizzare sono quelli depositati davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare, mentre il collega faceva riferimento agli atti poi depositati in rinnovazione dell'atto di costituzione. Sollecito e sottopongo all'attenzione delle Signorie Vostre che anche gli atti depositati dinnanzi al G.U.P. sono affetti dalle medesime problematiche citate dal collega che mi ha preceduto, in particolare manca l'esplicitazione degli imputati contro i quali ci si costituisce, mancano completamente le generalità degli imputati contro i quali si costituisce, manca addirittura anche l'indicazione dei capi di imputazione relazione ai quali è stato spiegato l'atto di costituzione, manca la quantificazione del danno, c'è inoltre anche la costituzione contro gli enti responsabili, ovviamente su questo aspetto non ci torno, ma mi limito a farlo rilevare. Manca soprattutto una valida procura speciale, c'è solo un mandato difensivo, lo vedrete a margine dell'atto, ma assolutamente non ha i crismi che il Codice di Procedura Penale richiede affinché possa validamente ovviamente costituire Parte Civile, c'è un mero mandato difensivo, ma non è una procura speciale ai fini della costituzione. Quindi, rispetto a queste osservazioni, rispetto a questi atti di costituzione ovviamente mi riporto a quanto già detto, chiedo l'esclusione o comunque la limitazione della costituzione rispetto ai capi d'imputazione con

riferimento ai quali c'è specifica legittimazione a poterlo fare. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei deposita memoria?

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, io direttamente no, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi interviene?

AVVOCATO VOZZA - Avvocato Vozza in difesa dei propri assistiti. Buonasera Signor Presidente. Signori Giudici, come vi è stato detto nell'ambito del collegio difensivo composto dagli Avvocati tarantini, per così dire originali e onorari come il collega Caiazza ormai può a buon titolo definirsi, è intervenuta una condivisione, suddivisione dei compiti che comporta una durata del mio intervento poco più che telegrafica e soprattutto di natura marcatamente parassitaria, nel senso che mi associo evidentemente a tutte le richieste di esclusione avanzate dai colleghi, per le ragioni e nei termini esposti, in maniera forse irriuale, ma ritengo oltremodo utile per l'economia di questo dibattito, mi associo sin d'ora alle questioni e alle richieste che avanzeranno i colleghi che mi seguiranno, in particolar modo l'Avvocato Annicchiarico, l'Avvocato Lo Iacono, chiunque dovesse intervenire dopo di me, e come dicevo limiterò il mio intervento ad un segmento davvero modesto del compendio documentale del quale vi state occupando e a maggior ragione vi occuperete dopo i nostri interventi, ossia la *causa petendi* posta a fondamento delle costituzioni delle Parti Civili e ad opera degli enti territoriali della Regione Puglia. Argomento anche questo parzialmente affrontato dal collega Sirotti, cercherò per quanto possibile di non ripetere le sue argomentazioni, ma vorrei offrirvi delle mie considerazioni, delle note a margine, insomma delle glosse diciamo rispetto all'impalcatura generale delle questioni che vi occuperanno. Ed allora vorrei cominciare a dire che l'articolo 18 della Legge 3 luglio

del 1986 la numero 349 ha introdotto nel nostro ordinamento una particolare forma di responsabilità aquiliana, laddove prevedeva che qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, adesso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo, distruggendolo in tutto o in parte obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. Orbene è da poi intervenuto, come è noto a tutti, il testo unico dell'ambiente, ossia il Decreto Legislativo 152 del 2006 che all'articolo 300 introduce la nozione di danno ambientale, che troverei - come dire? - più che ultroneo, finanche offensivo nei vostri confronti e di chi mi ascolta ripetere o leggere testualmente. Vorrei soltanto precisare che come la giurisprudenza e anche la dottrina, troppo spesso dimenticata e maltrattata in queste aule, ha avuto modo di ribadire, è una definizione certamente non esaustiva non tassativa, ma meramente esemplificativa. Atteso che una definizione rigorosa - come dire? - inquadrata in un archetipo normativo, ancora non ci è pervenuta dal legislatore per quanto riguarda l'ambiente, anche con l'introduzione dell'ultima legge sui reati ambientali, si fa riferimento a concetti interpretativi, ma una definizione ripeto che abbia dei canoni ermeneutici chiari, espressi da parte del legislatore, ancora non è disponibile; ragion per cui appunto il danno all'ambiente così come identificato, espresso dall'articolo 300 non può che avere natura non tassativa ma meramente esemplificativa. Orbene, il comma 3 del citato articolo 18 sempre della Legge 349 dell'86, attribuiva allo Stato ed agli enti territoriali la legittimazione a promuovere la relativa azione per il risarcimento del danno ambientale. Sappiamo evidentemente che l'articolo 18 nella sua interezza,



come la maggior parte del corpo normativo di quella legge, è stato espressamente abrogato, quindi non si pone una questione di successione di legge nel tempo, dall'articolo 18, comma 2, lettera A del testo unico ambientale. Lo stesso testo unico ambientale, come vi è stato detto, ma vi prego di avere un po' di pazienza, direi di accondiscendenza nei miei confronti se lo ripeto, ma è funzionale ad un intervento che per quanto breve spero non sia preliminarmente farraginoso, l'articolo 311 del testo ambientale è stato detto, ridetto e ormai acquisito riserva in via esclusiva allo stato in persona del Ministero dell'Ambiente la legittimazione a rivendicare il risarcimento, la restituzione e la rimissione in pristino ove possibile di quanto determinatosi in ragione di un reato comunque di matrice ambientale. Vorrei soltanto aggiungere e non parlerò più del dettato dell'articolo 311 almeno nella sua formulazione letterale, che la norma che ho dianzi citato ha già resistito ad un duplice giudizio di costituzionalità, perché le regioni e gli enti territoriali sentendosi defraudate di una competenza e di una legittimazione che ritenevano propria, hanno adito il Giudice delle Leggi, il quale Giudice delle Leggi con due sentenze, la prima 235 del 23 luglio del 2009, la seconda la numero 126 del 2016, quindi recentissima, ha riaffermato l'aderenza del contenuto, del dettato normativo dell'articolo 311 alle disposizioni di rango costituzionale, sostenendo evidentemente ma la leggerete ove riterrete, non sono certo io a dovere commentare una sentenza della corte costituzionale sostenendo che è una scelta del legislatore legittima che certamente non stride e non collide con i principi di rango costituzionale dettati dalla nostra carta.

Ed allora il danno cagionato da un fatto sussimibile sotto la

specie di reato ambientale può soltanto produrre oggi a soggetti diversi dallo Stato, rispetto appunto a questi soggetti, può - come dire? - instaurare, può cagionare una eventuale responsabilità sempre di natura aquiliana ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile. Ed allora come risolviamo i rapporti tra queste due fattispecie diverse? Secondo l'ordinario canone ed in base ai crismi che regolano il rapporto tra norma speciale e norma generale. Questo significa che la norma generale, articolo 2043 del Codice Civile, vede ristretto il proprio ambito di applicazione proprio a seguito dell'intervento e dell'immanenza e dell'attuale vigenza dell'articolo 311 del Codice dell'Ambiente. Rimane pertanto una portata residuale che va a regolare tutte quelle fattispecie non esplicitamente contemplate dal ridetto articolo 311. Allora, soccorre ancora una volta la giurisprudenza a mente della quale tutti gli altri soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, compresi enti pubblici territoriali e Regioni, sono legittimati ad agire in proprio rispetto a tali danni ambientali solo in forza dell'articolo 2043 del Codice Civile ed unicamente rispetto agli eventuali pregiudizi patrimoniali, ulteriori e concretamente determinati che diano prova di aver subito a cagione della medesima condotta lesiva dell'ambiente. Cioè un unico fatto produttivo di più di un danno. Va bene? Una sorta di reato plurioffensivo, così come dottrina e giurisprudenza ci hanno insegnato per talune fattispecie. Cito su tutte Cassazione Penale Sezione Terza 21 ottobre 2010 numero 41015, ed ancora Cassazione Penale sempre Sezione Terza 29 novembre del 2011 numero 633, Cassazione Penale Sezione Terza 11 febbraio 2010 numero 14828 ed altre più remote che reputo a questo punto inutile enumerare.

Si osservi ancora, signor Presidente e Signori Giudici, che ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 313 comma 7 secondo periodo del medesimo testo unico dell'ambiente, Decreto Legislativo 152 del 2006 così recita: "Resta in ogni caso fermo il diritto di soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritto e degli interessi resi". Allora, questo è il recinto normativo così come interpretato dalla Corte di Cassazione e dal Giudice delle Leggi, la Corte Costituzionale, entro il quale noi ci muoviamo, entro il quale possono avere accesso o meno le Parti Civili che vedremo di fatto lamentano un danno ambientale, e questo è il modello di riferimento al quale dobbiamo rapportare la pretesa risarcitoria, ossia l'esercizio dell'azione civile nel processo penale per quanto riguarda il mio intervento svolto dagli enti pubblici territoriali, ossia dai Comuni e dalla Regione Puglia. Aggiungo poi prima di passare all'esame degli specifici atti, ma ripeto sarà soltanto sulla *causa petendi*, e quindi non sarà particolarmente lungo e impegnativo anche dal punto di vista della pazienza, della resistenza fisica mia, vostra e di tutti, che almeno per quanto mi riguarda comincia ad essere provata, che con specifico riguardo ai capi h) ed i) dell'imputazione, la Cassazione ha avuto modo di precisare che i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al capo secondo dell'articolo sesto del Codice Penale hanno come persona offesa, ovvero titolare del bene protetto dalle norme incriminatrici, esclusivamente lo Stato italiano e per esso il ministro della salute. Così come il danno subito dalla pubblica amministrazione, quella che ho appena citato Cassazione Penale Sezione Prima 26 ottobre 2012 numero 4878, così ancora il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine è

risarcibile, e vedremo che quasi tutti gli enti chiedono il ristoro di un paventato danno lamentato danno all'immagine, dicevamo che il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine, è risarcibile solo qualora derivi dalla commissione dei reati anche comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione, quali certamente non sono i miei assistiti. Cassazio Penale Sezione Terza 12 dicembre 2013, numero 5481. Ed allora non resta che capire se nelle pretese risarcitorie avanzate dagli enti che ho individuato, sia allegato, sia pure in quella forma embrionale che consenta un giudizio di delibazione necessariamente sommario da parte della Corte, perché evidentemente nessuno richiede la formazione di una prova, che è un atto demandato ad una fase successiva di questo processo, però è anche vero che non si può consentire, come diceva il collega Caiazza, un'apertura indiscriminata a qualunque soggetto assuma magari apoditticamente di avere titolo alle restituzioni o ad un risarcimento a mente dell'articolo 185, credo di dire bene, del Codice Penale. Ed allora questo giudizio voi lo potete compiere essenzialmente parametrando la richiesta risarcitoria rispetto al capo d'imputazione che è ciò di cui voi oggi disponete essenzialmente e che deve essere il parametro con il quale misurare la legittimità e il diritto di ingresso in questo processo in ragione della *causa petendi* esposta di questi enti. Allora, il Comune di Montemesola nel suo atto di costituzione di Parte Civile lamenta esclusivamente ingenti danni ambientali. Poiché la premessa di ordine generale metodologica sia in ordine all'intervento di natura parassitaria, sia in ordine a quello che ho cercato di esprimervi, evidentemente serve a non ripetere per ogni singolo atto le eventuali defaillance

dell'atto medesimo dell'ente che tale atto produce e spicca nei confronti dei miei assistiti, credo di non dovere aggiungere altro rispetto in ordine alla carenza assoluta di legittimazione rispetto alla *causa petendi*, così come esposta dall'ente, ossia il risarcimento di ingenti danni ambientali, che è evidentemente appannaggio esclusivo dello Stato. La Provincia di Taranto lamenta il danno causato all'ambiente e il danno all'immagine dell'ente. Abbiamo già visto che il danno all'immagine può essere reclamato soltanto nei confronti dei soggetti che a quell'amministrazione lesa nella propria dignità rispetto ai consociati, cui il soggetto appartenga, e certamente tali non sono i miei assistiti, lamenta poi il deprezzamento dei propri immobili abitativi. Qui saremmo teoricamente nell'alveo delle richieste ammissibili. Mi ricollego senza ripetere a quello che diceva il collega Caiazza. Quali immobili abitativi? Quali beni? Ne ha ancora di beni? Quali sono? Dove si trovano? Perché sarebbero stati danneggiati? Da cosa? Come? Qual è il danno richiesto? Nulla di tutto ciò è allegato, non provato evidentemente, ma neanche allegato e non supera neanche quel vaglio minimo di ammissibilità, di valutazione pre-probatoria che questa Corte deve compiere. È un'affermazione assolutamente apodittica, indeterminata che comporterebbe da parte vostra e da parte nostra un atto di adesione di tipo fideistico, la Provincia assume di essere proprietaria di alcuni mobili e che questi immobili siano danneggiati, ergo sarà in questo processo, parteciperà al dibattimento e svolgerà tutte le funzioni che il Codice gli attribuisce, ma così non può essere. A maggiore ragione perché credo fosse particolarmente semplice per un ente pubblico allegare perlomeno quanto sufficiente a superare quella soglia minima che consenta l'introduzione, l'ingresso e l'accesso in questo

processo penale. Quindi, anche in questo caso concretamente non viene allegato alcun danno diverso ed ulteriore rispetto al generico, o meglio generale danno di natura ambientale, se non in maniera assolutamente apparente, atteso che non è offerta innanzitutto a voi e magari anche a noi perlomeno un elemento sul quale puntare la nostra attenzione, magari evitare un intervento che potrebbe essere inutile ove tale allegazione fosse stata compiuta.

Il Comune di Statte lamenta danni morali all'immagine, valgono le considerazioni già svolte da me e soprattutto da chi mi ha proceduto, il Comune di Statte però per il tramite del suo avveduto Difensore invoca la clausola di esonero di cui alla lettera f) dell'articolo 303 del testo unico sull'ambiente, vedo che il Giudice a Latere annuisce, perché è un problema che evidentemente si è già posto. Questa clausola di esonero prevede che la parte sesta, ossia la parte che riserva la titolarità esclusiva lo Stato, del Decreto Legislativo 152 del 2006 non si applichi al danno causato da un'emissione, un evento, un incidente, verificatisi prima della sua entrata in vigore. Ed allora dobbiamo chiarire a mio avviso un aspetto persino banale e mi scuserete, ma non voglio sottovalutare nessuno, ma soltanto dare - come ho detto prima - una completezza espositiva al mio intervento. Evidentemente il principio di retroattività concerne la natura sanzionatoria o parasanzionatoria, e non parlo di natura squisitamente penale, perché sarebbe persino inutile, parlo di natura sanzionatoria o parasanzionatoria di carattere anche amministrativo e anche per ciò che la pubblica amministrazione può imporre al soggetto privato come la bonifica, il ripristino, lo smaltimento dei rifiuti di una discarica abusiva, e a questo che evidentemente si riferisce il principio di retroattività, non alla capacità

processuale di una parte che evidentemente invece obbedisce ad un diverso principio che è quello del *tempus regit actum*, e comunque sia, signor Presidente, Signor Giudice a Latere, poiché la norma, la clausola di esonero non fa riferimento alle condotte ma agli eventi, gli eventi sempre secondo l'impostazione della Pubblica Accusa da me evidentemente avversata, ma è il capo d'imputazione che deve costituisce, come dicevo prima, il nostro metro di giudizio, ma stando a quelle imputazioni comunque gli eventi sarebbero stati accertati e, quindi, giuridicamente naturalisticamente determinati in epoca di gran lunga successiva all'entrata in vigore del testo unico, atteso che l'incidente probatorio, mi correggano se sbaglio, risale al 2010, mentre l'entrata in vigore evidentemente del decreto legislativo è del 2006. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'articolo 303 alla lettera f) non contempla evidentemente le condotte, ma contempla gli eventi perché parla di evento e incidente verificatisi. Se l'evento o l'incidente può essere ritenuto verificato a mio avviso nel momento in cui è stato accertato, poi evidentemente un evento è l'effetto finale di condotte antecedenti, ma siccome il punto di..., la linea di demarcazione tra l'applicabilità o meno dell'articolo 311 è la verifica dell'evento, in questo caso e stando al capo d'imputazione l'evento è verificato ergo accertato in epoca quantomeno successiva al 2006. Quindi, all'entrata in vigore del testo unico ambientale. Talché trova piena applicazione la clausola che riserva in via esclusiva allo Stato la legittimazione a costituirsi per il danno ambientale. Sempre il Comune di Statte, in un ponderoso atto di costituzione di Parte Civile, lamenta la lesione al diritto della salute dei cittadini, che evidentemente è competenza esclusiva del Ministero della Salute o

eventualmente dei singoli cittadini che assumono di essere stati lesi nel proprio diritto all'integrità fisica dalle condotte in contestazione, la svalutazione economica degli immobili e degli insediamenti produttivi presenti sul territorio di Statte, ma anche in questo caso la legittimazione esclusiva spetta ai proprietari, vivendo in uno stato di impronta capitalistica e non di socialismo reale, evidentemente, piaccia o meno, il diritto al risarcimento del mio opificio spetta a me e certamente non al Comune all'interno del cui territorio l'opificio è collocato. Il Comune di Taranto agisce per il risarcimento dei danni all'ecosistema, alla salute dei lavoratori e dei cittadini, il danno ai terreni agricoli, allo specchio acqueo del primo seno del mar Piccolo, all'atmosfera. Non è fuori d'opera questo richiamo, e lo vedremo da qui ad un momento quando concluderò il mio intervento. Lamenta inoltre il danno morale, il danno all'immagine del territorio, e non torno su quanto già detto, l'avvelenamento dei capi di bestiame.

Ancora una volta quando si lamenta il danno di immobili di proprietà dell'ente, perché credo di non dovere spendere più alcuna parola sul fatto che il danneggiamento di un immobile di proprietà privata certamente non può essere rivendicato come titolo di risarcimento di un danno da parte di un soggetto che di quell'immobile proprietario non è. Allora, se il Comune di Taranto si riferisce ai propri immobili, viene meno a quel dovere di allegazione minima che prevedeva almeno la indicazione degli immobili e il tipo di danno subito. Ma anche qui apoditticità e genericità della domanda posta a fondamento caratterizzano questa costituzione di Parte Civile. Evidentemente per gli altri danni la legittimazione a chiederne il ristoro sta in capo esclusivamente ai soggetti singoli, persone fisiche.



Anche il danno alla salute se lo vogliamo cogliere nel suo nesso e nella sua fattispecie individuale. Se invece lo vogliamo legare ad una connotazione collettiva ancora una volta non è il Comune né di Taranto, né di Statte, né di Crispiano, ma è il Ministero della Salute, che è anticipo ciò che dirò da qui ad un momento, che in effetti si è costituito Parte Civile, lamentando proprio gli stessi danni con maggiore titolo però. Ancora il Comune di Crispiano lamenta danni morali all'immagine, la lesione del diritto della salute ai cittadini, non dico altro, i danni all'attività economiche e produttive private. Valgono le stesse considerazioni c'è davvero mi esimo, una volta vi faccio grazia, ma mi sembra pretenzioso che vi faccia grazia, mi esimo dal ripetere, anche perché non credo di essere dotato del potere di ringraziare alcuno, anche me stesso talvolta. La Regione Puglia ancora una volta si duole, tra gli altri, dei danni provocati agli allevamenti ovicaprini, di proprietà di soggetti privati che si sono costituiti Parte Civile sin dall'udienza preliminare, della contaminazione di acque e terreni, terreni perlomeno privati, del danno all'immagine e al prestigio della Regione Puglia. Valgono anche qui le stesse considerazioni, considerando che l'eventuale condotta che abbia comportato un depauperamento di un bene privato, evidentemente ha cagionato danno a quel privato medesimo e non certamente alla Regione Puglia.

Dicevo, la prova della inconsistenza giuridica, ma direi persino logica di queste pretese azionate dagli enti pubblici territoriali, sta proprio in ciò. In disparte ogni considerazione in ordine ai rilievi e ai vizi di natura formale, che saranno trattati credo dal collega Annicchiarico, e limitandomi ancora una volta, quindi senza volere conferire dignità alcuna alle altre costituzioni da parte di (parola incomprensibile), io

voglio parlare esclusivamente della *causa petendi* così come esposta negli atti. Dicevo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Salute si sono costituiti. Hanno avanzato pretese per importi quanto mai preoccupanti, almeno a persone normali, come posso dire tutti noi, e chiedono il risarcimento dei seguenti danni: il danno ambientale, il danno derivante dallo svezamento nell'aria di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, nonché per la salute dei lavoratori, il danno derivante dalla contaminazione dei terreni, ed il conseguente avvelenamento per diossina di migliaia di capi di bestiame, la contaminazione dello specchio acqueo del mar Piccolo, questo è il bene comune, ma lo rivendicano già i Ministeri, perché è loro la titolarità dell'azione per richiedere questo danno, e poco importano le speculazioni filosofiche, teoretiche sull'appartenenza comune o collettiva di questo bene, che era poi il tema dei ricorsi dinanzi alla Corte Costituzionale. Qui si parla del potere della titolarità a stare in giudizio per lamentare un danno. E da questa non si può deviare. Ed ancora i Ministeri citati lamentano la lesione dello stato di benessere dell'intera collettività degli abitanti di Taranto, la lesione dei diritti alla cui tutela il Ministero della Salute è preposto, ed in particolare la tutela della popolazione di Taranto, nonché l'igiene e la sicurezza degli alimenti. Ed in ultimo ingenti danni ambientali. Non credo di dovere dire altro, se non che ammettere in riferimento alla *causa petendi* esposta negli atti di costituzione che vi ho citato, quegli enti di cui io invece invoco in maniera convinta, e non solo per onore di firma o rispetto del mio ruolo, la esclusione da questo processo, comporterebbe una inutile moltiplicazione di richieste di danno per il medesimo

fatto e per il medesimo bene che si assume lesa. Concludo pertanto con una richiesta di esclusione delle Parti Civili, enti territoriali ossia Comune di Montemesola, Provincia di Taranto, Comune di Statte, Comune di Taranto, Comune di Crispiano, Regione Puglia. Ne chiedo come dicevo prima l'esclusione da questo processo per le ragioni che vi ho esposto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sospendiamo per dieci minuti perché ho richiesta in questo senso.

*La Corte sospende il processo alle ore 17:00.*

*La Corte riprende il processo alle ore 17:34.*

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cominciamo con l'Avvocato Martucci. Prego.

AVVOCATO O. MARTUCCI - Presidente e Signori della Corte, buonasera. Avvocato Martucci nell'interesse e in Difesa dall'Avvocato Perli Francesco. Presidente, io anticipatamente dichiaro naturalmente di aderire a tutte quelle che sono state le considerazioni finora svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, e considerando il livello dei colleghi che seguiranno mi associo anticipatamente a delle conclusioni, sulla fiducia, in un rapporto fideistico nei confronti dei colleghi, mi associo sin da ora anche a quello che diranno dopo di me. Difendo dicevo Perli Francesco, il mio intervento sarà limitato, Presidente, anche perché anticipo che chiederemo l'estromissione per quanto riguarda la posizione di Perli per i motivi che brevemente e esplicherò e poi le depositerò una memoria difensiva, la esclusione di tutte quante le Parti Civili perché rispondendo del capo a) d'imputazione si sono costituiti tutti quanti nei confronti di Perli Francesco. Per cui non andrò a svolgere il lavoro analitico che è stato svolto sinora dai colleghi, perché sarebbe un'inutile

ripetizione di principi che ormai credo siano sufficientemente ormai consolidati come linee guida e cardini sui quali poi impostare la decisione di questo Tribunale, se estromettere o meno le Parti Civili da questo processo. Veniamo al capo d'imputazione che riguarda Perli. Il capo d'imputazione così come è stato strutturato dalla Pubblica Accusa prevede il reato di concorso di più persone, Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Archinà Girolamo, Perli Francesco, Legnani Lanfranco, Ceriani Alfredo, Rebaioli Giovanni, Pastorino Agostino, e Bessone Enrico con la specificazione per ognuno di loro del ruolo che hanno avuto nella vicenda. Riva Emilio quale Presidente, Riva Nicola quale Presidente del c.d.a. Ilva S.p.A., Capogrosso Luigi quale direttore e gestore dello stabilimento Ilva, Legnani Lanfranco quale fiduciario della famiglia Riva, Ceriani Alfredo quale fiduciario, Pastorino Agostino quale fiduciario, Rebaioli Giovanni quale fiduciario della famiglia Riva, Bessone Enrico quale fiduciario, Archinà Girolamo quale responsabile addetto alle relazioni esterne e Perli Francesco. Perli Francesco è il legale del gruppo Riva, che per un determinato periodo si è occupato esclusivamente delle questioni legali e amministrative legate al rilascio dell'aia come nel capo d'imputazione, ma ha svolto tutta una serie di attività amministrativa per gli atti che di volta in volta si rendevano necessari in difesa dell'Ilva. Specificatamente, ed è questo che ci interessa, vi è una contestazione specifica del ruolo che Perli Francesco ha avuto all'interno di questa vicenda, e cioè sarebbe responsabile "perché provvedeva - leggo testualmente - ad intrattenere rapporti diretti e non strettamente istituzionali" tra virgolette, per cui anche andrà analizzato nel corso del dibattimento cosa si intende per strettamente

istituzionali, "con funzionari della Regione Puglia e del Ministero dell'Ambiente, ed in particolare con i membri della commissione (parola incomprensibile) Aia, riportato anche nel capo pp) di imputazione contestato al Perli, al fine di ottenere pure in presenza delle gravi criticità dello stabilimento, il rilascio della autorizzazione integrata ambientale Aia, relativa allo stabilimento Ilva di Taranto, ottenendo tra l'altro l'accettazione da parte della suddetta commissione del 90% delle osservazioni formulate dalla proprietà e dalla dirigenza dello stabilimento, ivi compresa la realizzazione di un barrieramento in luogo della copertura dei parchi minerali, osteggiata dai vertici dell'azienda in quanto ritenuta economicamente insostenibile, provvedendo altresì a pilotare l'ispezione presso lo stabilimento ionico da parte del gruppo istruttore della procedura Aia. Questo è l'apporto che Perli Francesco ha dato nella contestazione del reato associativo così come formulata. Sostanzialmente, e poi andrò a spiegare i motivi, si ritiene che Perli Francesco abbia ottenuto, e lo vedremo e non entrerò nel merito processuale degli atti compiuti dal Perli, ma sulla base esclusivamente del capo d'imputazione, perché è quello che ci interessa, per verificare come dirò da qui ad un attimo se c'è un nesso di causalità tra i fatti contestati al Perli nel capo d'imputazione le richieste di costituzione di Parte Civile anche nei confronti del Perli, avrebbe ottenuto per un'azienda così come riconosciuto nel capo d'imputazione, che versava in uno stato di grave criticità, dei miglioramenti. Perché o qui si sostiene che l'Aia, per quanto completa, incompleta, giusta, la vedremo in sede dibattimentale, o si sostiene che l'Aia è un peggioramento e le opere effettuate dall'Ilva sono un peggioramento di quella che era la situazione

aziendale o a Parli si contesta un concorso in disastro ambientale per un'operazione di miglioramento dell'azienda. E dico questo perché, Presidente, in relazione proprio al capo a) di imputazione, e in relazione a quelle che sono le pretese, perché qui oggi discutiamo della legittimità o meno di richiedere al Perli un risarcimento per un'attività compiuta all'interno di un reato associativo. È evidente che in tema di responsabilità civile il rapporto di causalità tra la condotta illecita ed il danno provocato è regolato dal principio di cui agli articoli 40 e 41 del Codice Penale, in forza del quale l'evento dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, deve essere conseguente all'azione o omissione dell'attore. Circa la legittimazione all'azione civile nel processo penale nella giurisprudenza della Cassazione ha acclarato che la responsabilità per il danno da reato ricomprende sia i danni che sono conseguenza diretta e immediata della condotta penalmente rilevante, e sia anche i danni cosiddetti mediati ed indiretti, a condizione che si costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale di cui vi hanno già parlato. Cassazione Penale, Sezione Seconda 14 maggio 2010 numero 23046. Nel caso in cui non sussista la cosiddetta regolarità causale, il Giudice deve escludere con propria ordinanza la costituzione di Parte Civile per mancanza del rapporto di causalità diretta tra il danno e i fatti di cui al capo d'imputazione, Cassazione Penale Sezione Terza 18 gennaio 2012 numero 4364. Ed inoltre, Presidente, al fine di valutare se i danni lamentati dalle Parti Civili siano eziologicamente riconducibili alle condotte contestate al Perli, è necessario assumere anche il criterio della cosiddetta causalità adeguata. Ovvero sia accertare che l'evento delittuoso risulti come conseguenza possibile e

prevedibile alla condotta che l'ha determinato, Cassazione Civile 14 aprile del 2010, numero 8885, nello stesso senso 7 luglio del 2009, 15895. I richiamati principi della regolarità causale e della casualità adeguata non si ravvisano, come dicevo all'inizio, nelle condotte di cui l'Avvocato Perli è accusato in giudizio. Come dimostreremo e l'ho appena detto nel corso dell'istruttoria dibattimentale non ha fatto altro che svolgere correttamente le proprie funzioni di Difensore in favore della società Ilva. Capo a), per verificare se sussiste questo nesso di causalità tra quanto contestato nel capo d'imputazione e il comportamento tenuto e l'eventuale danno. Come dicevo Perli provvedeva a intrattenere rapporti diretti e non strettamente istituzionali con funzionari della Regione Puglia e del Ministero dell'Ambiente, in particolare con i membri della commissione al fine di ottenere pure in presenza delle gravi criticità dello stabilimento il rilascio dell'Aia, ottenendo tra l'altro l'accettazione da parte della suddetta commissione del 90% delle osservazioni formulate. Specifichiamo che dal 2 febbraio del 2011, data in cui il Ministero ha d'ufficio riavviato il procedimento di Aia, richiedendo alla commissione IPCC Aia di esprimere un nuovo parere istruttorio, al 5 luglio del 2011, data della seduta conclusiva della conferenza di servizi. Quindi, dicevo da parte della suddetta commissione il 90% delle osservazioni formulate dalla proprietà e dalla dirigenza, ivi compresa la realizzazione di un barrieramento in luogo della copertura dei parchi minerali. Nel capo pp), e ve lo anticipo, sempre secondo quanto ipotizzato dal Procuratore, dalla Procura, l'Avvocato Perli ha scritto di aver tenuto contatti diretti non istituzionali con componenti della commissione IPCC Aia per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ad Ilva, e di

essere stato tenuto costantemente aggiornato sull'avanzare dei lavori della commissione predetta. Questo è quanto viene contestato nel capo pp). Nel capo cc), di cui parleremo fra un attimo, il nome dell'Avvocato Perli è solo indicato in epigrafe. Voi avrete modo di leggere il capo cc) d'imputazione, io ve lo risparmio nella lettura, ma è indicato il nome di Perli, ma nel corpo del capo d'imputazione il nome di Perli non compare, questo non compare, non può comparire perché non ha mai partecipato a nessuna di quelle riunioni, ma si è trattato probabilmente di un refuso nell'indicazione di Perli nel capo d'imputazione, e non di una erronea indicazione di altra persona per quanto riguarda il capo d'imputazione.

Il tutto, incontri che si sono avuti nel capo c), è riferito all'ottenimento come dicevo prima da parte di Ilva in data 4 agosto 2011 dell'Aia numero 450, richiesta, Presidente, dalla società in data 27 febbraio del 2007, dopo precedenti atti di intesa con il Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, Provincia di Taranto e comuni di Statte e Taranto, rispettivamente in data 8 gennaio del 2003, 27 febbraio 2004, 15 dicembre 2004, 23 ottobre del 2006, con cui l'Avvocato Perli non ebbe mai a partecipare, e destinati ad individuare gli interventi di adeguamento degli impianti dello stabilimento di Taranto alle nuove disposizioni in attuazione della direttiva 9661 CE e dopo che il comitato tecnico di esperti pubblici, costituito con decreto ministeriale 1199 del 15 novembre 2005, aveva consegnato il rapporto tecnico finale 5 dicembre del 2006 con l'indicazione di 55 interventi necessari per il suddetto adeguamento degli impianti industriali. Interventi che la società aveva poi in effetti realizzato, tutti interventi realizzati entro il 31 dicembre del 2010. L'Accusa che si muove all'Avvocato Perli è di avere ottenuto, dopo



cinque anni dall'indicazione ad Ilva degli interventi per l'adeguamento ambientale dello stabilimento di Taranto, fornita dal comitato tecnico di esperti pubblici, il rilascio dell'Aia 2011, in favore di Ilva S.p.A., da parte della conferenza di servizi cui hanno partecipato il Ministero dell'Ambiente, la Regione Puglia, Provincia di Taranto ed i Comuni di Taranto e Statte. È appena il caso di ricordare, Presidente, che l'attuazione di rilascio dell'Aia, prevista dalla direttiva comunitaria 9661 CE, recepita nell'ordinamento italiano con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 59 ed attuata anticipatamente da Ilva per la prima volta, ha costituito sotto il profilo ambientale un regime più restrittivo è migliore di quello fissato dalle singole autorizzazioni risalenti agli anni precedenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cerchiamo di discutere con riferimento all'ammissibilità delle domande.

AVVOCATO MARTUCCI - E sì, dico questo, Presidente, perché in nessuna delle domande nelle costituzioni di Parti Civili, ne potrei prendere una qualsiasi a caso, si fa semplicemente riferimento al capo a) dell'imputazione, lamentando dei danni e delle malattie derivanti dalla situazione ambientale, nella quale i cittadini si sono trovati per colpa e responsabilità di quelli che avevano avuto modo di gestire l'Ilva nel corso degli atti. Questo è il capo d'imputazione. In nessun atto di costituzione di Parte Civile, Presidente, si fa riferimento a quale possa essere il nesso causale, quindi il contributo apportato, da quello che è contestato all'Avvocato Perli, rispetto ad una situazione ambientale che era critica prima dell'intervento di Perli, e che è tecnicamente migliorata dopo l'intervento dell'Avvocato Perli. Per cui in tutte le costituzioni di Parte Civile vi è un difetto di domanda, perché non vi è alcun riferimento...

Presidente, le può prendere a caso, una qualsiasi, non troverà un riferimento uno che non sia generico alla situazione ambientale. Ma se nel capo d'imputazione è specificato che il mio contributo è stato specifico rispetto alla realizzazione di un evento, io devo sapere perché quel mio contributo ha portato ad un danno di qualsiasi natura che possa essere l'immobile, il deprezzamento dell'immobile piuttosto che la malattia, in che maniera e in che specie. L'intervento illegittimo del rilascio dell'Aia, dicevo, non può aver determinato, ed è per questo che mi riferivo alle conferenze di servizi, perché noi chiediamo anche l'esclusione nei confronti di Perli anche delle costituzioni del Ministero dell'Ambiente, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e dei Comuni che si sono succeduti, perché hanno chiesto di costituirsi Parte Civile nel presente giudizio nei confronti di Perli per il rilascio di quell'Aia, cui loro hanno partecipato nelle conferenze di servizi. Cioè quell'Aia è stata rilasciata con una conferenza di servizi, dove tutti questi enti hanno partecipato e allora discuteremo nel merito di quell'Aia, se è stata ottenuta con incontri particolari del Perli o nell'ambito dei rapporti istituzionali che il Perli doveva necessariamente intrattenere con il Ministero, ma di sicuro il Ministero e gli enti hanno partecipato. Se a me è contestato come apporto al disastro ambientale aver fatto rilasciare l'Aia, come lo vedremo, allora di sicuro non ci si può costituire contro di me, chi ha contribuito con me alla formazione di quell'atto. L'evento dannoso non può essere ravvisato nel rilascio puro e semplice dell'Aia, ma al più nel periodo precedente, che rivestiva delle criticità come ci viene detto dal capo d'imputazione.

Pertanto riteniamo che non possa essere esistere nessun rapporto di causalità tra il fatto ascritto come reato

all'Avvocato Perli e l'evento dannoso lamentato dalle Parti Civili. Quale danno di compromissione dell'ambiente e del territorio può essere lamentato dal Ministero Ambiente, Regione Puglia, Provincia di Taranto e Statte come dicevo per il rilascio per la prima volta di Ilva di un'autorizzazione integrata ambientale in applicazione di un regime normativo fissato dalla direttiva 9661 CE e dal Decreto Legislativo 59/2005 più restrittivo e tutelante per l'ambiente di quello precedente. Come possono il Ministero dell'Ambiente Regione Puglia, Provincia Taranto e Comuni vari, ma anche A.S.L. Taranto e Arpa Puglia che hanno partecipato favorevolmente al provvedimento di rilascio dell'Aia del 5 agosto 2005 ad Ilva, assumere tale evento da loro stessi determinato quale presupposto dell'asserito danno. Il paradosso diventa evidente, Presidente, e ciò vale in altri termini non solo per le Parti civili pubbliche di cui ho parlato, ma anche per tutte le Parti Civili private spesso duplicate e sovrapposte nelle loro articolazioni nazionali, regionali e locali che hanno richiesto di costituirsi in giudizio e di cui vi hanno parlato, e alle cui conclusioni mi riporto, i colleghi che mi hanno proceduto. Le parti private hanno lamentato una pluralità di danni patrimoniale e non patrimoniali, e specificatamente, Presidente, danni derivanti dalla morte o da gravi patologie sanitarie dei lavoratori che sono stati dipendenti Ilva, danni richiesti da associazioni sindacali per la tutela del lavoro, in tali casi il nesso di causalità, ripeto, tra la condotta contestata al Perli e l'evento verificatosi, il nesso di causalità è determinato dal rapporto di lavoro, e da una natura contrattuale. Pertanto riteniamo che tale azione possa essere proposta solo nei confronti della società datrice di lavoro e non può trovare ingresso nel presente giudizio e comunque nei confronti dell'Avvocato

Perli che non si è mai occupato di detti rapporti di lavoro; danni richiesti dai proprietari di immobili o di attività commerciali siti nel quartiere Tamburi di Taranto in prossimità allo stabilimento Ilva per il deprezzamento subito. In tali casi il rapporto di causalità è determinato esclusivamente dalla localizzazione dello stabilimento o degli immobili, e non ha alcun rapporto causale con i fatti contestati all'Avvocato Perli. Inoltre va verificato, Presidente, se gli immobili, e non mi pare che sia stato mai allegato, non siano stati realizzati nelle aree gravate da servitù volontaria di accettazione dell'emissione industriale di Ilva, costituite negli anni Settanta. Danni richiesti da allevatori di bestiame per la loro attività economica a causa dell'abbattimento dei capi ordinato dalla A.S.L. Taranto e danni richiesti da proprietari di fondi agricoli o da mitilicoltori del Mar Piccolo: anche in tali casi non sussiste alcun nesso di causalità tra le condotte ascritte all'avvocato Perli e tra gli eventi, che oltretutto sono ben precedenti all'intervento di rilascio dell'Aia del 2011, e con tale rilascio non hanno e né possono avere alcun nesso di causalità. Danni richiesti da associazioni e comitati che hanno per scopo la tutela dell'ambiente e in via generale di cittadini e consumatori: anche in tali casi i danni richiesti non possono essere determinati né dalle numerose cause legittimamente patrociniate nell'interesse di Ilva, né tanto meno dal rilascio dell'Aia.

Pertanto, Presidente, e mi avvio alla conclusione, nei confronti di tutte le tipologie dei richiamati eventi dannosi, le condotte di cui ai capi a) e pp) contestati al Perli non hanno alcun rapporto di causalità né diretto né immediato come prescritto dagli articoli 40 e 41 del Codice di Procedura Penale. Da ultimo inoltre,

Presidente, per completezza si eccepisce l'inammissibilità ex articolo 78 di numerose costituzioni di Parte Civile in particolare per mancanza dell'esposizione, come dicevo prima, delle ragioni che giustificano la domanda, come invece è prescritto dalla lettera d) della norma anzi citata. È vero che la norma citata non prevede che l'atto di costituzione contenga l'esposizione dei fatti degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni, come prescritto a pena di nullità dell'atto di citazione per la domanda proposta in sede civile, ma è pure vero, Presidente, che l'articolo 78 prevede a pena di inammissibilità la proposizione delle ragioni che giustificano la domanda di costituzione di Parte Civile nei confronti del soggetto nei cui confronti ci si va a costituire. In molte costituzioni l'esposizione delle ragioni della *causa petendi* sono così generiche e indeterminate da non consentire l'individuazione della stessa *causa petendi*, ovvero palesemente prive ripeto del necessario rapporto di causalità con le specifiche condotte ascritte all'Avvocato Perli, in merito al rilascio dell'Aia, ovvero ancora totalmente e radicalmente estranea, causalmente, prima ancora temporalmente ai fatti dedotti nei capi d'imputazione elevati nei confronti dell'Avvocato Perli. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ricondurre tale ipotesi alla fattispecie dell'abnormità, perché esse consentono l'inserimento nel quadro del dibattito processuale di soggetti estranei ai fatti per cui si procede, determinando una distorsione dei meccanismi nel processo penale eliminabile soltanto con il rigoroso vaglio delle condizioni di inammissibilità. Cassazione Penale Sezione Terza 18 gennaio 2012 numero 4364, e idem Sezione Quarta 6 dicembre 2012, 22 gennaio 2013 numero 3313. Pertanto, in considerazione di quanto brevemente

dedotto e associandomi a quelle che sono state le richieste e le motivazioni di esclusione di tutte le Parti Civili dei colleghi che mi hanno preceduto, e Presidente, di quelli che verranno dopo di me, io chiedo che vengano escluse tutte le Parti Civili costituite nei confronti dell'Avvocato Perli. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, posso depositare una memoria a completamento dell'intervento precedente? Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Avvocato Vozza.

AVVOCATO CIRIOLO - Avvocato Ciriolo in sostituzione dell'Avvocato Errico per Anddelmi Marco, mi associo alle eccezioni formulate dai miei predecessori e a quelle che seguiranno, grazie.

AVVOCATO PIEROTTI - Signor Presidente e Signori Giudici, vi dico subito che il mio intervento è finalizzato a richiedervi l'esclusione di tutte quelle Parti Civili costituite contro la Riva Forni Elettrici. Non sarà un intervento particolarmente lungo, non solo e non tanto per l'ora che comincia a diventare abbastanza impegnativa, non solo e non tanto perché alla fine del mio intervento vi produrrò una memoria difensiva elaborata dal professor Paliero, ma anche soprattutto perché sono stato assolutamente agevolato dall'intervento del dottor Argentino, che il dottor Argentino vi ha fatto all'udienza del 18 luglio. E con il quale vi ha chiesto l'esclusione di quelle Parti Civili. Perché? C'è un punto di partenza, che si pone ogni qualvolta si affronta la questione della compatibilità della costituzione di Parte Civile contro un ente o una società imputata ai sensi del Decreto Legislativo 231, che è quello della natura di questa responsabilità. Vi ha detto il Pubblico Ministero che non è poi così fondamentale stabilire quale sia la natura di questa responsabilità, ed ha ragione, non

perché lo dica io, ma perché piuttosto ogni qualvolta la Corte di Cassazione ha affrontato questa vicenda ha sostanzialmente evidenziato come non sia decisiva la natura della responsabilità. Io per facilità di consultazione vi produrrò anche alcune sentenze. Vorrei richiamare la vostra attenzione su quella che è a mio parere la più completa, la più importante, la numero 251 dell'ottobre del 2010, depositata poi nel gennaio del 2011, che occupandosi della natura di questa responsabilità, parla di *terzo ingenus*, però alla fine finisce con il dire "sì, d'accordo", tuttavia lo specifico problema relativo all'ammissibilità della costituzione di Parte Civile nel procedimento penale a carico degli enti non dipende in modo decisivo dalla risposta sulla natura della responsabilità prevista al Decreto Legislativo 231 del 2001. Allora, come affrontare il problema? A mio parere attraverso l'esame positivo dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei confronti degli enti, vagliandone in particolare la compatibilità con l'istituto codicistico della costituzione di Parte Civile. Questo è l'approccio ermeneutico che ci viene indicato dagli ermellini, ed in questo approccio ermeneutico il punto di partenza non può che consistere nella constatazione chiara ed evidente che nel Decreto Legislativo 231 manca ogni riferimento espresso alla Parte Civile. Quando affronterete la vicenda in Camera di Consiglio io credo che voi dobbiate porvi un quesito fondamentale. Questa mancata previsione è figlia di una scelta legislativa meditata e consapevole o piuttosto di una lacuna che può essere colmata con interpretazioni estensive o analogiche a quella chicchessia. Perché solo in questo secondo caso è possibile colmare la lacuna.

E anche qui il Dottore Argentino mi ha preceduto e nel suo intervento ha chiarito: attenti, non possiamo e non

dobbiamo parlare di lacuna normativa. Questa è una scelta consapevole meditata, chiara e precisa. E ancora una volta questa osservazione trae origine da quanto sostenuto in modo conforme dalla Corte di Cassazione ogni qualvolta la Corte di Cassazione si è occupata del problema della compatibilità della costituzione di Parte Civile a carico di enti o di società. Affermano i Supremi Giudici nella sentenza 2251: la sistematica rimozione nel Decreto Legislativo 231 del 2001 di ogni richiamo o riferimento alla Parte Civile ed alla persona offesa porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore che ha voluto operare intenzionalmente una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica. Vi è di più, perché guardate, il Decreto Legislativo 231 non si limita a tacere sulla possibilità della costituzione di Parte Civile. Ma contiene espressamente dati la cui lettura serena consente di escludere il soggetto Parte Civile dal processo a carico degli enti. Io vi prego di soffermare la vostra attenzione in particolare su due norme l'articolo 27 e l'articolo 54 del decreto legislativo in oggetto. Vi dice l'articolo 27: «dell'obbligazione per il pagamento per la sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune», l'articolo 27 tratta della responsabilità patrimoniale dell'ente; vedete nulla viene detto in ordine alle obbligazioni sul piano squisitamente civilistico, ma ancora di più dovrebbe fare riflettere l'articolo 54. L'articolo 54 si occupa del sequestro conservativo, e vi dice sostanzialmente: «Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o che si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il



Pubblico Ministero - e io aggiungo e soltanto lui - in ogni stato e grado del processo chiede il sequestro conservativo» eccetera eccetera eccetera. La differenza da quello che è il dettato normativo previsto dall'articolo 316 del Codice di Procedura Penale che tratta dell'omologo istituto è quanto mai evidente. Non entro nel merito della vicenda. Ben sapete che cosa afferma l'articolo 316, quale sia la funzione dell'articolo 316. Qui le obbligazioni civili nei confronti della parte offesa o della Parte Civile non sono previste contrariamente a quanto viene previsto dall'articolo 316.

Bene. Anche in questo caso non possiamo ritenere che questa previsione normativa sia figlia di una dimenticanza, dobbiamo pensare perché non possiamo che pensare ad una scelta meditata, logica, coerente e precisa, non c'è traccia di Parte Civile, la 231 non consente volutamente la costituzione di Parte Civile nei confronti di enti e società. Non mi nascondo dietro un dito, e so, la dottoressa Misserini lo sa molto meglio di me, che esiste una corrente dottrinarie minoritaria e una giurisprudenza di merito minoritaria, e tra queste una sentenza del Tribunale di Taranto, che indica una strada diversa, e lo fa su determinati presupposti, sui quali non mi dilungherò, ma insomma struttura tipicamente penalistica, ne sono esempio gli elementi costitutivi del fatto tipico, la presenza di sanzioni punitive dai caratteri squisitamente penali. Il legislatore nel 2001 fa riferimento a categorie tipica del diritto penale, la riserva di legge e la successione di legge nel tempo, la personalità della responsabilità e non mi trattengo oltre, sono certo che in Camera di Consiglio avrete un'interpretazione autentica. Vero è che non siamo in regime di comunione. Però ogni qualvolta un Giudice di Merito ha ritenuto di deviare da quel solco preciso e

determinato tracciato dei Giudici di legittimità è incorso nelle censure della Corte di Cassazione, che prima di questa sentenza e dopo questa sentenza ha ribadito con forza e con precisione che nessuna costituzione è possibile a carico degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231. E come se non bastasse di questa questione non si occupa solo la Corte di Cassazione, ma nel 2014 si occupa anche il Giudice delle Leggi con una sentenza, la sentenza Giovanardi, che finisce con il dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 del Codice di Procedura Penale e del Decreto Legislativo 8 giugno del 2001 numero 231 sollevata in riferimento all'articolo 3 della costituzione dalle Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Firenze. Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Firenze che invia gli atti anche alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E da qui l'intervento convinto e convincente del Pubblico Ministero, lo ricorderete, l'ufficio tiene in modo particolare a che vengano escluse le Parti Civili, perché se non ci si dovesse conformare a questa decisione rischieremmo - questo vi ha detto il Pubblico Ministero - un procedimento di infrazione. Io credo che non vi sia, per quanto lodevole, per quanto interessante, e lo dico sinceramente, sia lo sforzo argomentativo di quei Giudici di merito che hanno provato a deviare da questo solco, io credo che non esista spazio per una decisione diversa da quella di dichiarare, di decidere l'esclusione di tutte quelle Parti Civili che si sono costituite contro la Riva Forni Elettrici.

Vi produco memoria del professor Paliero. Vi produco per facilità di consultazione alcune sentenze, quelle cui ho fatto riferimento, e vi sono poi altre sentenze di merito in particolare, il Tribunale di Milano e vi

chiedo di escludere tutte quelle Parti Civili costituitesi contro la Riva Forni Elettrici. Ho fatto anche un elenco che allego alla memoria.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Vuole intervenire lei? Avvocato Loreto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io volevo farvi una richiesta, se è compatibile con i vostri programmi, era in relazione all'orario di oggi, ma in relazione all'orario che noi abbiamo testato anche in questi tre giorni per comprendere come fattivamente può andare avanti il nostro lavoro. Penso che in questi anni ci avete conosciuto, siamo persone che non si sottraggono assolutamente al lavoro, che ci piace moltissimo e lo facciamo con tutto il nostro sforzo e capacità e passione, noi ci siamo resi conto di una cosa però il processo è molto complesso, non è un processo normale, è un processo pazzesco, mai celebrato, chiudere l'udienza all'orario che lunedì è stato addirittura alle otto, poi siamo andati alle sei e mezza per le indicazioni che c'erano, concretamente non ci consente di fare gli Avvocati in maniera seria come siamo abituati a farlo, perché non ce la facciamo ad andare in studio, lasciamo perdere qualsiasi altro impegno che poi grava sui nostri studi, ma anche soltanto a pensare di ordinare le carte e di preparare le carte per il giorno successivo, ma prepararle sul serio è sostanzialmente impossibile perché anche noi abbiamo un minimo di vita normale, io mi sono svegliato tutti questi giorni alle cinque per andare in studio prima per cercare di preparare le altre cose. Allora, la richiesta che vi fa il collegio difensivo con il quale io mi sono confrontato con gli altri, ho chiesto garbatamente anche alle Parti Civili, o ad alcune delle Parti Civili, se fosse possibile avere una tempistica sia con riferimento al calendario delle udienze sia con riferimento all'orario delle udienze che

sia un po' più compatibile con il nostro concreto da una parte diritto e dall'altra parte, lo sentiamo molto sulle nostre spalle, dovere di difendere le persone che difendiamo in questo processo, la richiesta era quella di calibrare la tempistica in maniera tale che quando facciamo l'udienza alle 17:00 si termini per consentirci di andare allo studio e preparare il giorno dopo, spesso potrà accadere da quello che ci ha preannunciato che ci possono essere anche due udienze ravvicinate, quindi avremmo gli appunti per poi su questi appunti lavorare per il giorno dopo e possibilmente, considerando il fatto che ci sono dei tempi di prescrizione lunghissimi, avere un calendario di udienze che sia compatibile con la possibilità per noi di riuscire anche a fare altro oltre a questo processo. Tra l'altro io penso, Presidente, ma glielo dico con il cuore, io sono convinto che se farà anche lei stesso una richiesta, e noi lo vorremmo tanto, una richiesta di allungare i tempi suoi di permanenza in questo processo, il processo insieme riusciremo a terminarlo. Quindi, da questo punto di vista noi saremmo anche pronti a sottoscriverlo. Da questo punto di vista la nostra richiesta è con il cuore, vi chiediamo di potere fare serenamente e concretamente il nostro lavoro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io concordo sicuramente con le problematiche che lei ha svolto, di cui ci eravamo già occupati, il problema è che noi non possiamo impegnare un ufficio nel tempo con questa dimensione, con questo impegno per molti mesi, e quindi dobbiamo necessariamente contenere i tempi. Teniamo conto che tutte le questioni che stiamo trattando e che state trattando in questa fase, sono questioni che voi avete già esaminato, avete già studiato. Quindi, non è in questo caso richiesto un approfondimento dall'oggi al domani, ma allora appunto io dico...

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Eravamo molto fiduciosi su altro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - In questa fase sicuramente sono cose già viste, già trattate, avete avuto modo di trattarle in udienza preliminare, avete presentato le memorie, quindi voglio dire questa difficoltà, questa ristrettezza dei tempi ha una incidenza minore, più avanti sicuramente valuteremo, perché ovviamente dovremmo avere i verbali disponibili per fare il controesame, quando gli esami saranno molto lunghi, ci rendiamo conto di questo, vedremo come organizzarci, vedremo se strutturare l'attività dibattimentale, della prova di dibattimentale per filoni di indagini in modo da esaurire un aspetto, una tipologia di reato, queste sono cose che faremo insieme e quindi noi abbiamo bisogno sicuramente anche delle vostre indicazioni. In questa fase abbiamo pensato anche per l'interruzione che ci sarà, che è imminente delle vacanze di concentrare al massimo e di esaurire tutte le questioni preliminari prima dell'estate, o comunque con una brevissima appendice nel mese di settembre alla ripresa, in modo che poi possiamo dare corso all'istruttoria dibattimentale. In quella fase sicuramente i suoi rilievi sono pertinenti, ho già anticipato che la Corte ha a suo carico sul suo ruolo anche altri procedimenti, anche molto complessi, quindi dovremmo farci carico anche di quelli sottraendo qualche udienza, più di qualche udienza a quelle che avevamo previsto per il processo Ilva. Quindi, direi di stare tranquilli tutti quanti, perché ci rendiamo conto che non sono richieste strumentali, sono esigenze effettive alle quali andremo sicuramente incontro. Allora, ci rivediamo lunedì.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso

gli spazi): 254675

Il presente verbale è stato redatto a cura di:  
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: Manigrasso Manuela

Manigrasso Manuela

---